

RICERCHE IN TEMA DI  
«QUERELA INOFFICIOSI TESTAMENTI»  
I. LE ORIGINI



PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA «LA SAPIENZA»

---

1. LEOPOLDO TULLIO (a cura di), *La nuova disciplina del trasporto aereo. Commento della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999*, 2006.
2. FABIO VECCHI, *Gli accordi tra potestà civili ed autorità episcopali*, 2006.
3. ANDREA LONGO, *I valori costituzionali come categoria dogmatica. Problemi e ipotesi*, 2007.
4. BEATRICE SERRA, *Arbitrium et aequitas nel diritto amministrativo canonico*, 2007.
5. GIANLUCA BASCHERINI, *Immigrazione e diritti fondamentali. L'esperienza italiana tra storia costituzionale e prospettive europee*, 2007.
6. LUIGI COLACINO CINNANTE, *Pubblica amministrazione e trasformazioni dell'ordinamento*, 2007.
7. G. CASSANDRO - A. LEONI - F. VECCHI (a cura di), *Arturo Carlo Jemolo. Vita ed opere di un italiano illustre. Un Professore dell'Università di Roma*, 2007.
8. ROBERTA CALVANO (a cura di), *Legalità costituzionale e mandato d'arresto europeo*, 2007.
9. LAURA RONCHETTI, *Il nomos infranto: globalizzazione e costituzioni. Del limite come principio essenziale degli ordinamenti giuridici*, 2007.
10. VINCENZO CERULLI IRELLI (a cura di), *Il procedimento amministrativo*, 2007.
11. FABIO FRANCESCHI, *La condizione degli enti ecclesiastici in Italia nelle vicende politico-giuridiche del XIX secolo*, 2007.
12. SILVIA SEGNALINI, *L'editto Carboniano*, 2007.
13. VINCENZO MARINELLI, *Studi sul diritto vivente*. Prefazione di Augusto Cerri, 2008.
14. PAOLA COCO, *L'imputazione del contributo concorsuale atipico*, 2008.
15. MAURA GARCEA, *I gruppi di società di persone*, 2008.
16. FRANCO MODUGNO - PAOLO CARNEVALE (a cura di), *Trasformazioni della funzione legislativa. IV. Ancora in tema di fonti del diritto e rapporti Stato-Regione dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*, 2008.
17. MARCO GAMBARDELLA, *L'abrogazione della norma incriminatrice*, 2008.
18. GIUSEPPE CRICENTI, *I diritti sul corpo*, 2008.
19. DONATELLA BOCCHESI, *L'ipoteca sulla nave in costruzione*, 2008.
20. ELEONORA RINALDI, *Legge ed autonomia locale*, 2008.
21. LUCIA GIZZI, *Il getto pericoloso di cose*, 2008.
22. GIANLUCA CIAMPA, *Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*, 2008.

23. ROMOLO DONZELLI, *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi*, 2008.
24. ELENA TASSI SCANDONE, *Leges Valeriae de provocatione. Repressione criminale e garanzie costituzionali nella Roma repubblicana*, 2008.
25. ALESSANDRO ZAMPONE, *Il rischio dell'impossibilità della prestazione nel contratto di passaggio*, 2008.
26. FABRIZIO MARONGIU BUONAIUTI, *Litispendenza e connessione internazionale. Strumenti di coordinamento tra giurisdizioni statali in materia civile*, 2008.
27. VALERIO MAIO, *Contratto collettivo e norme di diritto*, 2008.
28. LUIGI PRINCIPATO, *La pubblicità commerciale. Fondamento costituzionale e limiti*, 2008.
29. MASSIMILIANO PACIFICO, *Il danno nelle obbligazioni*, 2008.
30. FRANCO MODUGNO (a cura di), *Attuazione e integrazione della Costituzione*, 2008.
31. LEOPOLDO TULLIO (a cura di), *Nuovi profili di responsabilità e di assicurazione nel diritto aeronautico - Nuevos enfoques de la responsabilidad y del seguro en el derecho aeronáutico*, 2009.
32. ANDREA BARTOCCI, *Ereditare in povertà. Le successioni a favore dei Frati Minori e la scienza giuridica nell'età avignonese (1309-1376)*, 2009.
33. GIUSEPPE SANTORO-PASSARELLI (a cura di), *Francesco Santoro-Passarelli e l'autonomia collettiva. Prima e dopo*, 2009.
34. DANIELE PICCIONE, *Libertà costituzionali e giudice amministrativo*, 2009.
35. ROBERTA PELEGGI, *La compensazione: profili di diritto comparato e di diritto del commercio internazionale*, 2009.
36. BERARDINO LIBONATI (a cura di), *Giuseppe Ferri e il legislatore*, 2009.
37. ALESSANDRA MIGNOLLI, *L'azione esterna dell'Unione europea e il principio della coerenza*, 2009.
38. EMILIANO MARCHISIO, *Usi alternativi del gruppo di società. La regolazione dei gruppi tra disciplina del «governo» delle società e diritto settoriale delle imprese*, 2009.
39. AA.VV., *Studi in memoria di Gian Antonio Micheli*, 2010.
40. INES CIOLLI, *Il territorio rappresentato. Profili costituzionali*, 2010.
41. DOMENICO MEZZACAPO, *Dirigenza pubblica e tecniche di tutela*, 2010.
42. ALESSANDRO ODDI, *Il «giusto processo» dinanzi alla Corte dei conti*, 2010.
43. NICOLA VICECONTE, *La forma di governo nelle regioni ad autonomia ordinaria. Il parlamentarismo iper-razionalizzato e l'autonomia statutaria*, 2010.
44. GIUSEPPE SANTORO-PASSARELLI (a cura di), *Rappresentanza sindacale e contratto collettivo*, 2010.
45. MARIA CHIARA GERMANI, *La tutela penale delle dichiarazioni «testimoniali» rese nel corso di un procedimento penale*, 2010.
46. ROBERTA APRATI, *La notizia di reato nella dinamica del procedimento penale*, 2010.
47. LINDA CERASO, *I servizi di interesse economico generale e la concorrenza «limitata». Profili interni, comunitari e internazionali*, 2010.

48. LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI, *Scritti scelti*, 2010.
49. SILVIA SPINACI, *Libertà di circolazione, cittadinanza europea, principio di eguaglianza*, 2011.
50. IRENE SIGISMONDI, *Il principio del buon andamento tra politica e amministrazione*, 2011.
51. BARBARA MASTROPIETRO, *Destinazione di beni ad uno scopo e rapporti gestori*, 2011.
52. ROMOLO DONZELLI, *L'azione di classe a tutela dei consumatori*, 2011.
53. APAC (a cura di), *Prospettive per un governo dell'aviazione civile in Italia. Quale veste giuridica per l'ENAC* (Roma, 26 maggio 2010), 2011.
54. ERNESTO APA, *La pubblicità commerciale. Struttura, natura e referenti costituzionali*, 2011.
55. SIRO DE FLAMMINEIS, *Forme e specie della partecipazione nel medesimo reato*, 2011.
56. ANDREA MIGLIONICO, *La tutela del risparmio fra intervento pubblico e gestione privata*, 2011.
57. MARIA TERESA NAPOLI, *La Regia Monarchia di Sicilia. «Ponere falcem in alienam messem»*, 2012.
58. NICOLA MADÍA, *La tutela penale della libertà di concorrenza nelle gare pubbliche*, 2012.
59. AA.VV., *Lex Iustitia Veritas. Per Gaetano Lo Castro. Omaggio degli allievi*, 2012.
60. AA.VV., *Il lavoro nei call center: profili giuridici*, 2012.
61. DANIELA DI OTTAVIO, *Ricerche in tema di «querela inofficiosi testamenti». I. Le origini*, 2012.



DANIELA DI OTTAVIO

RICERCHE IN TEMA DI  
«QUERELA INOFFICIOSI TESTAMENTI»  
I. LE ORIGINI



JOVENE EDITORE  
NAPOLI 2012

DIRITTI D'AUTORE RISERVATI

© Copyright 2012

ISBN 978-88-243-0000-0

JOVENE EDITORE

Via Mezzocannone 109 - 80134 Napoli - Italia  
Tel. (+39) 081 552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87  
web site: [www.jovene.it](http://www.jovene.it) e-mail: [info@jovene.it](mailto:info@jovene.it)

I diritti di riproduzione e di adattamento anche parziale della presente opera (compresi i microfilm, i CD e le fotocopie) sono riservati per tutti i Paesi. Le riproduzioni totali, o parziali che superino il 15% del volume, verranno perseguite in sede civile e in sede penale presso i produttori, i rivenditori, i distributori, nonché presso i singoli acquirenti, ai sensi della L. 18 agosto 2000 n. 248. È consentita la fotocopiatura ad uso personale di non oltre il 15% del volume successivamente al versamento alla SIAE di un compenso pari a quanto previsto dall'art. 68, co. 4, L. 22 aprile 1941 n. 633.

Printed in Italy Stampato in Italia



## INDICE

<i>Premessa</i> .....	p. XI
-----------------------	-------

### CAPITOLO PRIMO

#### DALLA PANDETTISTICA AI TEMPI NOSTRI. IL PROBLEMA DELLE ORIGINI DELLA *QUERELA INOFFICIOSI TESTAMENTI* NELLA STORIOGRAFIA GIUSROMANISTICA

1. Introduzione .....	» 1
2. I teorici dell'origine centumvirale .....	» 1
2.1. L'innovativa tesi di Eisele .....	» 3
2.2. Sostenitori e scettici dell'esistenza di due <i>q.i.t.</i> .....	» 4
2.3. Ancora sull'origine centumvirale: Renier, Di Lella e Ribas-Alba .....	» 8
3. I fautori dell'origine pretoria: Wlassak, La Pira e Voci .....	» 17
3.1. La dottrina più recente .....	» 22

### CAPITOLO SECONDO

#### *TAMQUAM PATER DEMENS FUISSET.* L'ESEGESI DI D. 29.2.60 (IAV. 1 *EX POST. LAB.*) E L'ASSERITA FOLLIA DEL TESTATORE

1. D. 29.2.60 (Iav. 1 <i>ex post. Lab.</i> ) .....	» 25
2. D. 5.2.8.9 (Ulp. 14 <i>ad ed.</i> ) .....	» 32
3. <i>Pauli Sent.</i> 4.5 .....	» 35
4. Primi spunti di riflessione sul meccanismo della finzione della follia .....	» 40

### CAPITOLO TERZO

#### ORIGINI RETORICHE E CULTURALI DEL *COLOR INSANIAE*

1. Sui precedenti retorici della <i>querela inofficiosi testamenti</i> nel I sec. a.C. ....	» 43
---	------

2. Le origini: il testamento di Publicio Malleolo .....	p.	48
3. Il <i>furor</i> del parricida .....	»	57
4. La contrapposizione tra <i>furor</i> e <i>pietas</i> fondamento culturale del <i>color insaniae</i> .....	»	65
5. Conclusioni .....	»	76

## CAPITOLO QUARTO

LA DIALETTICA TRA PAZZIA VERA E ARTIFICIOSA  
NELLE OPERE RETORICHE E LETTERARIE

1. La dialettica tra pazzia vera e artificiosa nelle opere retoriche .....	»	79
2. Il tema della <i>dementia</i> nelle <i>Controversiae</i> di Seneca Retore .....	»	80
2.1. Sen. <i>contr.</i> 2.6 .....	»	89
2.2. Sen. <i>contr.</i> 6.7 .....	»	93
2.3. Sen. <i>contr.</i> 7.6 .....	»	96
2.4. Sen. <i>contr.</i> 10.3 .....	»	97
3. L'arringa di Asinio Pollione per Liburnia: <i>furiosus</i> non <i>inofficiosus</i> .....	»	100
4. Il processo contro Apuleio .....	»	103
5. Il testamento di Tiberio .....	»	107
6. Tuditano <i>demens</i> (Val. Max. 7.8.1), i Tracali di Rimini (Val. Max. 7.7.4) e le <i>tabulae plenae furoris</i> di Ebuzia (Val. Max. 7.8.2) .....	»	115
7. Iuv. 10.232 e Plin. <i>ep.</i> 6.33 .....	»	120

## CAPITOLO QUINTO

CONSIDERAZIONI FINALI E NUOVE PROSPETTIVE  
NELLO STUDIO DELLE ORIGINI DELLA *Q.I.T.*:  
ANCORA SU D. 29.2.60 (IAV. 1 *EX POST. LAB.*)

1. Consapevolezza della distinzione tra pazzia vera ed artificiosa .....	»	125
2. Il ruolo della finzione di follia nella dichiarazione di invalidità di un testamento .....	»	127
3. Le disposizioni testamentarie sono prova della <i>insania</i> o meno del <i>de cuius</i> .....	»	129
4. D. 29.2.60: motivo del riconoscimento della sanità del <i>pater</i> .....	»	131
5. Lo stretto legame tra inofficiosità e follia .....	»	133
Abstract .....	»	135
Indice delle fonti .....	»	137
Indice degli autori .....	»	143

## PREMESSA

Il lavoro che qui si pubblica è parte di una più vasta indagine che vado conducendo sul tema della *querela inofficiosi testamenti* ed è dedicato *ex professo* all'annosa questione delle origini dell'istituto: materia, quest'ultima, che, come ben noto agli studiosi, ancorché nell'ambito di una travagliatissima discussione sul complesso della natura – sostanziale e processuale – della *querela*, appare intrinsecamente tra le più controverse e problematiche: dalla Pandettistica sino ai nostri giorni.

Parte della ricerca è peraltro già apparsa come contributo a se stante [*Sui precedenti retorici della querela inofficiosi testamenti*, in *Index* 37 (2009) 293-317]: essa viene ora ricompresa in questa sede ad impianto monografico, anche se con argomentazioni meglio precisate ed arricchite, nonché inserite in un contesto ricostruttivo più complessivo.

Un'ulteriore indagine sul tema, in questo caso a carattere squisitamente bibliografico, è appena apparsa in altro volume [*Una bibliografia ragionata in tema di querela inofficiosi testamenti: schede di lettura*, in *Scritti di storia del diritto e bibliografia giuridica offerti a G. Bonfanti* cur. U. Petronio e O. Diliberto (Macerata 2012) 81-220]: ho infatti preferito non appesantire con una lunga ricognizione bibliografica l'impianto del lavoro che ora si pubblica, pur essendo quella stessa ricognizione – evidentemente – propedeutica a questa indagine, nonché al prosieguo della ricerca, per quanto concernerà il diritto classico e quello giustiniano.

Nel momento, tuttavia, in cui licenzio questo primo lavoro monografico, è per me particolarmente importante ricordare con gratitudine sincera il costante aiuto che mi è stato offerto dal

Prof. Matteo Marrone, cui mi indirizzò, sin dal tempo del dottorato di ricerca, il mio Maestro, Prof. Oliviero Diliberto. Per la generosità con la quale l'insigne Studioso palermitano ha seguito e sostenuto le mie ricerche, su temi peraltro a Lui così cari, non lo ringrazierò mai abbastanza.

Non posso, però, nel concludere questa breve premessa, non ricordare la sempre grande disponibilità manifestata nei miei confronti – a partire dalla discussione dell'elaborato della tesi di laurea – dall'indimenticabile Prof. Mario Talamanca, al cui suggerimento devo anche la scelta dell'argomento definitivo della tesi di dottorato: la *querela*, appunto. A Lui, un commosso ricordo e un particolarissimo ringraziamento.

## CAPITOLO PRIMO

### DALLA PANDETTISTICA AI TEMPI NOSTRI IL PROBLEMA DELLE ORIGINI DELLA *QUERELA INOFFICIOSI TESTAMENTI* NELLA STORIOGRAFIA GIUSROMANISTICA

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. I teorici dell'origine centumvirale. – 2.1. L'innovativa tesi di Eisele. – 2.2. Sostenitori e scettici dell'esistenza di due *q.i.t.* – 2.3. Ancora sull'origine centumvirale: Renier, Di Lella e Ribas-Alba. – 3. I fautori dell'origine pretoria: Wlassak, La Pira e Voci. – 3.1. La dottrina più recente.

#### 1. *Introduzione*

Le origini e la struttura processuale della *querela inofficiosi testamenti* (*q.i.t.*) sono state definite da Vincenzo Arangio-Ruiz “un mistero”<sup>1</sup>: la prima, e più vistosa, conseguenza di ciò è rappresentata dalla proliferazione e l'estrema frammentarietà delle opinioni scientifiche al proposito. È dunque opportuno, prima di affrontare *ex professo* il tema delle origini della *q.i.t.*, alla luce dell'analisi delle fonti, riassumere – e, in certa misura, anche “riordinare” –, pur sommariamente, le discussioni che hanno variamente interessato la dottrina: dalla Pandettistica ai giorni nostri<sup>2</sup>.

#### 2. *I teorici dell'origine centumvirale*

Come noto, la *q.i.t.* è l'azione con la quale i figli ingiustamente diseredati o i congiunti preteriti attaccavano un testa-

<sup>1</sup> V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*<sup>14</sup> (Napoli 1989) 547 ss.

<sup>2</sup> Per una disamina (pressoché) completa della dottrina in proposito, non posso che rinviare al mio recentissimo *Una bibliografia ragionata* cit. in *Premessa, passim*.

mento *iure civili* valido sulla base della presunta follia del testatore (*color insaniae*).

Per quanto la dottrina tenda oggi a ritenere che la *q.i.t.* sia sorta dalla prassi della giurisdizione centumvirale nel corso di una normale *hereditatis petitio*<sup>3</sup> per poi definirsi quale azione autonoma nel corso del I sec. a.C., la *q.i.t.* ha lungamente interessato la scienza romanistica che ha avanzato, come si diceva, nel corso dei secoli, diverse ipotesi in relazione all'origine dell'istituto.

Le tesi più diffuse e ancor oggi sviluppate dagli studiosi, in merito al tema dell'origine dell'istituto, seguono due principali vie: una depone per l'origine centumvirale della *q.i.t.*; l'altra per l'origine pretoria.

Già Christian Friedrich Glück individuava nella finzione di follia del testatore il fondamento della *q.i.t.*, azione che si sarebbe affermata nella prassi del tribunale centumvirale<sup>4</sup>. Se, infatti, argomentava l'autore, la *querela* fosse stata introdotta con una legge (l'ipotetica *lex Glitia*<sup>5</sup>), il *color insaniae* non avrebbe avuto alcun motivo d'essere. Sarebbe da ritenere inverosimile, a suo avviso, anche che l'azione avesse originato da costituzioni imperiali perché, in tale ultimo caso, non si spiegherebbe come essa potesse essere impiegata già in epoca repubblicana, come esplicitamente dimostrano Val. Max. 7.7 e Cic. Verr. 2.1.107<sup>6</sup>. Infine, neppure potrebbe ammettersi che la *querela* abbia avuto origine pretoria poiché, sebbene non possa negarsi che il pretore per primo abbia operato contro l'inofficiosità dei testamenti,

<sup>3</sup> Si vedano M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano* (Milano 1990) 768 e da ultimo M. BRUTTI, *Il diritto privato nell'antica Roma*<sup>2</sup> (Torino 2011) 405.

<sup>4</sup> C. F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette* V, trad. e ann. da B. Brugi (Milano 1836) 619 ss. [C. F. GLÜCK, *Ausführliche Erläuterung der Pandekten* VI-VII (Erlangen 1800-1804)].

<sup>5</sup> GLÜCK, *Commentario* cit. 619 nt. 11. Sull'esistenza e sull'eventuale funzione svolta dalla *lex Glitia* in tema di inofficiosità si veda M. MARRONE, *Sulla natura della querela inofficiosi testamenti*, in *SDHI* 21 (1955) 85 ss. e ivi bibliografia; ID., *Querela inofficiosi testamenti (Lezioni di diritto romano)* (Palermo 1962) 129 e 205 di seguito denominato *Lezioni* per via di un'omonimia con un altro scritto dell'autore.

<sup>6</sup> GLÜCK, *Commentario* cit. 621 nt. 18 e 19.

questi (alla luce di Val. Max. 7.7.5<sup>7</sup>, sul quale si fonda prevalentemente la tesi pretoria), avrebbe però più che altro posto il richiedente nella posizione di poter esercitare l'azione di inofficiosità, concedendogli la *bonorum possessio unde cognati*: per il medesimo Glück, dunque, non sarebbe stato il pretore ad introdurre il rimedio processuale dell'inofficiosità, il cui fondamento risiederebbe, viceversa, essenzialmente nel *color insaniae*<sup>8</sup>, elemento dal quale lo studioso faceva discendere l'origine dell'azione dalla prassi del tribunale centumvirale.

### 2.1. *L'innovativa tesi di Eisele*

Alla fine del XIX secolo lo studio della *q.i.t.* fu fortemente segnato, in senso innovativo, dai lavori dell'Eisele<sup>9</sup>, le cui teorie ebbero notevole influenza anche sulle successive generazioni di studiosi. La tesi di Eisele si fondava sulla convinzione dell'esistenza di due *querelae* tra loro differenti: la *querela centumvirale* e la *querela cognitio*. La *querela centumvirale* avrebbe rappresentato un incidente processuale nell'ambito di una normale *hereditatis petitio*, sollevata dall'erede legittimo diseredato o preterito ingiustamente, fondato sulla presunta infermità di mente del *de cuius*. I centumviri, sensibili alle richieste di rinnovamento del sistema successorio, avrebbero accolto il rilievo dell'infermità di mente e, rescisso il testamento, avrebbero assegnato l'eredità *ab intestato* al querelante. Si sarebbe, pertanto, trattato di un'azione petitoria fondata sul *color insaniae*. La *querela cognitio*, invece, esercitabile nell'ambito della *cognitio extra ordinem*, sarebbe stata introdotta dalla *lex Glitia* (di cui vi è, peraltro, menzione

<sup>7</sup> Val. Max. 7.7.5: *Egregia C. quoque Calpurni Pisonis praetoris urbis constitutio: cum enim ad eum Terentius ex octo filiis, quos in adulescentiam perduxerat, ab uno in adoptionem dato exheredatum se querellam detulisset, bonorum adulescentis possessionem ei dedit heredesque lege agere passus non est. movit profecto Pisonem patria maiestas, donum vitae, beneficium educationis, sed aliquid etiam flexit circumstantium liberorum numerus, qui cum patre septem fratres impie exheredatos videbat.*

<sup>8</sup> GLÜCK, *Commentario* cit. 622 nt. 24.

<sup>9</sup> F. EISELE, *Zur querela inofficiosi testamenti*, in *ZSS* 15 (1894) 256 ss.

esclusivamente nella *inscriptio* di un frammento di Gaio<sup>10</sup>) per consentire a chi abitava in provincia (giacché i centumviri giudicavano solo a Roma), nonché a chi era successibile *ab intestato* per il solo diritto pretorio, di poter intentare l'azione. Tale secondo tipo di *querela* sarebbe stato fondato non più sul *color insaniae*, bensì sull'*iniuria* arrecata dal testatore al congiunto e avrebbe avuto l'unico scopo di rescindere il testamento: il querelante vittorioso avrebbe dovuto in seguito esercitare l'azione petitoria per entrare nel possesso dei beni. Competenti a giudicare in provincia sarebbero stati i *septemviri*, come sembrerebbe dedursi dal titolo di un'opera di Paolo<sup>11</sup> concernente il testamento inofficioso: le due *querelae* sarebbero state unificate soltanto in epoca giustiniana, divenendo l'azione d'inofficiosità una *causa* della petizione di eredità.

## 2.2. Sostenitori e scettici dell'esistenza di due q.i.t.

Gli studi di Eisele segnarono come detto – nel bene e nel male – i successivi approcci alla riflessione sulla *q.i.t.* Hellwig, partendo e sviluppando proprio la tesi di Eisele, sostenne anch'egli, in una densa monografia<sup>12</sup>, l'esistenza di due *querelae*: una esperibile nel corso di una petizione di eredità presso il tribunale centumvirale e l'altra che seguiva le forme della *cognitio extra ordinem*. Tuttavia, a differenza di Eisele, Hellwig ritenne

<sup>10</sup> D. 5.2.4 (Gai. *l. s. ad leg. Glit.*): *Non est enim consentiendum parentibus, quim adversus liberos suos testamento inducunt: quod plerumque faciunt, maligne circa sanguinem suum inferentes iudicium, novercalibus delenimentis instigationibusve corrupti.*

<sup>11</sup> D. 5.2.7 (Paul. *l. s. de septem. iud.*): *Quemadmodum praeparasse litem quis videatur, ut possit transmittere actionem, videamus. et ponamus in potestate fuisse eum, ut neque bonorum possessio ei necessaria et aditio hereditatis supervacua sit: is si comminatus tantum accusationem fuerit vel usque ad denuntiationem vel libelli dationem praecesserit, ad heredem suum accusationem transmittet: idque divus pius de libelli datione et denuntiatione rescripsit. quid ergo si in potestate non fuerit, an ad heredem actionem transmittat? et recte videtur litem praeparasse, si ea fecerit quorum supra mentionem habuimus.*

<sup>12</sup> H. HELLOWIG, *Erbrechtsfeststellung und Reszission des Erbschaftserwerb. Beiträge zur Lehre von der querela inofficiosi testamenti des klassischen römischen Rechtes* (Leipzig 1908) 1 ss.



che l'unificazione delle due *querelae* si fosse realizzata in epoca classica e non giustiniana.

Contro la teoria delle due diverse *querelae*, non tardarono a manifestarsi anche autorevoli opinioni. In Italia, agli inizi del Novecento, il Fadda si era occupato – ancorché incidentalmente – della *q.i.t.* nell'ambito del lavoro monografico dedicato al diritto ereditario romano<sup>13</sup>. Bene, l'autore annoverava la *querela* tra le azioni *vindictam spirantes*, definendola come “quel rimedio giuridico per cui il legittimario ingiustamente diseredato attaccava il testamento che lo privava del suo diritto di legittima”<sup>14</sup>. L'azione sarebbe stata il risultato di una pratica giudiziaria facente capo ad una finzione di follia del testatore, il cui punto focale sarebbe stato rappresentato dall'onorabilità del legittimario. In particolare, Fadda pose in risalto il carattere “ingiurioso” della *querela*<sup>15</sup>.

Anche Chabrun si cimentò sul tema, con lo scopo esplicito di confutare l'ipotesi dell'Eisele concernente l'esistenza di due *querelae* diverse<sup>16</sup>. Chabrun era convinto, infatti, della struttura unitaria della *querela*, quale incidente della *hereditatis petitio* fondato sul *color insaniae*<sup>17</sup>. In particolare, originariamente (I sec. a.C.), secondo l'autore, le cause concernenti i testamenti inofficiosi sarebbero state rare e risolte dal pretore o dall'imperatore in forza del loro *imperium*<sup>18</sup>. Nello stesso torno di tempo, i prossimi congiunti avrebbero iniziato a proporre una *hereditatis petitio* presso il tribunale centumvirale al solo scopo di esercitare una pressione psicologica nei confronti degli eredi istituiti *ex testamento*, affinché rinunciassero ai loro diritti<sup>19</sup>. Solo in un secondo momento gli eredi testamentari avrebbero resistito in giudizio al *sacramentum* ed i centumviri sarebbero allora intervenuti introducendo la *querela* vera e propria a tutela degli esclusi.

---

<sup>13</sup> C. FADDA, *Diritto ereditario romano* I (Napoli 1900) 197 ss.

<sup>14</sup> FADDA, *Diritto ereditario* cit. 197.

<sup>15</sup> FADDA, *Diritto ereditario* cit. 198.

<sup>16</sup> C. CHABRUN, *Essai sur la querela inofficiosi testamenti* (Paris 1906) 1 ss.

<sup>17</sup> CHABRUN, *Essai sur la querela* cit. 26 ss.

<sup>18</sup> CHABRUN, *Essai sur la querela* cit. 10 ss.

<sup>19</sup> CHABRUN, *Essai sur la querela* cit. 20 ss.

Ancora. Jobbé-Duval si occupò a più riprese della *q.i.t.*<sup>20</sup>. L'autore francese, come già Chabrun, non convinto della tesi avanzata da Eisele, ebbe a sostenere la natura unitaria della *querela*, rinvenendo il fondamento di essa nella presunzione di follia del *de cuius*. Anch'egli riteneva pertanto che la *q.i.t.* rappresentasse un incidente della *petitio hereditatis*, sollevato dal legittimario successibile civile *ab intestato* contro l'erede istituito nel testamento. In particolare, il legittimario sarebbe stato ammesso a provare l'inefficienza del testamento solo previo parere favorevole espresso dai centumviri: la relativa sentenza condizionava la pronuncia sulla petizione di eredità. La procedura sarebbe stata in seguito assorbita dal *ius honorarium*, in base al quale il pretore concedeva ai successibili pretori la *bonorum possessio litis ordinandae gratia* che preludeva alla *hereditatis petitio* pretoria. Il testamento sarebbe stato annullato solo nella parte corrispondente alla quota che sarebbe spettata se l'ereditando fosse morto intestato.

Inizialmente, invece, il Marrone (autore che più di altri – e con una costante attenzione nel corso di decenni di ricerca – si è interessato di *q.i.t.*) aveva aderito alla tesi dell'Eisele. Nel primo scritto comparso sull'argomento<sup>21</sup> lo studioso, aderendo a quest'ultima opinione, sosteneva l'esistenza di due *querelae* con natura, fondamento e struttura processuale differenti. Ben presto, tuttavia, Marrone giungeva ad una svolta nella sua personale ricostruzione dell'istituto, accogliendo in parte alcune obiezioni mossegli dal Voci<sup>22</sup> che, unitamente ad altre considerazioni, lo inducevano a non ritenere più sostenibile l'idea di due *q.i.t.* diverse

<sup>20</sup> E. JOBBÉ-DUVAL, *Explication du n<sup>um</sup>. 173 du livre du "De oratore" de Cicéron*, in *NRH* 28 (1904) 537 ss.; ID., *Histoire de la doctrine relative a la nature de la querela inofficiosi testamenti* (Paris 1908) 1 ss.; ID., *La nature de la querela inofficiosi testamenti selon les jurisconsultes byzantins*, in *Mélanges Fitting I* (Montpellier 1907) 439 ss.; ID., *Explication de la loi 16 au code «de inofficioso testamento»* 3.28, in *Mélanges Gérardin* (Paris 1907) 355 ss.

<sup>21</sup> MARRONE, *Sulla natura* cit. 121 ss.

<sup>22</sup> P. VOICI, *Diritto ereditario romano. Volume secondo. Parte speciale I* (Milano 1956) 372 ss.

nella sostanza<sup>23</sup>. Egli rimaneva, al contrario, fedele alla sua tesi della *q.i.t.* come incidente di una *hereditatis petitio*, stante l'efficacia *iure civili* della sentenza centumvirale, che non si spiegherebbe altrimenti – vista la validità giuridica del testamento inofficioso –, se non sulla base del pretesto mediante il quale il testamento veniva caducato: appunto, la presunta follia del *de cuius*<sup>24</sup>. La tesi avanzata dallo studioso è stata poi da lui stesso approfondita ulteriormente negli anni successivi e di essa è dato conto in una monografia dedicata interamente alla *querela*, dalle origini sino alla metà del III secolo<sup>25</sup>. Dopo aver premesso cenni relativi alla successione *ab intestato*, civile e pretoria, Marrone affronta il tema delle origini della *q.i.t.*, individuandole – come detto – nella prassi del tribunale centumvirale. Nel corso del I sec. a.C., infatti, gli oratori avrebbero elaborato un *escamotage* per ottenere la rescissione del testamento inofficioso: la presunta demenza del *de cuius*. Per Marrone, infatti, “come si potrebbe giudicare diversamente – avrà sottolineato di volta in volta l'oratore – un tale che senza un motivo valido esclude un prossimo parente dalla successione?”<sup>26</sup>. Della natura pretestuosa dell'argomentazione sarebbero stati, peraltro, ben coscienti tutti: retori, centumviri, giuristi, i quali ultimi esattamente avrebbero parlato di *color insaniae*. Tuttavia, il testamento inofficioso era *iure civili* valido e, quindi, l'argomento – ancorché una finzione – veniva preso per buono.

In merito, invece, al sorgere della prassi di concedere – da parte del pretore – una *bonorum possessio* al *cognatus* non possessore che volesse esperire la *querela*, Marrone ritiene che si trattò di una *bonorum possessio decretalis* sino al I sec. a.C., epoca in cui sarebbe entrata a far parte dell'editto, assumendo la denominazione presso i giuristi classici di *bonorum possessio litis ordinandae gratia*. Tale strumento avrebbe inizialmente assicu-

<sup>23</sup> M. MARRONE, *Di nuovo in materia di querela inofficiosi testamenti*, in *AUPA* 27 (1959) 165 ss.

<sup>24</sup> MARRONE, *Di nuovo in materia* cit. 168.

<sup>25</sup> MARRONE, *Lezioni* cit. 1 ss.

<sup>26</sup> MARRONE, *Lezioni* cit. 42.

rato il possesso interinale dei beni, sino al momento della decisione della causa; successivamente, si sarebbe trasformato in semplice strumento per fissare il ruolo processuale del querelante.

### 2.3. Ancora sull'origine centumvirale: Renier, Di Lella e Ribas-Alba

Renier ha sostenuto<sup>27</sup>, invece, l'origine greca del concetto di *officium pietatis*: in tal senso, ha affrontato l'analisi della dottrina stoica, con l'intento di estrapolarne la definizione greca della *pietas*, per poi verificarne la penetrazione in ambiente romano e segnatamente nelle opere filosofiche di Cicerone. Alla luce di ciò, l'autore si propone di rilevare l'influenza greca sulle tendenze della giurisprudenza romana alla fine della repubblica, con particolare riguardo alle obbligazioni alimentari e all'ossequio nei confronti dei genitori. L'intento dell'autore è sostanzialmente quello di dimostrare l'origine centumvirale della *q.i.t.* e di fissare la data della sua formazione.

Il concetto che emerge come centrale nel lavoro di Renier è quello di εὐσέβεια, coscienza della doverosità di una solidarietà familiare che si estende alla parentela naturale, ma più specificamente coinvolge i parenti prossimi. È proprio l'esistenza di un legame *pío* a fornire il pretesto, sostiene Renier, a reclamare una parte dell'eredità<sup>28</sup>.

Ampio spazio è dedicato allo studio delle orazioni di Iseo e delle opere di Sofocle, Eschilo, Euripide, dai quali emergerebbe un concetto di pietà connesso tragicamente con la religione e l'insania: agire contrariamente alla legge della natura lascerebbe, infatti, presagire la non sanità mentale, come accade ad esempio nell'Antigone di Sofocle<sup>29</sup> e nelle Fenicie di Euripide<sup>30</sup>. Renier

<sup>27</sup> E. RENIER, *Étude sur l'histoire de la querela inofficiosi testamenti en droit romain* (Liège 1942) 19 ss.

<sup>28</sup> RENIER, *Étude* cit. 40 ss.

<sup>29</sup> SOFOCLE, *Antigone* cur. G. Paduano (Torino 1982) v. 469.

<sup>30</sup> EURIPIDE, *Le Fenicie* cur. E. Medda (Milano 2006) vv. 1645 ss.

ravvisa, dunque, l'esistenza di un legame tra empietà e follia<sup>31</sup>. L'importanza del sentimento di pietà non è limitata al mondo letterario e del comune sentire, ma penetrerebbe – a giudizio dell'autore – nel diritto attico, essendo alla base dell'adempimento delle obbligazioni alimentari dei figli nei confronti dei genitori e del dovere degli ascendenti di non privare i membri della famiglia naturale dei beni al momento dell'apertura della successione ereditaria. In ragione del legame tra empietà e follia, nonché sulla base dello studio delle orazioni di Iseo, Renier sostiene che i discendenti legittimi esclusi dal *de cuius* potessero attaccare il testamento sulla base della presunta follia del testatore, analogamente a quanto avviene nella *q.i.t.*<sup>32</sup>. Teorici della nozione della pietà greca sarebbero stati gli stoici, tramite i quali la concezione sarebbe giunta sino ai romani, come si evince dal *de inventione* di Cicerone. La diffusione di questo concetto avrebbe, dunque, favorito la nascita del diritto agli alimenti e della stessa *q.i.t.*, quest'ultima sorta dalla prassi del tribunale centumvirale<sup>33</sup>. Significativi, a giudizio dell'autore, sarebbero alcuni testi di Valerio Massimo, sui quali diffusamente torneremo in sede esegetica<sup>34</sup>,

<sup>31</sup> RENIER, *Étude* cit. 44.

<sup>32</sup> RENIER, *Étude* cit. 52 ss.

<sup>33</sup> RENIER, *Étude* cit. 78.

<sup>34</sup> Rispettivamente in Val. Max. 7.7.1 e 7.7.2 (cfr. *infra* §§ 3 e 3.1; capitolo terzo nt. 4): 7.7.1 *Atque ita, ut ea ordine quo proposui exequar. Militantis cuiusdam pater, cum de morte filii falsum e castris nuntium accepisset, [qui erat falsus,] aliis heredibus scriptis decessit. peractis deinde stipendiis adulescens domum petiit: errore patris, inprudencia alienorum [domum] sibi clausam repperit: quid enim illis inverecundius? florem iuventae pro re publica absumpserat, maximos labores ac plurima pericula toleraverat, adverso corpore exceptas ostendebat cicatrices, et postulabant ut avitos eius lares otiosa ipsi urbi onera possiderent. itaque depositis armis coactus est in foro togatam ingredi militiam: acerbe: cum improbissimis enim heredibus de paternis bonis apud centumviros contendit: omnibusque non solum consiliis sed etiam sententiis superior discessit.* 7.7.2 *Item M. Annei Carseolani splendidissimi equitis Romani filius, a Sufenate avunculo suo adoptatus testamentum naturalis patris, quo praeteritus erat, apud centumviros rescidit, cum in eo Tullianus Pompei Magni familiaris ipso quidem Pompeio signatore heres scriptus esset. itaque illi in iudicio plus cum excellentissimi viri gratia quam cum parentis cineribus negotii fuit. ceterum quamvis utraque haec adversus nitebantur, tamen paterna bona optinuit: nam L. quidem Sextilius et P. Popilius, quos M. Anneius sanguine sibi coniunctos*

che mostrerebbero, per l'ultimo secolo della repubblica, l'azione della giurisprudenza indirizzata a riconoscere valore giuridico all'*officium pietatis*. Renier ritiene, dunque, che ai tempi in cui Valerio Massimo scriveva, cioè sotto Tiberio, il ricorso avverso il testamento inofficioso presentasse già i caratteri della *querela classica*<sup>35</sup>. L'azione che prenderà il nome di *q.i.t.* si presenterebbe sin da quest'epoca come fondata sul mancato rispetto dell'*officium pietatis*, essendo quindi possibile chiedere in giudizio la rescissione del testamento che esclude i prossimi congiunti, sulla base della presunta infermità mentale del *de cuius*<sup>36</sup>. Tuttavia, secondo Renier, "dans la pratique le *color insaniae* ne pouvait cependant justifier les effets que la jurisprudence classique reconnaissait à la *querela inofficiosi*"<sup>37</sup>. Solo i giuristi che "raisonnent in abstracto" parlano di *color insaniae*, mentre Papiniano, ad esempio, animato da uno spirito più pragmatico e attento alla prassi, non fa alcun riferimento alla finzione di follia e alla conseguente invalidazione del testamento inofficioso<sup>38</sup>.

Agli inizi degli anni '70, il dibattito concernente la *q.i.t.* si è arricchito del contributo di Luigi Di Lella<sup>39</sup>. Dopo aver sinteticamente ricordato le tesi sostenute dalla dottrina precedente<sup>40</sup>, l'autore confuta l'origine legislativa e pretoria della *q.i.t.* e afferma che la nascita del concetto di inofficiosità sarebbe avvenuta presso il tribunale centumvirale, il quale – decidendo a favore dell'escluso – avrebbe conferito al medesimo non solo i beni ere-

---

*eadem ex parte qua Tullianum heredes fecerat, sacramento cum adolescentulo contendere ausi non sunt, tametsi praecipuis eo tempore Magni viribus ad defendendas tabulas testamenti invitari poterant, et aliquantum adiuuabat heredes quod M. Anneius in Sufenatis familiam ac sacra transierat. sed artissimum inter homines procreationis vinculum patris simul voluntatem et principis auctoritatem superavit.*

<sup>35</sup> RENIER, *Étude* cit. 93.

<sup>36</sup> RENIER, *Étude* cit. 94.

<sup>37</sup> RENIER, *Étude* cit. 118 ss.

<sup>38</sup> RENIER, *Étude* cit. 120 ss.

<sup>39</sup> L. DI LELLA, *Querela inofficiosi testamenti. Contributo allo studio della successione necessaria* (Napoli 1972) 1 ss.

<sup>40</sup> DI LELLA, *Querela* cit. 16 ss.

ditari, ma la stessa qualità di erede<sup>41</sup>. I testi analizzati dall'autore<sup>42</sup> a conferma della sua ipotesi sono soprattutto Val. Max. 7.8.2<sup>43</sup>, concernente la preterizione di una madre a danno di una delle due figlie, Quint. *inst. or.* 7.2.4 e Tac. *dial. de orat.* 38: da essi lo studioso trae la convinzione che l'azione di inofficiosità fosse, originariamente, rivolta direttamente al conseguimento dei beni ereditari e non all'apertura della successione legittima. Ciò sarebbe confermato anche da Plin. *ep.* 5.1.1<sup>44</sup> che conserva notizia di un

<sup>41</sup> DI LELLA, *Querela* cit. 30 ss.

<sup>42</sup> DI LELLA, *Querela* cit. 38 ss.

<sup>43</sup> Cfr. *infra* capitolo quarto § 6.

<sup>44</sup> Plin. *ep.* 5.1.1: 1. *Legatum mihi obvenit modicum sed amplissimo gratius. Cur amplissimo gratius? Pomponia Galla exheredato filio Asudio Curiano heredem reliquerat me, dederat coheredes Sertorium Severum praetorium virum aliosque splendidos equites Romanos.* 2. *Curianus orabat, ut sibi donarem portionem meam seque praeiudicio iuarem; eandem tacita conventionem salvam mihi pollicebatur.* 3. *Respondebam non convenire moribus meis aliud palam aliud agere secreto; praeterea non esse satis honestum donare et locupleti et orbo; in summa non profuturum ei si donassem, profuturum si cessissem, esse autem me paratum cedere si inique exheredatum mihi liqueret.* 4. *Ad hoc ille: 'Rogo cognoscas.' Cunctatus paulum 'Faciam' inquam; 'neque enim video cur ipse me minorem putem, quam tibi videor. Sed iam nunc memento non defuturam mihi constantiam, si ita fides duxerit, secundum matrem tuam pronuntiandi.'* 5. *'Ut voles' ait; 'voles enim quod aequissimum.'* *Ahibui in consilium duos quos tunc civitas nostra spectatissimos habuit, Corellium et Frontinum.* 6. *His circumdatus in cubiculo meo sedi. Dixit Curianus quae pro se putabat. Respondi paucis ego – neque enim aderat alius, qui defunctae pudorem tueretur –, deinde secessi, et ex consilii sententia 'Videtur' inquam, 'Curiane, mater tua iustas habuisse causas irascendi tibi.'* *Post hoc ille cum ceteris subscripsit centumvirale iudicium, non subscripsit mecum.* 7. *Appetebat iudicii dies; coheredes mei componere et transigere cupiebant non diffidentia causae, sed metu temporum. Verebantur quod videbant multis accidisse, ne ex centumvirali iudicio capitis rei exirent.* 8. *Et erant quidam in illis, quibus obici et Gratillae amicitia et Rustici posset.* 9. *Rogant me ut cum Curiano loquar. Convenimus in aedem Concordiae. Ibi ego 'Si mater' inquam 'te ex parte quarta scripsisset heredem, num queri posses? Quid si heredem quidem instituisset ex asse, sed legatis ita exhausisset ut non amplius apud te quam quarta remaneret? Igitur sufficere tibi debet, si exheredatus a matre quartam partem ab heredibus eius accipias, quam tamen ego augebo.* 10. *Scis te non subscripsisse mecum, et iam biennium transisse omniaque me usu cepisse. Sed ut te coheredes mei tractabiliorem experiantur, utque tibi nihil abstulerit reverentia mei, offero pro mea parte tantundem.'* *Tuli fructum non conscientiae modo verum etiam famae.* 11. *Ille ergo Curianus legatum mihi reliquit et factum meum, nisi forte blandior mihi antiquum, notabili honore signavit.* 12. *Haec tibi scripsi, quia de omnibus quae me vel delectant vel angunt, non aliter tecum quam mecum loqui soleo; deinde quod durum existimabam, te amantissimum mei fraudare voluptate quam ipse*

attacco *apud centumviro*s da parte di un figlio contro il testamento materno, poiché l'azione non poteva essere volta all'apertura della successione legittima, stante l'impossibilità – all'epoca dei fatti – per il figlio di succedere alla madre *ex lege*<sup>45</sup>. Dopo aver argomentato *a contrario* in merito alla possibilità che i casi esposti nelle fonti ricordate potessero concernere mogli *in manu* ed andassero, dunque, interpretate diversamente, tenendo in considerazione un differente regime, Di Lella nega la possibilità che l'azione di inofficiosità fosse volta alla successione *ab intestato*, perché ciò porterebbe ad ipotizzare che essa fosse un'azione rescissoria, proponibile anche da coloro i quali, non essendo successibili civili, lo fossero però per il *ius honorarium*. L'autore respinge la tesi poiché non persuaso dall'ipotesi di un sistema successorio pretorio già ben definito alla fine dell'età repubblicana<sup>46</sup>.

Al contrario, Di Lella ritiene che fossero stati i centumviri ad ammettere i *cognati* alla successione, consentendo loro di impugnare il testamento che li escludeva sulla base di principi di *aequitas*. Una volta consolidata la prassi, il pretore – in assenza di successibili *ab intestato* o di eredi istituiti – avrebbe iniziato a promettere la *bonorum possessio* a chi risultasse più meritevole di conseguire l'eredità. Di Lella ritiene, dunque, che per tutto il I sec. a.C. non esistesse una specifica azione di inofficiosità, ma che il mezzo di impugnazione usato, sia dai successibili civili che dai *cognati*, fosse la *petitio hereditatis*<sup>47</sup>. L'inofficiosità era oggetto di un accertamento incidentale di natura petitoria, rispetto al quale si prescindeva completamente da qualunque indagine sulla legittimazione attiva. L'impugnativa aveva ad oggetto le singole istituzioni e non il testamento nella sua interezza e, pertanto, nel periodo considerato, sarebbe esclusa la possibilità di esperire un'azione di mera rescissione del testamento inofficioso diretta all'apertura della successione legittima. L'affermarsi della *querela*

---

*capiebam*. 13. *Neque enim sum tam sapiens ut nihil mea intersit, an iis quae honeste fecisse me credo, testificatio quaedam et quasi praemium accedat. Vale.*

<sup>45</sup> DI LELLA, *Querela* cit. 47 ss.

<sup>46</sup> DI LELLA, *Querela* cit. 54.

<sup>47</sup> DI LELLA, *Querela* cit. 126 ss.



come azione autonoma volta all'apertura della successione (legittima e pretoria) sarebbe dipesa, a giudizio dell'autore, dalla trasfusione – ad opera del pretore – delle esigenze sociali che dettero vita al concetto di inofficiosità in un organico sistema successorio, che riconosceva i vincoli parentali con l'ereditando, graduandoli nell'*ordo successorius*. La fissazione di questi principi sarebbe avvenuta, secondo Di Lella, con la “codificazione” dell'editto pretorio ordinata da Adriano e non a caso, rileva l'autore, il primo giurista a fare riferimento alla *querela* è Salvio Giuliano<sup>48</sup>. Agli inizi del II sec. d.C., dunque, la inofficiosità sarebbe divenuta in quanto tale una circostanza giuridicamente rilevante, la cui esistenza, ritiene Di Lella, può al fine essere posta come condizione di una *sponsio prejudicialis*: all'accertamento dell'esistenza di questa circostanza (l'inofficiosità, appunto) sarebbe ricollegato l'effetto rescissorio del testamento con contestuale apertura della successione legittima.

Di Lella pone a fondamento dell'azione di inofficiosità, originariamente diffusa e sostanzialmente diversa dalla disciplina della *querela* classica, l'*iniuria*. Egli ritiene, infatti, come precisato, che l'azione petitoria, con la quale l'escluso poteva eventualmente ottenere il patrimonio ereditario, consistesse in un giudizio comparativo tra estromesso e istituito, con lo scopo di chiarire se la persona fosse stata ingiustamente (o meno) esclusa dalla successione<sup>49</sup>. In tal senso, nessun ruolo avrebbe avuto il *color insaniae*, posto che l'impugnativa – a giudizio dell'autore – non era indirizzata all'apertura della successione intestata. L'*insania* avrebbe rappresentato un elemento addotto per rilevare la mancanza di giustificazione dell'esclusione, elemento che, nel momento in cui sorge la *querela* come azione autonoma preordinata all'apertura della successione *ab intestato*, diventava l'espedito più sicuro per giustificare l'invalidazione del testamento<sup>50</sup>. Tuttavia, afferma ancora Di Lella, il fondamento sostanziale del-

---

<sup>48</sup> DI LELLA, *Querela* cit. 135.

<sup>49</sup> DI LELLA, *Querela* cit. 139.

<sup>50</sup> DI LELLA, *Querela* cit. 143.

l'azione restava l'*iniuria* e ciò sarebbe confermato dallo studio dei frammenti del Digesto, nei quali il riferimento al *color insaniae* non ne rappresenterebbe il fondamento: D. 5.2.5 (Marcell. 3 *dig.*), D. 5.2.2 (Marcian. 4 *inst.*).

Da ultimo, anche Ribas-Alba<sup>51</sup> depone per un'origine centumvirale della *q.i.t.* Egli affronta il tema della *q.i.t.* con circoscritti intendimenti, individuati nella precisazione dei fondamenti storici e del regime classico dell'azione, limitandosi – con riferimento a quest'ultimo punto – ad una disamina relativa alla natura e funzione dell'*iniuria* e del *color insaniae*<sup>52</sup>, della legittimazione attiva<sup>53</sup> e della determinazione della quota nella *q.i.t.*<sup>54</sup>. L'esposizione inizia con un esame dello stato della dottrina e del titolo del Digesto relativo al testamento inofficioso (D. 5.2)<sup>55</sup>, per poi dedicarsi al tema delle origini<sup>56</sup>. Ribas-Alba si propone di trattare l'evoluzione storico-giuridica che ha condotto alla nascita del tribunale centumvirale, precisando alcuni aspetti di quest'ultimo che aiutano a comprendere le cause storiche dell'apparizione della *q.i.t.* L'autore afferma, dunque, preliminarmente, che l'impugnazione del testamento inofficioso viene, generalmente, ritenuto dalla dottrina come l'anello finale del processo evolutivo indirizzato alla limitazione dell'assoluta libertà testamentaria del *paterfamilias*, tesi fondata sulla teoria del potere unitario del medesimo *pater* nell'epoca più antica. In realtà, precisa Ribas-Alba, la tesi della originaria libertà di testare non è collocata temporalmente in maniera precisa, consentendo di retrodatare alcuni aspetti problematici – che esprimono una concezione familiare dell'eredità – non armonizzabili con il principio dell'assoluta libertà testamentaria. L'autore si propone, pertanto, di ricostruire il vuoto emergente fra la successione arcaica e quella dell'ultima repubblica, di

---

<sup>51</sup> J. M. RIBAS-ALBA, *La desheredation injustificada en derecho romano. Querrela inofficiosi testamenti: fundamentos y régimen clásico* (Granada 1998) 1 ss.

<sup>52</sup> RIBAS-ALBA, *La desheredation injustificada* cit. 175 ss.

<sup>53</sup> RIBAS-ALBA, *La desheredation injustificada* cit. 203 ss.

<sup>54</sup> RIBAS-ALBA, *La desheredation injustificada* cit. 256 ss.

<sup>55</sup> RIBAS-ALBA, *La desheredation injustificada* cit. 25 ss.

<sup>56</sup> RIBAS-ALBA, *La desheredation injustificada* cit. 93 ss.

delimitare l'ambito della libertà testamentaria dell'epoca classica ed, infine, di ricostruire un impianto teorico della *querela*<sup>57</sup> che spieghi la confluenza, al suo interno, di elementi economici, religiosi e filosofici. Dopo aver ricordato la tesi di Bonfante sulla *familia*, ritenuta dall'autore superata, Ribas-Alba prosegue l'indagine relativa al rapporto tra *familia* e *hereditas* concentrandosi sull'epoca delle XII tavole, con il dichiarato intendimento di dimostrare che il testo decemvirale rifletteva un concetto di eredità nel quale era comunque già assente (pur in un'età così antica) il principio della libertà testamentaria<sup>58</sup>.

Lo studioso evidenzia la rilevanza giuridica del culto familiare, legato al diritto successorio romano, che di esso si fa strumento di perpetuazione nel tempo. La *querela* – a giudizio dell'autore – recupera alcuni elementi di questo modo di intendere l'eredità, come l'*officium pietatis*, principio complesso nel quale, alla componente religiosa si aggiungono elementi etico-giuridici di origine schiettamente filosofica<sup>59</sup>. Tale concezione religiosa, come entità che riunisce i vivi e i morti, si proietta – sostiene Ribas-Alba – in ambito patrimoniale nella comproprietà che si stabilisce tra i *sui heredes* nel *consortium ercto non cito*, ulteriore conferma del carattere familiare dell'eredità nel secolo V a.C.: indizio dell'impossibilità di nominare eredi al di fuori della cerchia parentale. Parimenti, la limitazione della capacità di disposizione del *paterfamilias* sarebbe confermata anche per i negozi *inter vivos* dall'istituto della prodigalità, contrastante – a giudizio dell'autore – con l'assoluta libertà di testare.

Ribas-Alba prosegue la sua indagine rintracciando le origini del tribunale centumvirale<sup>60</sup>, previa disamina critica delle tesi sostenute in precedenza. Preliminarmente, egli critica quanti hanno sostenuto una originaria identificazione di tale organo

---

<sup>57</sup> RIBAS-ALBA, *La desheredation injustificada* cit. 98 sostiene che la *querela* debba configurarsi come una sorta di compromesso tra l'autonomia individuale e le esigenze proprie della famiglia.

<sup>58</sup> RIBAS-ALBA, *La desheredation injustificada* cit. 98 ss.

<sup>59</sup> RIBAS-ALBA, *La desheredation injustificada* cit. 107.

<sup>60</sup> RIBAS-ALBA, *La desheredation injustificada* cit. 144 ss.

giudicante con il senato<sup>61</sup>, tesi ritenuta dall'autore inverosimile per l'assoluta inesistenza di fonti giuridiche e letterarie che possano provarla. Parimenti non accoglibili – a giudizio dell'autore – sono le tesi sostenute da Kunkel<sup>62</sup> e da Kelly<sup>63</sup> poiché la prima, che sostiene l'originaria competenza del tribunale centumvirale a giudicare dei delitti comuni tramite applicazione della *legis actio sacramento* nel processo primitivo, “no cuenta con apoyos textuales, que permitan fechar en época arcaica el tribunal centumviral”; e la seconda perché nel passo di Aulo Gellio (16.10.8), addotto da Kelly a sostegno della propria ipotesi, non si stabilisce alcun legame tra la legge delle XII Tavole e il tribunale centumvirale, come vorrebbe sostenere lo studioso inglese. Wlassak<sup>64</sup>, per il quale l'organo giudicante sarebbe stato introdotto con la *lex Aebutia* (sulla base del medesimo testo di Gellio sopra citato), rivelerebbe, a giudizio di Ribas-Alba, la stessa fragilità mostrata dalla tesi di Kelly, poiché “creemos que tampoco a estos efectos es útil el pasaje de Aulo Gellio”<sup>65</sup>. Rispetto alla tesi di Luzzatto<sup>66</sup>, invece, che ritiene che il tribunale sia sorto anteriormente alle leggi *Silia* e *Calpurnia* e, dunque, tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C., Ribas-Alba osserva che la datazione delle leggi citate non è sicura e che, pertanto, nessuna conclusione sembra formulabile. Infine, mentre la tesi di Behrends<sup>67</sup> si concentra – a giudizio dell'autore – eccessivamente sulla questione numerica, l'opinione della Bozza<sup>68</sup> sarebbe quella che meglio si adatterebbe alle fonti, collocando l'apparizione del tribunale intorno alla metà del III sec. a.C. Ribas-Alba ritiene, infatti, che le ragioni che spiegano l'apparizione dei centumviri risiede-

<sup>61</sup> F. LA ROSA, «Decemviri» e «Centumviri», in *Labeo* 4 (1985) 14 ss.

<sup>62</sup> W. KUNKEL, *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahren in vorsullanischer Zeit* (München 1962) 115 ss.

<sup>63</sup> J. M. KELLY, *Studies in the Civil Judicature of the Roman Republic* (Oxford 1976) 1 ss.

<sup>64</sup> M. WLASSAK, s.v. «Centumviri», in *PW RE* III.2 (Stuttgart 1899) 1935.

<sup>65</sup> RIBAS-ALBA, *La desheredation injustificada* cit. 148.

<sup>66</sup> G. I. LUZZATTO, *Procedura civile romana* II (Bologna 1948) 240 ss.

<sup>67</sup> O. BEHREND, *Die römische Geschworenenverfassung* (Göttingen 1970) 103 ss.

<sup>68</sup> F. BOZZA, *Sulla competenza dei centumviri* (Napoli 1928) 1 ss.

rebbero – come precedentemente esposto – nel consolidarsi, nel III sec. a.C., della libertà di testare, fenomeno particolare all'interno dell'ambito successorio<sup>69</sup>, che avrebbe determinato la necessità di un nuovo organo giudicante che si occupasse della materia ereditaria, rilevantissima da un punto di vista pubblico, tanto da imporre la natura collegiale del medesimo.

In merito ai rapporti tra *hereditatis petitio* e *querela inofficiosi testamenti*<sup>70</sup>, Ribas-Alba precisa che la prima sarebbe stata esercitata dall'erede civile che reclamava il patrimonio contro i possessori dei beni ereditari, mentre la *q.i.t.* avrebbe rappresentato l'azione proposta da un parente del *de cuius*, che poteva anche non essere erede civile, con cui si impugnava l'istituzione di erede contenuta nel testamento, chiedendo la rescissione del medesimo, limitatamente all'istituzione attaccata. Alla luce di queste differenze, preliminarmente indicate, non sembra – a giudizio dell'autore – sostenibile l'ipotesi di una *querela* come incidente dell'*hereditatis petitio*. Ribas-Alba ritiene, infatti, che la *querela* venisse perorata autonomamente dinanzi al tribunale dei centumviri<sup>71</sup>, mediante una *legis actio per sponsionem*, mentre – a partire dal Principato – la *querela* poteva essere proposta anche in sede di *cognitio extra ordinem*. Infine, lo studioso rileva l'esistenza della *q.i.t.* sin dal I sec. a.C., secondo quanto si apprende da Cic. *Verr.* 2.1.107 e l'azione sarebbe, pertanto, anteriore alla *bonorum possessio classica*<sup>72</sup>.

### 3. I fautori dell'origine pretoria: Wlassak, La Pira e Voci

La tesi dell'origine pretoria della *q.i.t.* ha avuto, dal canto suo, non pochi sostenitori. Wlassak<sup>73</sup>, ad esempio, si era orientato per un'origine relativamente recente dell'azione d'inofficiosità, temporalmente collocata non oltre l'epoca augustea. Nata

<sup>69</sup> RIBAS-ALBA, *La desheredation injustificada* cit. 155 ss.

<sup>70</sup> RIBAS-ALBA, *La desheredation injustificada* cit. 160.

<sup>71</sup> RIBAS-ALBA, *La desheredation injustificada* cit. 165 ss.

<sup>72</sup> RIBAS-ALBA, *La desheredation injustificada* cit. 172.

<sup>73</sup> WLASSAK, s.v. «Centumviri» cit. 1944. Si veda, peraltro, anche ID., *Römische Prozessgesetze I* (Leipzig 1888) 214 ss.

come incidente della petizione di eredità, la *querela* sarebbe stata successivamente accolta nell'ambito del *ius honorarium*, di cui avrebbe seguito il procedimento formulare, stante l'allusione, nei frammenti giustiniani, del giudice unico quale punto di riferimento nella decisione relativa all'inefficienza: l'azione sarebbe stata introdotta da una *sponsio preiudicialis*. Von Woess sviluppa la tesi del Wlassak, sostenendo anch'egli un'origine pretoria della *q.i.t.*<sup>74</sup>. In particolare, il pretore avrebbe concesso, di volta in volta, la *bonorum possessio contra tabulas* ai prossimi congiunti del *de cuius*, diseredati o preteriti ingiustamente. Il procedimento si sarebbe svolto dinanzi al pretore o delegato ai centumviri, previa *sponsio praeiudicialis* condizionata all'inefficienza del testamento.

Ancora. La Pira affronta il tema della *querela inofficiosi testamenti* nell'ambito del ben noto lavoro monografico dedicato alla successione ereditaria intestata e contro il testamento in diritto romano<sup>75</sup>. L'autore pone i vincoli parentali al centro delle considerazioni afferenti la disciplina delle vocazioni ereditarie intestate, individuando il ruolo dominante della famiglia agnaticia per l'epoca più antica<sup>76</sup> e il vincolo di parentela naturale per il periodo successivo<sup>77</sup>, così come tutelato dal pretore, dal *ius civile novum* e dal diritto giustiniano.

La *q.i.t.* rappresenterebbe, in tal senso, lo strumento concesso a tutela delle vocazioni ereditarie dei più prossimi parenti, concepite come diritti soggettivi di carattere necessario<sup>78</sup> e la cui base sarebbe da ricercare nel rapporto di parentela naturale, giuridicamente riconosciuto dal pretore. Tale rapporto avrebbe trovato, peraltro, compiuta realizzazione con l'inserzione nel sistema successorio della classe dei *cognati*: la circostanza deporrebbe, pertanto, per l'origine pretoria della stessa *querela*, giacché azione

<sup>74</sup> F. VON WOESS, *Das römische Erbrecht und die Erbanwärter* (Berlin 1911) 178 ss.

<sup>75</sup> G. LA PIRA, *La successione ereditaria intestata e contro il testamento in diritto romano* (Firenze 1930) 412 ss.

<sup>76</sup> LA PIRA, *La successione ereditaria* cit. 1 ss.

<sup>77</sup> LA PIRA, *La successione ereditaria* cit. 227 ss.

<sup>78</sup> LA PIRA, *La successione ereditaria* cit. 412.

posta a tutela degli interessi del vincolo parentale naturale. In seguito, l'azione sarebbe stata recepita dal diritto civile attraverso la *lex Glitia*, definita dallo stesso autore come misteriosa. La Pira ritiene che l'origine pretoria dell'azione d'inofficiosità sarebbe testimoniata dalla spettanza della *querela* ai prossimi parenti sulla base del semplice rapporto di parentela, dal fatto che i parenti siano legittimati all'azione secondo l'ordine caratteristico delle vocazioni ereditarie pretorie, dalla conformità strutturale dell'azione con la *bonorum possessio contra tabulas* del patrono, dall'identità di alcuni punti tra *b.p.c.t.* dei liberi e *q.i.t.*<sup>79</sup>.

L'autore sostiene che in origine la *querela* si sarebbe sviluppata evolvendosi dalla *bonorum possessio cum re* che il pretore concedeva ai parenti prossimi, diseredati o preteriti, contro gli eredi civili ai quali negava la *legis actio*<sup>80</sup>. A testimonianza di ciò, La Pira propone lo studio di Val. Max. 7.7.5, in cui è descritto il provvedimento adottato dal pretore Calpurnio Pisone: egli concesse la *bonorum possessio* al padre naturale, denegando l'azione agli eredi testamentari istituiti dal figlio dato in adozione. Il pretore, prima di attribuire il possesso dei beni ereditari, avrebbe demandato *extra ordinem* ad un suo commissario la *querela* deferitagli dall'escluso. Il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi in merito all'inofficiosità del testamento che, se acclarata, avrebbe determinato la concessione della *b.p.* Tuttavia, tale pronuncia non poteva intaccare la validità del testamento, obiettivo che venne realizzato solo quando l'azione venne recepita dal *ius civile*<sup>81</sup>.

In merito al *color insaniae*, La Pira sostiene che esso non abbia alcun rilievo giuridico nel diritto classico, poiché la *querela* classica non mira all'apertura della successione intestata, ma esclusivamente a rimuovere l'*iniuria* arrecata col testamento ai prossimi parenti secondo le modalità sopra esposte. Tuttavia, a questa concezione classica se ne sostituirebbe un'altra nel diritto postclassico, avente a fondamento proprio il *color insaniae* che

<sup>79</sup> LA PIRA, *La successione ereditaria* cit. 413.

<sup>80</sup> LA PIRA, *La successione ereditaria* cit. 414 ss.

<sup>81</sup> LA PIRA, *La successione ereditaria* cit. 415.

“da mera giustificazione retorica viene elevato a vera ragione giuridica della nullità del testamento”<sup>82</sup>. Conseguenze del cambiamento furono che l’azione sarebbe stata in quell’epoca indirizzata all’annullamento del testamento ed all’apertura della successione *ab intestato* e di essa avrebbero beneficiato, pertanto, esclusivamente i successibili legittimi.

Con riguardo alla struttura processuale<sup>83</sup> della *querela*, La Pira ritiene che originariamente essa sarebbe consistita nell’attribuzione della *bonorum possessio sine lege*, preceduta da una *causae cognitio*. Successivamente, la *causae cognitio* avrebbe dato luogo ad un processo di cognizione vero e proprio e la *b.p.* concessa solo *litis ordinandae gratia*: l’attribuzione effettiva dei beni sarebbe pertanto dipesa dall’esito del giudizio sull’inofficiosità del testamento. Le forme processuali sono quelle dell’*agere per sponsionem* presso i centumviri e della *extraordinaria cognitio*. La *q.i.t.* sarebbe, in epoca classica, un’azione autonoma ed indipendente dalla *hereditatis petitio* o dall’*interdictum quorum bonorum*, mentre in epoca postclassica e giustiniana essa si presenterebbe normalmente, ma non necessariamente, come *hereditatis petitio* qualificata<sup>84</sup>.

Il tema della *q.i.t.* è affrontato dal Voci nella parte speciale del ben noto trattato dedicato al diritto ereditario romano<sup>85</sup>. L’autore premette al paragrafo introduttivo del tema che qui interessa, la trattazione dell’istituzione e della diseredazione, così come disciplinate dal diritto civile e pretorio, nonché le innovazioni introdotte da Giustiniano<sup>86</sup>. Quindi, l’autore affronta la riflessione relativa alla *q.i.t.*, analizzandone partitamente il regime sostanziale e processuale. Voci definisce la *q.i.t.* come “l’azione con cui taluno, appartenente alla cerchia dei parenti più stretti del testatore, credendosi ingiustamente diseredato o trascurato nel testamento, ne impugna la validità, con la conseguenza che,

<sup>82</sup> LA PIRA, *La successione ereditaria* cit. 417.

<sup>83</sup> LA PIRA, *La successione ereditaria* cit. 498 ss.

<sup>84</sup> LA PIRA, *La successione ereditaria* cit. 500.

<sup>85</sup> VOCI, *Diritto ereditario* cit. 363 ss.

<sup>86</sup> VOCI, *Diritto ereditario* cit. 339 ss.



negato valore alle disposizioni in esso contenute, si apre la successione *ab intestato*<sup>87</sup>. La nozione di testamento inofficioso è nota, sostiene Voci, già nell'anno 70, quando Cicerone ne fa menzione nella seconda orazione contro Verre (Cic. *Verr.* 2.1.107<sup>88</sup>) ed attuata, in un primo tempo, dal pretore<sup>89</sup>. È dell'anno 52 a.C. il riferimento all'attacco di un testamento inofficioso *apud centumviros*, ad opera di Val. Max. 7.7.2, brano che, a giudizio di Voci, testimonia per l'epoca l'esistenza della *q.i.t.*

Lo studioso procede con l'elencare coloro i quali hanno diritto a ricevere *mortis causa* una quota del patrimonio del testatore: figli, genitori, fratelli e sorelle. Le classi sono in rapporto di reciproca esclusione: la presenza di appartenenti alla precedente esclude gli appartenenti alla successiva. Inoltre, Voci precisa che – con riguardo alla *querela* – sussiste un particolare rapporto tra la successione *ab intestato* e la successione necessaria. La *q.i.t.*, infatti, fa cadere il testamento e, così facendo, determina l'apertura della successione *ab intestato*. L'erede necessario che la esperisce deve, pertanto, anche poter far valere il suo diritto alla successione *ab intestato*, poiché – se così non fosse – egli con la propria azione invaliderebbe il testamento e altri conseguirebbe l'eredità<sup>90</sup>. L'erede necessario ha diritto di conseguire la *portio debita*, cioè la quarta parte di ciò che gli sarebbe spettato se si fosse aperta la successione *ab intestato*. Se, però, il congiunto non ha meritato, il testatore non ha il dovere di attribuire la *portio* e, inoltre, può esimersi dal lasciarla qualora ritenga di meglio tutelare gli interessi dell'erede necessario con un mezzo diverso rispetto all'istituzione diretta. Si parla in proposito di *exheredatio bona mente facta*, come già aveva precisato Glück<sup>91</sup>. Il testamento è inoffi-

<sup>87</sup> VOCI, *Diritto ereditario* cit. 364.

<sup>88</sup> Cfr. *infra* capitolo secondo nt. 20.

<sup>89</sup> Ciò sarebbe testimoniato da Val. Max. 7.7.5 (*supra* nt. 7) che – come già menzionato – ricorda una *egregia constitutio* di Calpurnio Pisone con la quale si negava la *hereditatis petitio* agli eredi, mentre si concedeva al padre dell'ereditando la *bonorum possessio*.

<sup>90</sup> VOCI, *Diritto ereditario* cit. 369 ss.

<sup>91</sup> GLÜCK, *Commentario* cit. 539 ss.

cioso quando all'erede necessario è ingiustamente negata la *portio debita*, violandosi – in tal caso – l'*officium pietatis*. L'accusa di inofficiosità è, a giudizio dell'autore, anch'essa particolarmente grave, poiché attacca la rispettabilità del *de cuius*, condannandone la memoria. È in questo contesto, dunque, che nascerebbe il *color insaniae*, espediente che serve a “velare una brutta realtà”<sup>92</sup>. In tal senso, l'*insania* è una finzione utile a coprire il fatto intrinsecamente grave dell'inofficiosità, che permane l'unica circostanza che deve essere concretamente accertata mediante l'esame dei rapporti tra il testatore e l'erede necessario. In particolare, Voci precisa che i centumviri si trovarono a decidere *in accordo* al *color*, quando si ravvisava la necessità di far cadere l'intero testamento; e a decidere *nonostante esso*, quando criteri sostanziali portavano verso altre soluzioni<sup>93</sup>.

La *q.i.t.*, sostiene infine Voci, avrebbe avuto funzione rescisoria, determinando l'apertura della successione *ab intestato*, con la conseguenza che l'erede unico consegue l'intero asse, mentre il coerede l'intera quota e non semplicemente il quarto dovuto.

### 3.1. La dottrina più recente

Più di recente è stato Gagliardi a sostenere l'origine pretoria della *q.i.t.* Lo studioso accoglie l'idea della natura anche petitoria, non solo rescisoria, della *q.i.t.*, così come messa in luce da Marrone e Di Lella<sup>94</sup>. La tesi sarebbe, a suo avviso, confermata da diversi testi, quali Quint. *inst. or.* 7.4.11, Plin. *ep.* 6.33.2, Val. Max. 7.7.2, D. 5.2.8.8 (Ulp. 14 *ad ed.*), D. 5.2.8.13 (Ulp. 14 *ad ed.*), D. 5.2.19 (Paul. 2 *quaest.*). In merito alle origini della *querela*, Gagliardi – dopo aver ricordato la tesi pretoria di Wlassak – sostiene che le fonti in nostro possesso depongono contro una

<sup>92</sup> VOCI, *Diritto ereditario* cit. 373 ss.

<sup>93</sup> VOCI, *Diritto ereditario* cit. 374 ss. I principali testi esaminati dall'autore sono D. 5.2.3-5 (Marcell. 3 *dig.*); la nota di Paolo apposta al frammento di Scevola (3 *resp.*) D. 5.2.13; D. 5.2.17.1 e 5.2.19 (Paul. 2 *quaest.*); D. 5.2.2 (Marcian. 4 *inst.*); D. 32.36 (Claud. *not. ad Scaev.* 18 *dig.*).

<sup>94</sup> L. GAGLIARDI, *Decemviri e Centumviri. Origini e competenze* (Milano 2002) 258 ss.

derivazione della *q.i.t.* dalla *bonorum possessio contra tabulas*. Ciò si evincerebbe da Val. Max. 7.7.5 e D. 37.4.8 pr. (Ulp. 40 *ad ed.*), poiché in essi emergerebbe la rinunzia, da parte del pretore, a giudicare dei testamenti inofficiosi, lasciati – tranne rari ed eccezionali casi – alla competenza centumvirale. Solo successivamente, sarebbe sorta la *bonorum possessio contra tabulas*<sup>95</sup>, “quando ormai i giudizi centumvirali sull’inofficiosità dei testamenti erano diventati l’anima dell’evoluzione del diritto ereditario romano”<sup>96</sup>. Tuttavia, precisa l’autore, la circostanza di negare una diretta discendenza della *querela* dalla *b.p.c.t.* non implica il disconoscere il ruolo determinante svolto dal pretore nell’origine dell’azione. Presso di lui, infatti, si svolgeva la fase *in iure* del procedimento ed era proprio il pretore ad ammettere il querelante all’azione dinanzi il collegio centumvirale. A quest’ultimo, peraltro, era attribuito un potere sconosciuto a qualunque altro giudice dell’*ordo iudiciorum privatorum*: i centumviri potevano, infatti, derogare al *ius civile*, poiché – concretamente – annullavano un testamento valido per il diritto civile<sup>97</sup>. Questo potere sarebbe stato espresso anche in precedenza dal collegio centumvirale, al quale deve attribuirsi, a giudizio di Gagliardi, anche l’introduzione della necessaria diseredazione nei confronti dei *sui*, pena la nullità del testamento redatto<sup>98</sup>. Sarebbe stato lo stesso Giustiniano a tramandarne il ricordo in C. 6.28.4.2 (a. 531), ove si afferma che *centumviri: scimus etenim antea simili modo et filium et alios omnes inter ceteros exheredatos scriber esse concessum, cum etiam centumviri aliam differentiam introduxerunt*. Benché non si abbia contezza della data d’introduzione del principio, esso si troverebbe affermato già al termine del processo di Anneo Carseolano svoltosi nel 52 a.C.<sup>99</sup> (Val. Max. 7.7.2). Origine centumvirale avrebbe avuto anche la successione intestata dei figli alla propria madre, nella loro qualità di figli e

<sup>95</sup> GAGLIARDI, *Decemviri* cit. 266 ss.

<sup>96</sup> GAGLIARDI, *Decemviri* cit. 268.

<sup>97</sup> GAGLIARDI, *Decemviri* cit. 271 ss.

<sup>98</sup> GAGLIARDI, *Decemviri* cit. 272.

<sup>99</sup> Cfr. *supra* nt. 34 ed *infra* capitolo terzo nt. 4.

non di agnati, regola successivamente accolta dal *ius civile* con il senatoconsulto Orfiziano. A sostegno della propria tesi, Gagliardi ricorda Quint. *inst. or.* 4.2.5, 4.1.11, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.27. È in questo contesto, sostiene l'autore, che va inquadrata la nascita della *q.i.t.*, nel corso della quale i centumviri non si sarebbero limitati ad aprire la successione intestata, ma avrebbero deciso anche in merito alla titolarità dei beni, stabilendo chi dovesse divenire erede del *de cuius*<sup>100</sup>. In particolare, “i centumviri, dopo aver annullato un testamento, non aprivano la successione intestata secondo le regole del *ius civile*, bensì aprivano una successione basata su regole particolari, nuove, diverse. Addirittura si osserva che il collegio centumvirale coglieva l'occasione delle contese testamentarie per aprire la successione intestata e anche lì impone quegli stessi principi che andavano imponendo nelle contese ereditarie che già in partenza si presentavano come *ab intestato*. Sorgeva e compariva per la prima volta in questa formula non codificata, ma affidata al completo arbitrio e alla libertà centumvirali, il principio moderno, che non si considera classico, della successione necessaria materiale e quello della quota di riserva dell'eredità”<sup>101</sup>. In altri casi, invece, i centumviri avrebbero attribuito l'eredità sulla base di regole diverse da quelle da loro stessi stabilite, come avveniva quando tutelavano le aspettative successorie dei *cognati*, rispetto ai quali contemperavano la considerazione dell'officiosità con la volontà dell'ereditando, tramite un confronto comparativo tra l'erede istituito e il querelante (Quint. *inst. or.* 3.10.3). Alla luce di tali considerazioni, Gagliardi nega risalente rilevanza al *color insanaie*, di cui evidenzia, peraltro, l'assenza nelle fonti per il periodo tardo-repubblicano e nel dibattito tra letterati e giuristi. L'autore ravvisa, al contrario, il fondamento delle decisioni centumvirali nell'equità, che avrebbe indotto il collegio a ritenere inofficiosi i testamenti nei quali erano stati esclusi i più stretti congiunti<sup>102</sup>.

---

<sup>100</sup> GAGLIARDI, *Decemviri* cit. 278.

<sup>101</sup> GAGLIARDI, *Decemviri* cit. 279.

<sup>102</sup> GAGLIARDI, *Decemviri* cit. 287 ss.

## CAPITOLO SECONDO

### TAMQUAM PATER DEMENS FUISSET. ESEGESI DI D. 29.2.60 (IAV. 1 EX POST. LAB.): L'ASSERITA FOLLIA DEL TESTATORE

SOMMARIO: 1. D. 29.2.60 (Iav. 1 *ex post. Lab.*). – 2. D. 5.2.8.9 (Ulp. 14 *ad ed.*).  
– 3. *Pauli Sent.* 4.5. – 4. Primi spunti di riflessione sul meccanismo della  
finzione della follia.

#### 1. D. 29.2.60 (Iav. 1 *ex post. Lab.*)

È noto che le prime ed esplicite menzioni del testamento inofficioso a noi note sono conservate in due fonti di ambiente retorico<sup>1</sup>, la più antica delle quali risale al 70 a.C.<sup>2</sup>. In ambito tecnico-giuridico, viceversa, ancorché si discuta su quale possa essere considerato il più risalente riferimento al regime dell'inofficiosità presente nelle fonti<sup>3</sup>, le prime attestazioni concernenti la *querela* sono state individuate a cavallo tra il I e il II sec. d.C.<sup>4</sup>.

A me sembra, al contrario, che anche per quanto riguarda le testimonianze strettamente giuridiche, esista un testo giurispru-

---

<sup>1</sup> Mi riferisco ovviamente a Cic. *Verr.* 2.1.107 e a Quint. *inst. or.* 9.2.9. Quest'ultima fonte è retrodatabile, con riguardo al suo riferimento alla *querela*, al I sec. a.C. poiché Quintiliano fa menzione del testamento inofficioso, riportando una frase pronunciata in giudizio da Asinio Pollione (76 a.C.-4 d.C.). Su questa fonte mi soffermerò nel capitolo quarto § 3.

<sup>2</sup> Cic. *Verr.* 2.1.107: cfr. N. MARINONE, *Cronologia Ciceroniana* (Roma 1997) 67.

<sup>3</sup> DI LELLA, *Querela inofficiosi* cit. 14 nt. 29.

<sup>4</sup> Viene in considerazione un rescritto di Traiano, valutato da DI LELLA, *Querela* cit. 14 nt. 29 come afferente al regime del testamento inofficioso non ancora esitato in quello della *q.i.t.* vera e propria. Il rescritto è citato in D. 5.3.7 pr. (Ulp. 14 *ad ed.*) sul quale si veda con maggiore approfondimento *infra* medesimo capitolo nt. 11.

denziale, sino ad oggi forse non adeguatamente preso in considerazione dalla dottrina, che potrebbe consentire di retrodatare le attestazioni concernenti la formazione (e la relativa discussione tra i giuristi) di quel particolarissimo meccanismo di attacco al testamento costituito dalla *q.i.t.* Il frammento che si esaminerà, ci riporta infatti, quanto meno, a cavallo tra il primo secolo avanti e il primo dopo Cristo: con ciò confermando il dato attestato dalle fonti retoriche richiamate in apertura.

Il testo in questione è D. 29.2.60 (Iav. 1 *ex post. Lab.*) e tratta il caso di una eredità omessa sulla base della asserita follia del *de cuius* (riconosciuto poi sano di mente), vicenda con la quale si confrontò – primo fra tutti – Labeone:

D. 29.2.60 (Iav. 1 *ex post. Lab.*): *Filium emancipatum pater solum heredem instituit et, si is heres non esset, servum liberum et heredem esse iusserat: filius, tamquam pater demens fuisset, bonorum possessionem ab intestato petit et ita hereditatem possedit. Labeo ait, si probaretur sana mente pater testamentum fecisse, filium ex testamento patri heredem esse. Hoc falsum puto: nam filius emancipatus cum hereditatem testamento datam ad se pertinere noluit, continuo ea ad substitutum heredem transit nec potest videri pro herede gessisse, qui ut hereditatem omitteret, ex alia parte edicti possessionem bonorum petat. Paulus: et Proculus Labeonis sententiam improbat et in Iavoleni sententia est<sup>5</sup>.*

Il frammento è, a mio modo di vedere, particolarmente ricco di suggestioni.

Un figlio emancipato istituito nel testamento non adisce l'eredità ma, al contrario, chiede la *bonorum possessio ab intestato*<sup>6</sup>,

<sup>5</sup> Il frammento è stato studiato prevalentemente nell'ambito del *pro herede gerere*: C. BEDUSCHI, *Hereditatis aditio. I. L'accettazione dell'eredità nel pensiero della giurisprudenza romana classica* (Milano 1976) 144 nt. 5, 161 nt. 9, 181 ss., 212, 234 nt. 12; L. VACCA, *In tema di bonorum possessio contra tabulas*, in *BIDR* 80 (1977) 169 nt. 32; F. MERCOGLIANO, *Actiones ficticiae. Tipologie e datazione* (Napoli 2001) 111 ss., 117, 143.

<sup>6</sup> DI LELLA, *Querela* cit. 62 ss. ritiene, analizzando il frammento, che "la presenza nell'editto di una clausola relativa ai *liberi* è chiaramente implicata dalla decisione di

come se il testamento fosse stato redatto da un folle (*tamquam pater demens fuisset*). Il frammento in esame è, sul punto, ben chiaro: non si tratta del testamento di un folle vero e proprio (il testamento sarebbe stato nullo in radice), ma assimilabile ad esso.

Il figlio emancipato – che, è bene sottolineare, era stato istituito erede – chiede ed ottiene dal pretore la *b. p. sine tabulis*, non evidentemente quella *contra tabulas*: il che è ovvio.

Meno ovvio è invece il motivo per cui il medesimo figlio emancipato non adisce l'eredità in base al testamento che lo istituiva *solus heres* (ancorché con un sostituto<sup>7</sup>). È ipotizzabile che il patrimonio fosse stato disperso in manomissioni e/o altre disposizioni a titolo particolare tali da indurre il figlio a cercare di ottenere i beni *ab intestato*, piuttosto che adire un'eredità gravemente diminuita nel suo ammontare<sup>8</sup> o, più semplicemente, che il figlio desiderasse entrare nel possesso dei beni intestati in modo tale da non pagare i legati<sup>9</sup>. L'emancipato, peraltro, isti-

---

Labeone". L'autore, tuttavia, non scorge nel caso prospettato dal giurista alcun indizio di inofficiosità.

<sup>7</sup> Sul tema della sostituzione rinvio in generale all'ampia monografia di G. FINAZZI, *La sostituzione pupillare* (Napoli 1997) *passim*.

<sup>8</sup> Che possa essere proprio questa la motivazione che spinge l'istituito a rifiutare la delazione testamentaria, si desume da un frammento di Ulpiano (D. 5.2.8.9) – *infra* analizzato (§ 2) – che, discorrendo della impossibilità, per il figlio istituito, di attaccare il testamento per l'inofficiosità nel caso in cui il patrimonio ereditario sia diminuito, nel suo ammontare, dalle manomissioni disposte dal *de cuius*, precisa che tale possibilità residua al figlio emancipato istituito con un sostituto. Mi sembra che il giurista legghi, in tale maniera, l'ipotesi della dispersione del patrimonio in manomissioni con l'attacco al testamento da parte del figlio emancipato istituito con un sostituto (fattispecie del tutto coincidente con quella affrontata da Labeone). Inoltre, la deduzione si può trarre logicamente: se all'epoca di Labeone era già operante la *lex Falcidia*, gli eredi era tutelati rispetto alla dispersione del patrimonio in legati, potendo – come noto – chiedere la riduzione degli stessi. Era probabile, dunque, che l'eredità fosse stata dispersa *aliunde*.

<sup>9</sup> Non erano certamente rari i casi di istituiti che, omessa l'eredità, cercavano di ottenere il possesso dei beni *ab intestato* in modo tale da non pagare i legati o non dare, in ogni caso, adempimento alle disposizioni a titolo particolare. In tal senso si spiega la previsione edittale introdotta dal pretore e relativa alla tutela delle volontà del testatore (di cui ampiamente in D. 29.4, *si quis omissa causa testamenti ab intestato*

tuito erede nel testamento paterno, non avrebbe potuto impetrare, come ricordato, la *bonorum possessio contra tabulas*<sup>10</sup>, se non ove fosse stato presente un altro soggetto legittimato a richiederla: in assenza, rimaneva a disposizione dell'istituito emancipato solo la *bonorum possessio ab intestato*.

Il figlio si rivolge, dunque, al pretore per ottenere la *bonorum possessio ab intestato* sostenendo che il *de cuius* fosse come da considerarsi un *demens*. La richiesta viene accolta (*filius [...] bonorum possessionem ab intestato petit et ita hereditatem possedit*) e ciò pone, evidentemente, il problema di capire come il pretore – in presenza di un valido testamento – abbia potuto concedere una *bonorum possessio* che ne presuppone l'inesistenza. Mi sembra evidente che, nel caso in questione, la decisione del pretore si sia basata sull'asserita follia del *de cuius*, poiché solo accogliendo per vero lo stato di alterazione mentale paterna, sostenuto dal figlio, venuto meno il testamento per assenza – in capo al *de cuius* – della *testamenti factio*, il pretore medesimo avrebbe potuto assegnare il possesso bonitario *sine tabulis* al richiedente, che – essendo emancipato – non poteva certo acquistare *ab intestato* per via civilistica.

Lo schiavo, tuttavia, la cui libertà e possibilità di succedere nell'eredità, avendo il primo istituito rinunciato (*filium emancipatum pater solum heredem instituit et, si is heres non esset, servum liberum et heredem esse iusserat*), dipende proprio dalla validità del testamento, agisce in giudizio per veder riconosciuto il suo diritto alla libertà e all'eredità. Due sono, a mio giudizio, le possibili strade processuali percorribili dallo schiavo liberato ed istituito erede nel testamento in esame.

---

*vel alio modo possideat hereditatem*) e per la quale era prevista una pena per chi, fraudolentemente, non adisse l'eredità ed ottenesse in altro modo il possesso dei beni ereditari. Era, dunque, possibile che la dispersione del patrimonio non fosse grave, ma il figlio avesse agito in modo tale da beneficiare di una eredità non gravata da alcun onere. Sulla *omissio causa testamenti* si veda *infra* medesimo paragrafo.

<sup>10</sup> L'esistenza della *bonorum possessio contra tabulas* nel periodo in questione è chiaramente attestata dallo stesso Labeone in D. 37.4.8.11 (Ulp. 40 *ad ed.*). Si veda DI LELLA, *Querela* cit. 63.



Egli avrebbe potuto, infatti, in primo luogo, proporre una *causa liberalis* nella quale affermare di essere libero *ex testamento*. In effetti, il figlio emancipato ha conseguito esclusivamente il possesso bonitario dei beni, non una sentenza dichiarativa di invalidità del testamento: quest'ultimo, dunque, è ancora civilmente valido e ciò consente al manomesso di rivendicare la propria condizione di liberto, in ragione della rinuncia del primo istituito. In seguito all'esperienza dell'azione, sembra potersi ipotizzare il sorgere, in via incidentale, della questione di validità del negozio *mortis causa* e lo schiavo riesce a dimostrare che il *de cuius* era sano di mente al momento della redazione dell'atto<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> La fattispecie, caratterizzata dall'intrecciarsi di cause connesse tra loro, seppur indipendenti, è destinata a divenire un *topos* nell'ambito della disciplina della *q.i.t.* Frequenti saranno, infatti, gli interventi imperiali in tema di pendenza tra una *causa liberalis* e il giudizio di inofficiosità. Uno dei brani più noti in proposito è il già richiamato (nt. 4) D. 5.3.7 pr.-2 (Ulp. 14 *ad ed.*) che è bene approfondire: *si quis libertatem ex testamento sibi competisse dicat, non debet iudex de libertate sententiam dicere, ne praeiudicium de testamento cognituro faciat: et ita senatus censuit: sed et divus Traianus rescripsit differendum de libertate iudicium, donec de inofficioso iudicium aut inducatur aut finem accipiat. Ita demum autem sustinentur liberalia iudicia, si iam de inofficioso iudicium contestatum est: ceterum si non contestetur, non exspectantur liberalia iudicia: et ita divus Pius rescripsit. Nam cum quidam Licinnianus de statu suo quaestionum patiebatur et, ne maturius pronuntiaretur de condicione sua, nolebat ad liberale iudicium ire, dicens suscepturum se de inofficioso testamento iudicium et petiturum hereditatem, quia libertatem et hereditatem ex testamento sibi defendebat: divus Pius ait, si quidem possessor esset hereditatis Licinnianus, facilius audiendum, quoniam esset hereditatis nomine iudicium suscepturus et erat in arbitrium eius, qui se dominum esset dicit, agere de inofficioso testamento iudicium. Nunc vero sub obtentu iudicii de inofficioso testamento ab ipso Licinniano non suscepti per quinquennium non debere moram fieri servituti. Plane summatim aestimandum iudici concessit, an forte bona fide imploretur iudicium de testamento: et si id deprehenderit, praestituendum modicum tempus, intra quod si non fuerit contestatum, iubeat iudicem libertatis partibus suis fungi. Quotiens autem quis patitur controversiam libertatis et hereditatis, sed se non ex testamento liberum dicit, sed alias vel a vivo testatore manumissum, non debere impediri liberalem causam, licet iudicium de testamento moveri speretur, divus Pius rescripsit: adiecit plane in rescripto, dummodo praedicatur iudici liberalis causae, ne ullum adminiculum libertatis ex testamento admittat.* Il frammento esordisce precisando il contenuto del rescritto di Antonino Pio. I giudizi in cui si controverte sulla libertà sono sospesi solo se il giudizio sul testamento inofficioso sia già stato istituito; in caso contrario, non vi sarà alcuna sospensione. È evidente che la rilevanza della pendenza delle due cause presupponeva che il giudizio concernente la libertà dipendesse dal riconoscimento della validità del testa-

È altresì ipotizzabile (e forse con maggiore verosimiglianza) che il manomesso abbia esercitato direttamente una *hereditatis petitio*. In effetti, il primo erede rinuncia e chiede ed ottiene la *bonorum possessio ab intestato*. Tuttavia, per il diritto civile, il testamento è valido e, dunque, in base ai principi generali in tema di disciplina ereditaria, il sostituto diviene libero, erede e legittimato all'esercizio della petizione di eredità per conseguire i beni, nell'i-

---

mento, poiché – in caso contrario – sarebbero contestualmente cadute l'istituzione di erede e la manomissione. Lo *status* di Licinniano è oggetto, dunque, di contestazione, presumibilmente da parte degli eredi legittimi che, insieme, miravano a conseguire l'eredità agendo *de inofficioso*. Licinniano vorrebbe procrastinare il giudizio sulla libertà e afferma in proposito che si trovava in procinto di affrontare il giudizio d'inofficiosità ed esperire l'*hereditatis petitio*. Licinniano è libero ed erede in base ad un testamento, ma non ha il possesso dei beni se lui stesso si dichiara sul punto di rivendicarli e vuole, dunque, che non si giudichi troppo celermente sulla *causa liberalis*, con il probabile intento di salvare, in ogni caso, la manomissione [se il testamento è dichiarato inofficioso dopo cinque anni, le manomissioni sono, infatti, salve: D. 5.2.8.17 (Ulp. 14 *ad ed.*)]. Antonino Pio teme che si tratti di una tecnica dilatoria e stabilisce che, sotto il pretesto del giudizio di inofficiosità, non si debba tardare di oltre cinque anni la *causa liberalis*. È, peraltro, precisato che se Licinniano fosse stato possessore dei beni, *facilius audiendum*, poiché in tal caso sarebbe spettato a chi dichiarava essere suo *dominus* agire per l'inofficiosità. L'imperatore risolve la situazione delegando al giudice di valutare *summatim* se l'azione d'inofficiosità fosse stata richiesta in buona fede [sull'istituto del *summatim cognoscere* si vedano B. BIONDI, s.v. "Cognitio summaria", in *NNDI III* (1959) 436; E. VOLTERRA, *Istituzioni di diritto privato romano*<sup>1</sup> (Roma 1961) 305 ss., nonché D. SIMON, *Summatim cognoscere*, in *ZSS* 83 (1966) 158 ss.]. In caso di positivo riscontro, il giudice avrebbe dovuto fissare un termine, decorso il quale senza che il giudizio d'inofficiosità fosse stato incardinato, Antonino Pio avrebbe potuto ordinare al giudice di decidere sulla *causa liberalis*. Si rammenti che il frammento è particolarmente interessante, perché rappresenta l'evoluzione di alcune problematiche sorte già nel I sec. a.C. e testimoniate dal passo di Giavoleno. In quest'ultimo caso, un figlio cerca di ottenere un'eredità priva di qualunque onere, comprese le manomissioni. Tuttavia, la rinuncia all'eredità con contestuale richiesta della *bonorum possessio ab intestato* (adducendo la presunta follia del testatore) determina la contestazione del sostituto, libero ed erede, grazie alla quale è riconosciuta la validità del testamento. Sul brano si vedano RENIER, *Étude* cit. 199 ss.; M. MARRONE, *L'efficacia pregiudiziale della sentenza nel processo civile romano*, in *AUPA* 24 (1955) 62 nt. 115, 464, 501 nt. 58; G. IMPALLOMENI, *Le manomissioni mortis causa. Studi sulle fonti autoritative romane* (Padova 1963) 187 nt. 117; DI LELLA, *Querela* cit. 122 nt. 163; RIBAS-ALBA, *La desheredation injustificada* cit. 232 ss.; GAGLIARDI, *Decemviri* cit. 229; 231 nt. 295; 350 nt. 617. Da ultimo S. SCIORTINO, *Studi sulle liti di libertà nel diritto romano* (Torino 2010) 289 ss.

potesi in cui ovviamente non fossero già in suo possesso. Nel corso della petizione di eredità sarebbe stata sollevata dal figlio emancipato la questione della validità del testamento, risoltasi in favore del liberto che prova la sanità mentale del *de cuius*<sup>12</sup>.

Indipendentemente dalla strada processuale percorsa dal sostituto, accertata la validità del testamento, si pone un unico problema: capire chi, sulla base di esso, sia erede. Labeone ritiene che erede sia comunque il figlio istituito: una volta, infatti, stabilita la sanità mentale del *de cuius*, il testamento è perfetto. Nel ragionamento del medesimo Labeone, dunque, è evidente il rapporto tra sanità mentale e validità testamentaria, così come quello, simmetrico, tra *insania* e invalidità. Solo l'accertata follia del testatore può, infatti, permettere l'apertura della successione intestata (e la concessione pretoria della *b. p. sine tabulis* al figlio emancipato) in presenza di un testamento altrimenti perfetto.

Giavoleno, autore del frammento, e Proculo e Paolo, citati in esso, sono, invece, tutti concordi nel ritenere che l'eredità passi al sostituto, poiché impetrare la *bonorum possessio ab intestato* non può ritenersi un atto di gestione, una *pro herede gestio* che determina l'adizione dell'eredità. I giuristi ravvisano, infatti, presumibilmente, una *omissio hereditatis ex testamento* nell'affermazione mendace del figlio di essere il padre assimilabile (*tamquam*) ad un infermo di mente<sup>13</sup>.

Resta, tuttavia, un punto da chiarire: e certo di non poco momento.

Il figlio emancipato asseriva, infatti, allo scopo di colpire il testamento paterno, non già la follia *tout court* del genitore, bensì la sua assimilabilità al folle (*tamquam demens fuisset*): un meccanismo, evidentemente, del tutto analogo a quello della *querela*, come si evincerà anche sulla base dei frammenti in tema di inofficiosità che si esamineranno appresso.

<sup>12</sup> In tal senso, si veda già B. W. LEIST, in GLÜCK *Commentario alle Pandette* XXXVII-XXXVIII, II, trad. cur. C. Ferrini (Milano 1906) 125 anche se non sono esplicitate dall'autore le considerazioni che lo hanno indotto a ritenere che il sostituto abbia esercitato l'*hereditatis petitio*.

<sup>13</sup> LEIST, *Commentario* cit. 125.

Ma tale asserita *insania* del testatore viene, viceversa, su impulso dello schiavo istituito come sostituto nel medesimo testamento, affrontata nel conseguente processo (quale che esso sia) *dal punto di vista sostanziale*, di merito: se cioè il padre fosse o meno realmente folle. Infatti, una volta che quest'ultimo è riconosciuto essere sano, il testamento è perfettamente valido.

Vedremo, nel corso dell'indagine ora appena cominciata, quanto abbia pesato questa dialettica continua tra follia reale e follia solo strumentalmente asserita, nel concreto svolgersi e precisarsi del concetto stesso di inofficiosità.

Ma resta un interrogativo: attraverso quali meccanismi e grazie a quali motivazioni un organo giudicante romano dell'epoca labeoniana è giunto a deliberare la sanità mentale del *de cuius*, già scomparso, contro l'asserita follia dichiarata dal figlio?

Il tema va ora lasciato in sospeso: una proposta di soluzione al quesito, infatti, come si vedrà, potrà esser cercata solo al termine dell'indagine complessiva<sup>14</sup>, dopo, cioè, che si sarà meglio precisata quella dialettica tra la follia vera e quella solo strumentalmente asserita, che già emerge dal testo di Giavoleno dal quale abbiamo preso le mosse.

## 2. D. 5.2.8.9 (*Ulp. 14 ad ed.*)

Il caso esposto da Giavoleno, risalente all'età di Labeone, sembra, dunque, proprio collegabile ai meccanismi concernenti l'inofficiosità, tanto da poterne costituire – in qualche misura, almeno – un precedente. Ciò può sostenersi non solo alla luce dei meccanismi di asserzione della follia del testatore già evidenziati, ma anche dalla circostanza che due successivi frammenti giurisprudenziali, in questo caso esplicitamente relativi alla *q.i.t.* e che testimoniano una sorprendente affinità tra loro, affrontano un caso evidentemente assai simile a quello esposto da Giavoleno, se non coincidente.

---

<sup>14</sup> Cfr. *infra* capitolo quinto.

Si veda, innanzitutto:

D. 5.2.8.9 (Ulp. 14 *ad ed.*): *Quarta autem accipietur scilicet deducto aere alieno et funeris impensa: sed an et libertates quartam minuant, videndum est. et numquid minuant? nam si, cum quis ex asse heres institutus est, ideo non potest dicere inofficiosum, quia habet falcidiam, falcidia autem libertates non minuit: potest dici deductis libertatibus quartam ineundam. cum igitur placet quartam minui per libertates, eveniet ut, qui servos tantum habet in patrimonio suo, dando eis libertatem inofficiosi querellam excludat: nisi forte hic filius, si non fuit in potestate, a patre heres institutus merito omittit hereditatem et ad substitutum transmittens querellam inofficiosi instituet, vel ab intestato citra edicti poenam habeat hereditatem.*

Ulpiano sta illustrando le modalità con le quali viene calcolata la quarta parte, cioè quello spicchio di patrimonio ereditario che sarebbe spettato *ab intestato* al querelante, lasciata la quale si esclude la proponibilità – da parte del ricevente – della *q.i.t.* In proposito, Ulpiano ricorda che l'azione di inofficiosità è esclusa nel caso in cui il figlio sia stato istituito erede *ex asse*, poiché riceve comunque la quarta parte dei beni *ex lege Falcidia*. Tuttavia, il giurista precisa che le manomissioni diminuiscono il patrimonio ereditario e la quarta parte, perché – come noto – la legge Falcidia riduce i legati e non le manomissioni<sup>15</sup>. La quarta parte va, dunque, accettata dedotte le libertà; queste ultime, d'altro canto, possono diminuire la prima e chi ha solo schiavi nel proprio patrimonio, dando ad essi la libertà, escluderà l'esperibilità della *querela* nulla o poco lasciando all'istituito.

Tuttavia – ed è qui che Ulpiano sembra riprendere Giavoleno –, il figlio emancipato istituito erede dal padre che *merito omittit hereditatem*, contemporaneamente trasmette l'eredità al sostituto, ma può attaccare il testamento come inofficioso ed ot-

<sup>15</sup> VOCI, *Diritto ereditario romano. Volume secondo. Parte speciale. Successione ab intestato e successione testamentaria*<sup>2</sup> (Milano 1963) 755 ss.

tenere l'eredità *ab intestato*. Il testo sembrerebbe, pertanto, escludere – in via generale – il ricorso alla *q.i.t.* nel caso in cui il figlio sia stato istituito unico erede nel testamento, ricevendo – in tal guisa – la quarta parte del patrimonio ereditario, dedotti i debiti e le manomissioni. Tuttavia, vi è un caso che sfugge alla regola, rappresentato dal figlio emancipato istituito con un sostituto: al *filius* residua la possibilità di attaccare il testamento come inofficioso.

Ma osserviamo gli elementi comuni ai due frammenti di Giavoleno e Ulpiano: esistenza di un figlio non in potestà istituito erede che omette l'eredità stessa; il passaggio, in virtù dell'astensione, della delazione al sostituto servo, manomesso ed istituito erede; esperimento della *q.i.t.* nel caso ulpiano con conseguimento del possesso dell'eredità *ab intestato*<sup>16</sup>, conseguimento della *bonorum possessio ab intestato* nel caso di Giavoleno. Vi è inoltre una sorta di omogeneità lessicale e sostanziale nell'*omittit hereditatem* ulpiano, che ha il suo corrispettivo nel *qui hereditatem omitteret* di Giavoleno, operandosi, pertanto, in entrambi i brani un rinvio alla disciplina della *causa omissio testamenti*<sup>17</sup>.

Ulpiano inserisce la fattispecie all'interno di un discorso nel quale precisa come l'istituzione *ex asse* di un erede escluda che egli possa agire per l'inofficiosità. In proposito, si ricordi che il

<sup>16</sup> L'unica differenza, evidentemente, è rappresentata proprio dalla circostanza che nel brano esposto da Giavoleno non vi è menzione dell'eventuale inofficiosità del testamento e, dunque, dell'esperimento della *q.i.t.*: ma la struttura sembra proprio assai simile (*tamquam demens*).

<sup>17</sup> Ulpiano specifica chiaramente che il figlio beneficerà del possesso *ab intestato* dell'eredità se quest'ultima verrà omessa *merito*, cioè giustamente, a ragione. La considerazione induce, pertanto, a ritenere che, per non cadere nella pena prevista dall'editto, è necessario che l'accusa di inofficiosità sia fondata poiché, in caso contrario e in accordo a quanto previamente esposto nel frammento di Giavoleno, il figlio non conseguirà l'eredità *ex testamento*. In ragione della corretta *omissio*, l'istituito non è tenuto a pagare i legati, cui erano invece tenuti tutti coloro i quali – fraudolentemente astenutisi dall'adizione dell'eredità – ne conseguivano *aliunde* il possesso *ab intestato*. In merito al *si quis omissa causa testamenti ab intestato vel alio modo possideat hereditatem* si vedano GLÜCK, *Commentario* cit. 29, 739 ss., nonché VOCI, *Diritto ereditario* cit. 618 ss.

*filius* di cui discorre Giavoleno è *solus*. Ulpiano, passando ad analizzare il caso dell'emancipato che omette l'eredità, non ci informa se fosse stato istituito unico erede. Tuttavia, mi sembra che la circostanza possa dedursi dalla continuità del discorso: Ulpiano, infatti, dopo aver esaurito la prima parte della sua trattazione, prosegue con un *nisi* ovvero con un 'a meno che', 'fuorché', che individua, a mio giudizio, un'eccezione all'interno della regola generale.

### 3. Pauli Sent. 4.5

Si veda ora:

*Pauli Sent. 4.5: 1. Inofficiosum dicitur testamentum, quod frustra liberis exheredatis non ex officio pietatis videtur esse conscriptum. 2. Post factum a matre testamentum filius procreatus, non mutata ab ea cum posset voluntate, ad exemplum praeteriti inofficiosi querellam recte instituit. 3. Testamentum, in quo imperator heres scriptus est, inofficiosum argui potest: eum enim qui leges facit pari maiestate legibus obtemperare convenit. 4. Qui inofficiosum dicere non potest, hereditatem petere non prohibetur. 5. Ex asse heres institutus inofficiosum dicere non potest: nec interest, exhausta nec ne sit hereditas, cum apud eum quarta aut legis Falcidiae aut senatus consulti Pegasiani beneficio sit remansura. 6. Quartae portionis portio liberis deducto aere alieno et funeris impensa praestanda est, ut ab inofficiosi querella excludantur. Libertates quoque eam portionem minuere placet. 7. Filius iudicio patris si minus quarta portione consecutus sit, ut quarta sibi a coheredibus citra inofficiosi querellam impleatur, iure desiderat. 8. Pactio talis, ne de inofficioso testamento dicatur, querellam super iudicio futuram non excludet: meritis enim liberos quam pactio-nibus adstringi placuit. 9. Rogatus hereditatem restituere etsi inofficiosi querellam instituerit, fideicommisso non fit iniuria: quartam enim solummodo hereditatis amittit, quam beneficio senatus consulti habere potuisset. 10. Heres institutus habens*

*substitutum si de inofficioso dixerit nec obtinuerit, non id ad fiscum, sed ad substitutum pertinebit.*

L'estratto dall'opera postclassica<sup>18</sup> descrive parte della disciplina della *q.i.t.* Conducendo un'indagine comparativa con D. 5.2, si scopre l'utilizzo di materiali ulpiani, come già ampiamente evidenziato da Liebs<sup>19</sup>. A titolo meramente esemplificativo, al § 3 le *Pauli Sententiae* ricordano come sia possibile proporre la *q.i.t.* anche nel caso in cui erede sia istituito l'imperatore. La disciplina è tratta da D. 5.2.8.2 (Ulp. 14 *ad ed.*): *si imperator sit heres institutus, posse inofficiosum dici testamentum saepissime rescriptum est.* Ugualmente, al § 5 si menziona l'impossibilità, per il figlio istituito *ex asse*, di esperire l'azione di inofficiosità, poiché egli può comunque ottenere la quarta parte dei beni ereditari in base alla legge Falcidia e/o al senatoconsulto Pegasiano. Nel Digesto la relativa parte è contenuta nel frammento di Ulpiano, come già visto: D. 5.2.8.9 (Ulp. 14 *ad ed.*): *nam si, cum quis ex asse heres institutus est, ideo non potest dicere inofficiosum, quia habet falcidiam.* Ugualmente, al § 10 si ripropone la fattispecie del figlio istituito erede che non accetta la delazione, che passa – dunque – al sostituto. Se il figlio agisce per l'inofficiosità e non vince, l'eredità spetta al sostituto e non al fisco. Vi è qualche difformità rispetto al brano di Ulpiano, poiché il frammento tratto dalle *Sententiae* pone il problema di individuare a chi spetti l'eredità, laddove Ulpiano sembra limitare le sue considerazioni al riconoscimento di una legittimazione attiva ad esperire l'azione da parte del figlio non *in potestate*.

Ma vediamo più da vicino le due fattispecie, quella labeo-

<sup>18</sup> Per un approfondimento sul tema delle *Pauli Sententiae*, si vedano i fondamentali lavori di E. LEVY, *Pauli Sententiae. A Palingenesia of the Opening Title as a Specimen of Research in West Roman Vulgar Law* (New York 1945) 1 ss.; D. LIEBS, *Die pseudopaulinischen Sentenzen. Versuch einer neuer Palingenesie*, in ZSS 112 (1995) 151; ID., *Die pseudopaulinischen Sentenzen II*, in ZSS 113 (1996) 131 ss.; da ultimo L. DE GIOVANNI, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardo antico. Alle radici di una nuova storia* (Roma 2007) 173 ss.

<sup>19</sup> LIEBS, *Die pseudopaulinischen Sentenzen II* cit. 193.



niana (in Giavoleno), dalla quale abbiamo preso le mosse, e quella tratta dalle *Sententiae*.

Nel primo frammento il quesito che si pone concerne la sorte del patrimonio ereditario nel caso in cui si scopra, *apud iudicem*, che il testatore era, contrariamente a quanto affermato, sano di mente al momento della redazione del negozio.

Labeone – come ricordato – riteneva che l'eredità, in tal caso, spettasse comunque al figlio istituito, mentre Giavoleno sostiene che, poiché il figlio *hereditatem testamento datam ad se pertinere noluit*, non può ritenersi che abbia acquistato l'eredità tramite una *pro herede gestio*. In tal senso, infatti, non vale la richiesta della *bonorum possessio ab intestato*, fatta *alia parte edicti* e, pertanto, l'eredità passa al sostituto. Anche il frammento tratto dalle *Sententiae* (corroborando l'opinione di Giavoleno) sembra propendere per questa soluzione. Nel testo si pone il problema di individuare a chi spetti l'eredità nel caso in cui il figlio istituito con un sostituto che agisca per l'inofficiosità perda il giudizio: l'alternativa non riguarda più il figlio istituito o il sostituto, bensì il fisco e il sostituto.

Per comprendere l'opzione è necessario approfondire l'esegesi della disciplina relativa alla *causa omissio testamenti* richiamata nei frammenti di Giavoleno e Ulpiano e presente, come risulterà, in quello di Paolo. Nel primo brano analizzato, si è evidenziato come Giavoleno, Paolo e Proculo non ritenessero che la richiesta, avanzata dal figlio, di possedere i beni ereditari *ab intestato* potesse essere interpretata come una *pro herede gestio*, poiché i giuristi ravvisavano nella fattispecie una *omissio hereditatis ex testamento*. Il figlio usa, infatti, un *escamotage* – quello della assimilazione alla follia (*tamquam demens*) – per entrare nel possesso dei beni *ab intestato*, godendo, pertanto, di un patrimonio ereditario libero da qualsivoglia onere.

Ora, l'impetrante non sostiene il vero e si scopre che il *pater* era sano di mente: il testamento è dunque valido e la delazione è al sostituto, contrariamente a quanto sostenuto da Labeone. Pertanto, si può dedurre che se in giudizio il *pater* fosse stato riconosciuto effettivamente pazzo, il *filius* non sarebbe incorso, ov-

viamente, nella pena prevista dall'editto a tutela dei testamenti. Vediamo come si evolve questo punto in Ulpiano.

Per il giurista, il *filius non in potestate* istituito può intentare la *q.i.t.*, a patto, però, che ometta l'eredità *merito*, cioè legittimamente. In che cosa consiste tale legittimità nel caso concreto? Mi sembra che, alla luce del brano di Giavoleno, si possa concludere che l'eredità è omessa *merito*, nel caso in questione, se l'accusa di inofficiosità è dimostrata essere vera. Se così non fosse, infatti, il testamento sarebbe valido e l'istituito/querelante incorrerebbe nella pena prevista dall'editto e non riceverebbe più i beni *ex testamento*. In proposito, infatti, è Ulpiano stesso che in D. 5.2.8.14 (14 *ad ed.*) ricorda che, qualora il querelante *testamentum inofficiosum improbe*<sup>20</sup> *dixit et non optinuit*, perde

---

<sup>20</sup> L'aggettivo *improbus* compare suggestivamente affiancato ad *inofficiosum* in un noto brano ciceroniano richiamato in apertura di questo capitolo (nt. 1). Si legge, infatti, in Cic. Verr. 2.1.107: *QUI AB A. POSTUMIO, Q. FULVIO CENSORIBUS, POSTVE EA... FECIT FECERIT. Fecit fecerit? Quis umquam edixit isto modo? Quis umquam eius rei fraudem aut periculum proposuit edicto quae neque post edictum reprehendi neque ante edictum provideri potuit? Iure, legibus, auctoritate omnium qui consulebantur, testamentum P. Annii fecerat non improbum, non inofficiosum, non inhumanum; quodsi ita fecisset, tamen post illius mortem nihil de testamento illius novi iuris constitui oporteret*. La seconda orazione contro Verre risale, come anticipato, al 70 a.C.: in tale data è, dunque, già noto il concetto di inofficiosità. Tuttavia, l'aggettivo è riferito al testamento unitamente ad *improbum* ed *inhumanum* in una sequenza che vorrebbe evidenziare delle ipotesi nelle quali non può dirsi che un testamento è correttamente redatto e, purtuttavia, è civilmente legittimo. Al riguardo, è fonte di grande suggestione la circostanza che Cicerone abbia riferito l'aggettivo *improbus* ad un testamento. È noto, infatti, che il lemma in argomento ricorre sovente nel lessico giuridico ed era già contenuto in una norma delle XII tavole. La disposizione legislativa presente in tab. VIII, 22 (*qui se sierit testarier libripensve fuerit, ni testimonium fatiatur, improbus intestabilisque esto*) rendeva improbo ed *intestabilis* colui il quale, chiamato ad essere testimone o *libripens* in un atto librare, si rifiutava poi di testimoniare. È forte, dunque, la probabilità che l'aggettivo *improbus* avesse un preciso valore giuridico in un'epoca, quale quella decemvirale, in cui il principio di economicità dei materiali impediva un impiego prolisso dei termini; al contrario, la struttura ritmica ed essenziale delle XII tavole depone per l'inserzione nel corpo delle norme solo di quei termini ritenuti indispensabili ai fini della comprensione del dettato prescrittivo. L'aggettivo è presente, inoltre, nella terza delle *leges Valeriae* e riferita all'atto del magistrato *improbe factum* che, violandone il precetto, avesse fatto fustigare e uccidere un cittadino in onta alla *provocatio* (Liv. 10.9.3-5). La sanzione alla quale il magistrato si sarebbe esposto nel caso di violazione

quanto avrebbe ricevuto in quel testamento e l'eredità viene rivendicata dal fisco *quasi indigno ablatum*.

Il brano delle *Pauli Sententiae* giunge come raccordo illuminante della complessa disciplina: ricorda i soggetti protagonisti (*heres institutus habens substitum*), il fatto (*si de inofficioso dixerit nec obtinuerit*), le conseguenze (*non id ad fiscum, sed ad substitutum pertinebit*). Il caso, in partenza, poneva l'unico problema di comprendere chi, fra il figlio e il sostituto, divenisse erede, una volta riconosciuta la validità del testamento. Successivamente, Ulpiano sancisce la legittimità del possesso *ab intestato* del figlio emancipato istituito con sostituto, non prevedendo, però, l'ipotesi in cui il figlio perda la lite di inofficiosità: non ci dice, pertanto, esplicitamente se in quel caso i beni spettino comunque al figlio o al sostituto. Il quesito sembra, tuttavia, essere risolto in via generale in base alla disciplina che prevede la spettanza del fisco dei beni ereditari che sarebbero andati *ex testamento* al querelante se egli non avesse agito *improbe*. Così non è secondo le *Pauli Sententiae*, che intervengono a chiarire a chi spetti – nell'ormai nota fattispecie – l'eredità, nel caso in cui l'istituito/querelante perda la lite: al sostituto e non al fisco.

---

del precetto normativo non è sicura. In particolare, non è ben chiaro se l'operato ricevesse una condanna etico-politica, accompagnata o meno da conseguenze sanzionatorie. Si veda, in proposito, B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*<sup>2</sup> (Milano 1998) 21 ss. L'osservazione che si può, a mio modo di vedere, svolgere rispetto al testo di Cicerone è che l'autore cita in sequenza degli aggettivi che avevano, in primo luogo, una forte caratterizzazione etica e, in secondo luogo, rivestivano o avrebbero rivestito, nel corso del tempo, un preciso significato anche nel lessico giuridico. Lo sappiamo con certezza per *inofficiosus*, assorbito dalle fonti classiche con la *querela inofficiosi testamenti* ed in cui il rispetto dell'*officium pietatis* è condizione di validità del testamento. Lo possiamo ragionevolmente inferire per *improbus*, presente – come osservato – nel linguaggio tecnico-giuridico *ab origine*, anche se, in tal caso, con minor certezza riguardo alle conseguenze giuridiche cui conduce l'essere dichiarato *improbus* nell'ambito della norma decemvirale di tab. VIII, 22 né, come ricordato, la natura dell'eventuale sanzione per il magistrato che violasse la norma sulla *provocatio*. Sulle *leges Valeriae* si veda da ultimo E. TASSI SCANDONE, *Leges Valeriae de provocatione: repressione criminale e garanzie costituzionali nella Roma repubblicana* (Napoli 2008) 1 ss. Sul brano anche RIBAS-ALBA, *La desheredation injustificada* cit. 64 nt. 264, 172.

La spettanza del patrimonio ereditario potrebbe, dunque, essere controversa, poiché da una parte il fisco la rivendica in quanto il querelante ha agito, potremmo dire impiegando un termine moderno, temerariamente; dall'altra esiste un sostituto che, essendo riconosciuto valido il testamento, legittimamente ritiene essere l'eredità a sé pertinente.

#### 4. *Primi spunti di riflessione sul meccanismo della finzione della follia*

Concludendo, mi sembra esistano validi indizi per ipotizzare che il caso affrontato *in primis* da Labeone sia tutt'altro che trascurabile ai fini della comprensione del meccanismo originario in base al quale l'azione di inofficiosità si esplicava con riguardo, in particolare, agli eredi pretori non forniti di strumenti alternativi per conseguire l'eredità (tutti, al di fuori dell'emancipato preterito).

La suggestione trova d'altra parte a mio parere il suo fondamento nel *tamquam pater demens fuisset*<sup>21</sup>, cioè nell'accusa di uno stato mentale assimilabile alla follia, *come se* il testatore fosse incapace di intendere e di volere.

È noto infatti che l'autore di un testamento inofficioso è definito nelle fonti giurisprudenziali di epoca severiana come *quasi demens*, *quasi furiosus* o *quasi non sanae mentis*<sup>22</sup> e che la finzione agita in giudizio per ottenere l'invalidazione del testamento inofficioso è chiamata *color insaniae*, sfumando in tal modo l'accusa esplicita di follia (ed indicando al contempo un luogo tipico della retorica, il *color*, appunto: il *de cuius* è *come se* fosse pazzo, non pazzo vero).

Un approfondimento di analisi concernente le fonti retoriche del I sec. a.C. evidenzierà, a mio parere, come la finzione di

<sup>21</sup> L'espressione è impiegata in Sen. *exc. contr.* 2.3.1, dove il *pater*, nel difendersi dall'accusa di follia, afferma *quid enim tamquam demens egi?* Quali azioni ho compiuto come se fossi pazzo? Su questo brano si tornerà nel capitolo quarto nt. 19.

<sup>22</sup> D. 5.2.2 (Marcian. 4 *inst.*); D. 5.2.5 (Marcell. 3 *dig.*); D. 5.2.13 (Scaev. 3 *resp.*); D. 5.2.19 (Paul. 2 *quaest.*); D. 32.36 (Tryph. *not. ad Scaev.* 18 *dig.*).

follia sia nata in questo ambiente e, diffusasi nella prassi dei tribunali, sia stata successivamente accolta e discussa nelle fonti giurisprudenziali e presso le cancellerie imperiali.

Alla luce della complessiva indagine che si sta per intraprendere, torneremo infine sul testo di Giavoleno dal quale siamo partiti, per provare a risolvere il quesito al momento – si ricorderà – lasciato in sospenso: e cioè quale possa esser stato il ragionamento in forza del quale si affrontava in sede giudicante la dialettica tra follia vera e follia strumentalmente asserita nei confronti di un testatore<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> Cfr. *infra* capitolo quinto.



## CAPITOLO TERZO

### ORIGINI RETORICHE E CULTURALI DEL *COLOR INSANIAE*

SOMMARIO: 1. Sui precedenti retorici della *querela inofficiosi testamenti* nel I sec. a.C. – 2. Le origini: il testamento di Publicio Malleolo. – 3. Il *furor* del parricida. – 4. La contrapposizione tra *furor* e *pietas* fondamento culturale del *color insaniae*. – 5. Conclusioni.

#### 1. *Sui precedenti retorici della querela inofficiosi testamenti nel I sec. a.C.*

Ho già ricordato in apertura di questo lavoro che le origini della *q.i.t.*<sup>1</sup> sono collegate, da parte della dottrina, ad esercizi di natura retorica connessi al *color insaniae*<sup>2</sup>. Marrone, in partico-

---

<sup>1</sup> Per una complessiva rassegna della dottrina, rinvio ancora al mio *Una bibliografia ragionata* cit. 81 ss.

<sup>2</sup> Il collegamento tra l'origine della *q.i.t.* e le scuole retoriche, oggetto di questo contributo, è stato evidenziato da numerosi studiosi indipendentemente dalle differenti ricostruzioni dell'istituto. Vanno ricordati i fondamentali contributi del VON WOESS, *Das römische Erbrecht* cit. 191 ss.; LA PIRA, *La successione intestata* cit. 416 ss.; RENIER, *Étude* cit. 107 ss. (che esordisce con forza sostenendo che “l'influence de la rhétorique dans le domaine de l'inofficiosité, n'est pas négligeable” per il quale però “le color insaniae n'est rien qu'un artifice de rhéteur” che non può “justifier les effets que la jurisprudence classique reconnaissait à la querela inofficiosi testamenti”); MARRONE, *Sulla natura* cit. 121 ss.; ID., *Lezioni* cit. 41 ss. e 51 ss.; VOCI, *Diritto ereditario* cit. 373 ss. ove si ritiene il *color insaniae*, finzione di follia, una creazione retorica necessaria a coprire il fatto grave dell'inofficiosità; G. WESENER, s. v. «*Querela*» in *PWRE XXIV* (Stuttgart 1963) 860; O. DILIBERTO, *Il testamento del matricida*, in *Studi economico-giuridici dell'Università di Cagliari* 52 (1988) 193 ss. (che scorge in due brani retorici su cui ampiamente si tornerà – *Cic. inv.* 2.50.148 e *Rhet. ad Her.* 1.13.23 – la formazione in pieno svolgimento dello schema argomentativo usato per attaccare il testamento inofficioso, che si fonda nel sostenere fittiziamente la follia del testatore al

lare, ha sostenuto che già in epoca repubblicana si iniziò “a dar corso ad un espediente retorico volto a rilevare, sotto il profilo dell’infermità di mente del testatore, la nullità dei testamenti inofficiosi”<sup>3</sup>.

Il sorgere del processo formativo dell’azione di inofficiosità è dai più<sup>4</sup> individuato nel I sec. a.C., epoca densa di inquietudini

---

momento della redazione dell’atto). Occorre, infine, prestare attenzione ad alcune considerazioni svolte da RIBAS-ALBA *La desberedación injustificada* cit. 182 ss. in merito al contributo svolto dai *colores* nelle opere retoriche: “*color* es una categoría retórica que significa la forma de aproximación elegida en el análisis y exposición de un asunto”. Il *color insaniae* sarebbe, dunque, la specifica e concreta applicazione di una categoria retorica. Al riguardo si veda anche S. QUERZOLI, *I testamenta e gli officia pietatis* (Napoli 2000) 163 ss. che evidenzia la funzione dei *colores*, tecnica argomentativa impiegata dai retori, in assenza di prove, per suggerire una diversa interpretazione dei fatti. In questo senso, si vedano anche F. LANFRANCHI, *Il diritto nei retori romani* (Milano 1938) 31 ss. il quale ritiene che i *colores*, che servono a porre sotto una diversa luce gli atti del colpevole, sono lo strumento “in cui meglio può sbizzarrirsi l’ingegno e la fantasia dei retori”, G. RIZZELLI, *Dinamiche passionali e responsabilità. La Medea di Seneca*, in *Diritto e teatro in Grecia e a Roma* cur. E. Cantarella e L. Gagliardi (Milano 2007) 261 nt. 96, nonché B. SANTALUCIA in E. CANTARELLA, V. MAROTTA, B. SANTALUCIA, A. SCHIAVONE, E. STOLFI, U. VINCENTI, *Diritto privato romano* cur. A. Schiavone (Torino 2010) 243 ss. ove si legge che “gli oratori si avvalsero più volte di tale argomento a difesa dei loro assistiti, sviluppandoli nel senso che il disponente non avesse adempiuto all’*officium pietatis* mostrava di non essere in condizioni di perfetto equilibrio mentale (le fonti parlano di *color insaniae*) e quindi il suo testamento non poteva avere alcun effetto. I centumviri, pur nella consapevolezza che si trattava di un mero artificio difensivo, accolsero di buon grado l’assunto dei retori e dichiararono spesso nullo per insania del testatore il testamento con cui egli aveva ingiustamente privato dei beni il figlio o il parente prossimo”. *Contra* P. KRÜGER, *Querela inofficiosi testamenti*, in *ZSS* 57 (1937) 97 ss. nonché Id., *Zum römischen Pflichtteilsrecht*, in *Festschrift Koschaker II* (1939) 264, il quale ritiene che il *color insaniae* non tragga la sua origine dall’attività degli oratori, ma da quella giurisprudenziale. Sul più ampio tema del rapporto tra retorica e diritto nel mondo romano, si vedano anche D. MANTOVANI, *I giuristi, il retore e le api. Ius controversum e natura nella Declamatio maior XIII*, in *Testi e problemi del giusnaturalismo romano* cur. D. Mantovani - A. Schiavone (Pavia 2007) 323 ss.; E. STOLFI, ‘*Argumentum auctoritas*’, citazioni e forme di approvazione nella scrittura dei giuristi romani, in *Tra retorica e diritto. Linguaggi e forme argomentative nella tradizione giuridica* cur. A. Lovato (Bari 2011) 86 ss. e ivi nt. 4-7 per i ricchi riferimenti bibliografici e R. FIORI, *Bonus vir. Politica filosofia retorica e diritto nel de officiis di Cicerone* (Napoli 2011) 1 ss.

<sup>3</sup> MARRONE, *Querela inofficiosi* cit. 154.

<sup>4</sup> Fissare, tuttavia, una datazione certa appare quanto mai arduo. MARRONE, *Lezioni* cit. 41 ss. individua nel I sec. a.C. il periodo nel quale i retori dovettero iniziare ad impiegare, dinanzi al tribunale dei centumviri, l’*escamotage* della finzione di follia



ed importanti cambiamenti, durante la quale andavano emergendo, come ben noto, nuove sensibilità sociali, unite – tra l'altro – ad istanze di rinnovamento del sistema successorio<sup>5</sup>. A tale epoca risalirebbe, dunque, l'elaborazione da parte delle scuole retoriche<sup>6</sup> dell'espedito argomentativo di far dichiarare nulli i testamenti inofficiosi, cioè contrari all'*officium pietatis*<sup>7</sup>, sulla

---

dell'ereditando onde ottenere l'annullamento del testamento; tuttavia, il medesimo autore, in un precedente scritto (*Sulla natura* cit. 74 e ss.), affermava che con certezza essa fosse nota nel I sec. d.C., perché è a tale epoca che risale la consolidazione dell'azione: ancora per tutto il I sec. a.C., infatti, il tribunale dei centumviri non avrebbe offerto pieno affidamento in merito alla dichiarazione di nullità dei testamenti inofficiosi. In merito alla datazione della *q.i.t.* intorno al I sec. a.C. si veda, tra gli altri il VOCI, *Diritto ereditario* cit. 364 ss. il quale, esattamente come RENIER, *Étude* cit. 82 ss., rinviene la prima menzione del testamento inofficioso – come detto in apertura – nella seconda orazione contro Verre di Cicerone nell'anno 70 (Cic. *Verr.* 2.1.107) e ritiene compiuta la fase di formazione per l'anno 52 a.C. quando Valerio Massimo dà notizia di un attacco del testamento *apud centumviros* da parte di un figlio dato in adozione che agisce contro il testamento del padre (Val. Max. 7.7.2): cfr. *supra* capitolo primo nt. 34 §§ 3 e 3.1. In proposito lo stesso RENIER, *Étude* cit. 93 afferma che “nous constaterons qu'au temps où écrit Valère Maxime, soit sous Tibère, le recours pris contre un testament inofficieux possède les caractères principaux de la querela classique. Si le nom de querela inofficieux n'est pas donné à ce moyen, son existence n'est cependant pas douteuse”; DI LELLA, *Querela inofficieux* cit. 13 ss., pur affermando che di *q.i.t.* vera e propria può parlarsi solo a partire dal II sec. d.C., in ogni caso accoglie come momento iniziale del processo formativo che porterà alla definizione della *querela* il I sec. a.C., epoca in cui egli individua come operante un'azione petitoria volta al conseguimento dei beni ereditari nell'ipotesi di testamento inofficioso. Si veda inoltre TALAMANCA, *Istituzioni* cit. 768 ss. Infine, da ultima, cfr. E. CANTARELLA, *Diritto romano. Istituzioni e storia* (Milano 2010) 452 ss. che depone per un'origine retorica della *q.i.t.* basata sul presupposto fittizio dell'insania del testatore.

<sup>5</sup> Il diritto romano più antico, come ben noto, non conosceva la successione necessaria materiale contro il testamento, con la conseguenza che i successibili diversi dagli *heredes sui* (necessariamente istituiti o diseredati) non avevano alcun rimedio giuridico a disposizione nel caso in cui venissero ingiustamente esclusi dalla successione ereditaria. Si veda sul punto MARRONE, *Lezioni* cit. 34 ss.; ID., *Sulla natura* cit. 74 ss.; DI LELLA, *Querela* cit. 13 ss.

<sup>6</sup> Il I sec. a.C. è anche il periodo di fioritura della retorica latina. Sul punto, per tutti, si veda R. BARTHES, *La rhétorique ancienne*, in *Communications* 16 (1970), trad. ital. cur. P. Fabbri, *La retorica antica* (Milano 1973) 2 ss. e, ultimamente, A. LA PENNA, *La cultura letteraria a Roma* (Bari 2006) 52 ss.

<sup>7</sup> L'*officium pietatis* può definirsi come un dovere morale di rispetto, dedizione e affetto da coltivarsi nei confronti dei parenti, della patria, degli dèi. Sul punto si veda ampiamente *infra* medesimo capitolo § 4.

base della presunta follia del testatore (*color insaniae*)<sup>8</sup>, artificio successivamente accolto dalla prassi del tribunale centumvirale.

Lo schema logico descritto è elemento necessario dell'azione (*q.i.t.*) con cui taluno, figlio o prossimo congiunto del *de cuius*<sup>9</sup>, comunque erede a diverso titolo, impugnava la validità del testamento, sostenendo di essere stato ingiustamente diseredato o, limitatamente ai congiunti, preterito<sup>10</sup>: proprio l'ingiustizia della dimenticanza o dell'esclusione rendeva il testamento inofficioso, cioè contrario all'*officium pietatis*. Tuttavia, l'atto steso in violazione di questi obblighi morali era giuridicamente perfetto<sup>11</sup> e così il testamento veniva dichiarato nullo attraverso l'artificio dell'*insania* del testatore<sup>12</sup>: egli era moralmente in torto

<sup>8</sup> Il ruolo giuridico svolto dal *color insaniae* nella dichiarazione di nullità del testamento inofficioso è uno dei temi maggiormente controversi nella ricostruzione della disciplina della *q.i.t.*: cfr. *supra* capitolo primo.

<sup>9</sup> VOLTERRA, *Istituzioni* cit. 804 individua i legittimati all'azione nei discendenti, ascendenti, fratelli e sorelle germani, mentre la facoltà di attaccare il testamento era riconosciuta ai fratelli e sorelle consanguinei solo se era stata loro preferita una persona turpe o *humilis*. Sembra potersi desumere dalle fonti che – in epoca classica – la legittimazione ad esperire la *querela* fosse riconosciuta anche ai semplici *cognati*. In proposito, si legga D. 5.2.5 (Marcell. 3 *dig.*) che *nam et his, qui non ex masculis descendunt, facultas est agendi, cum et de matris testamento agant et optinere adsidue soleant*. Tuttavia, alcune precisazioni di Ulpiano confermano, a mio parere, che – indipendentemente dall'essere il consanguineo *adgnatus* o semplice *cognatus* – non vi era alcuna certezza di realizzare un risultato positivo, dipendendo l'esito della lite, evidentemente, dall'intensità del vincolo parentale. Così D. 5.2.1 (Ulp. 14 *ad ed.*): *cognati enim proprii qui sunt ultra fratrem melius facerent, si se sumptibus inanibus non vexarent, cum optinere spem non haberent*.

<sup>10</sup> La *q.i.t.* si fonda sul rispetto dell'*officium pietatis* nei confronti dei parenti più stretti e impone al testatore di non diseredare senza giustificato motivo i discendenti (la loro eventuale *praeteritio* avrebbe comportato la nullità del testamento) e di non preterire gli altri parenti più stretti: TALAMANCA, *Istituzioni* cit. 768 ss.

<sup>11</sup> EISELE, *Zur querela* cit. 260; MARRONE, *Lezioni* cit. 39 ss. sostiene che l'inofficiosità non importasse di per sé invalidità del testamento né *iure civili* né *iure praetorio* e VOLTERRA, *Istituzioni* cit. 804 che “l'inofficiosità non costituiva causa giuridica d'invalidità”.

<sup>12</sup> MARRONE, *Lezioni* cit. 55 sintetizza che “se i centumviri usavano dichiararlo nullo (il testamento) ciò era sotto l'aspetto formale, non a causa dell'inofficiosità, ma a causa dell'infermità di mente del testatore. L'inofficiosità non era altro che un argomento per giungere alla conclusione che il testamento era stato redatto da un folle”.

verso i prossimi congiunti, ma solo in quanto non era in sé al momento della redazione del testamento medesimo: era cioè da considerarsi “*quasi furiosus*” come avrebbe poi scritto Marciano nel libro quarto delle sue *Institutiones* (D. 5.2.2).

Si svilupperà, dunque, partendo da un’analisi dell’apporto della retorica nella formazione del concetto di *color insaniae*, una riflessione di più ampio respiro relativa al dipanarsi – nel mondo retorico e nella viva prassi dei tribunali – di un dibattito che vede coinvolta la nozione stessa di pazzia. La consuetudine di utilizzare strumentalmente l’accusa di demenza per attribuire un curatore al *pater* o attaccare un testamento *iure civili* valido (dunque anche in ipotesi che esulano dallo specifico ambito dell’*inofficiosità*) destò, infatti, l’interesse dei retori stessi che iniziarono col porsi interrogativi in merito alle circostanze che potevano portare all’accoglimento dell’accusa di demenza<sup>13</sup> anche indipendentemente dal reale accertamento della pazzia quale malattia del *pater* o del *de cuius*, come ad esempio il compimento di atti contrari al rispetto dell’*officium*. Cercherò di evidenziare, inoltre, la dipendenza dell’argomentazione svolta in giudizio dagli oratori, la finzione di follia, con il contesto culturale esistente nel I sec. a.C. Attraverso la retorica, infatti, il mondo del diritto finirà per riflettere un *topos* diffusissimo nella cultura romana di cui si trovano ampie tracce letterarie: il tema è quello dell’antitesi tra *furor* e *pietas*, da cui si potrà anche meglio comprendere il rapporto tra la finzione della follia e la violazione dell’*officium pietatis*.

<sup>13</sup> Di una *actio dementiae* non vi è menzione, come noto, nelle fonti giuridiche. Seneca Retore, tuttavia, inserisce in tre titoli di altrettante *controversiae* (titoli nei quali sintetizza la fattispecie e, dunque, l’argomento intorno al quale i retori si confrontano) le locuzioni *dementiae sit actio* (Sen. *contr.* 6.7 e 10.3) e *accusat dementiae* (Sen. *contr.* 2.3). L’ipotesi che mi sembra più verosimile è che l’accusa di demenza alla quale si riferisce Seneca concerna la richiesta avanzata dal figlio al pretore di dare un curatore al *pater*, così come sembra potersi dedurre dall’esplicito riferimento contenuto in proposito nelle parole di Asinio Pollione: *Ego [semper] scio nulli a praetore curatorem dari, quia inicus pater sit aut impius, sed quia furiosus; hoc autem in foro esse curatorem petere, quod in scolastica dementiae agere* (Sen. *contr.* 2.3.13). Su questo tema ritornerò con il necessario approfondimento nel capitolo successivo: cfr. *infra* capitolo quarto §§ 1-3.

## 2. *Le origini: il testamento di Publicio Malleolo*

I primi brani retorici nei quali si abbia notizia di un attacco al testamento basato sull'uso strumentale della follia, trascurati fino ad oggi da coloro i quali si sono occupati di *q.i.t.*<sup>14</sup>, sono *Rhet. ad Her.* 1.13.23 e *Cic. de inv.* 2.50.148. Le opere da cui i passi sono tratti risalgono alla prima metà del I sec. a.C. e possono, in ragione di ciò, rappresentare una preziosa testimonianza per comprendere come si sia andata formando la nozione di *color insaniae*. Si vedano:

*Rhet. ad Her.* 1.13.23:

*Ex ratiocinatione controversia constat, cum res sine propria lege venit in iudicium, quae tamen ab aliis legibus similitudinem quondam aucupatur. Ea est huiusmodi: Lex est, Si furiosus existit, adgnatum gentiliumque in eo, pecuniaque eius potestas esto. Et lex: Qui parentem necasse iudicatus erit, is obvolutus et obligatus corio, devehatur in profluentem. Et lex: Paterfamilias uti super familia pecuniaque sua legaverit, ita ius esto. Et lex: Si paterfamilias intestato moritur, familia pecuniaque eius agnatum gentiliumque esto. Malleolus iudicatus est matrem necasse: ei damnato statim folliculo lupino os obvolutum est, et soleae lignee pedibus inductae sunt, et in carcerem ductus est. Qui defendebant eum, tabulas in carcerem afferunt: testamento ipso praesente conscribunt; testes rite adferunt: de illo supplicium paulo post sumitur: ii, qui heredes erant testamento, hereditatem adeunt. Frater minor Malleoli, qui eum oppugnaverat in eius periculo, suam vocat hereditatem lege agnationis. Hic certa lex in rem nulla adfertur, et tamen multae adferuntur, e quibus ratiocinatio nascitur, quare potuerit, aut non potuerit iure testamentum facere. Constitutio legitima est ex ratiocinatione.*

<sup>14</sup> Se ne è occupato, ancorché di sfuggita, O. DILIBERTO, *Il testamento del matricida* cit. 192 ss., trattando del testamento del matricida Malleolo, intuendo isolatamente un possibile collegamento tra lo schema logico svolto dai retori e quello impiegato nell'attaccare i testamenti inofficiosi.

e:

Cic. *de inv.* 2.50.148:

*Ex ratiocinatione nascitur controversia cum ex eo quod uspiam est ad id quod nusquam scriptum est venit, hoc pacto: Lex: Si furiosus est, agnatum gentiliumque in eo pecuniaque eius potestas esto. Et lex: Paterfamilias uti super familia pecuniaque sua legassit, ita ius esto. Et lex: Si paterfamilias intestato moritur, familia pecuniaque eius agnatum gentiliumque esto. Quidam iudicatus est parentem occidisse et statim, quod effugiendi potestas non fuit, lignae solae in pedes indite sunt; os autem obvolutum est folliculo et praeligatum; deinde est in carcere deductus, ut ibi esset tantisper, dum culleus, in quem coniectus in profluentem deferretur, compararetur. Interea quidem eius familiares in carcerem tabulas afferunt et testes adducunt; heredes, quos ipse iubet, scribunt; tabulae obsignantur. De illo post supplicium sumitur. Inter eos qui heredes in tabulis scripti sunt, et inter agnatos de ereditate controversia est. Hic certa lex, quae testamenti faciendi eis qui in eo loco sint adimat potestatem, nulla profertur. Ex ceteris legibus et quae hunc ipsum supplicio eiusmodi afficiunt et quae ad testamenti faciendi potestatem pertinent, per ratiocinationem veniendum est ad eiusmodi rationem, ut quaeratur, haberitne testamenti faciendi potestatem.*

I testi sono tratti dai due più antichi trattati retorici latini a noi noti, la *Rhetorica ad Herennium* e il *De inventione* di Cicerone<sup>15</sup>. Come si sa, il parallelismo di molti passi e la pedissequa sequenza di interi brani tra loro avevano originariamente indotto molti a ritenere le opere frutto di una stessa mano. Gli studi più recenti hanno, però, escluso tale ipotesi e attribuito la *Rhetorica*, con un buon grado di verosimiglianza, a un certo Cornificio, etimologo<sup>16</sup>, continuando tuttavia la dottrina a discutere sul perché

<sup>15</sup> Sui brani retorici si v. da ultimo T. MASIELLO, *Ideologia e diritto nel De Inventione e nella Rhetorica ad Herennium*, in *Parti e giudici nel processo. Dai diritti antichi all'attualità* cur. C. Cascione, E. Germino, C. Masi Doria (Napoli 2006) 75 ss.

<sup>16</sup> Per tutti si veda autorevolmente G. CALBOLI, *Introduzione*, in CORNIFICI, *Rhetorica ad Herennium* (Bologna 1993) 3 ss. L'opinione, peraltro, non è pacifica in dot-

le due opere si presentino in alcuni punti praticamente uguali<sup>17</sup>. Calboli, autorevolmente, crede in una comune fonte latina basata su un modello ermagoreo, contaminata in ambiente rodiese con elementi aristotelici ed asiano-ellenistici a cui i due retori si sarebbero rifatti unitamente ad altre fonti<sup>18</sup>. In tal senso, la vicenda narrata dagli autori, che prevede lo svolgimento di un ragionamento analogico volto a dirimere la controversia insorta, sarebbe attinta da una comune fonte latina, che evidentemente aveva utilizzato l'episodio di Malleolo, realmente accaduto, per svolgere esercizi *ex ratiocinatione*<sup>19</sup> da proporre agli allievi delle scuole retoriche.

L'impostazione ermagorea si rivela appieno proprio nei due brani oggetto di studio poiché essi sono, come detto, esemplificazione di uno dei sottogruppi in cui venivano divisi gli *status legales*<sup>20</sup>: la *ratiocinatio* è impiegata dai retori quando si trovano dinanzi ad un caso che non è previsto da una specifica disciplina normativa (o, comunque, prescrittiva) e occorre, dunque, indivi-

---

trina: si veda F. CANCELLI, *Introduzione* in CICERONE, *La retorica a Gaio Erennio* (Roma 1992) 54 ss.

<sup>17</sup> CALBOLI, *Introduzione* cit. 26 ss.

<sup>18</sup> CALBOLI, *Introduzione* cit. 29.

<sup>19</sup> In tema di interpretazione analogica si vedano da ultimo G. CIPRIANI - F. INTORNA, *La retorica nell'antica Roma* (Roma 2008); M. SCOGNAMIGLIO, *Nullum crimen sine lege. Origini storiche del divieto di analogia in materia criminale* (Salerno 2009) e A. MANTELLO, *L'analogia nei giuristi tardo repubblicani e augustei. Implicazioni dialettico - retoriche e impieghi tecnici*, in *Il ragionamento analogico. Profili storico-giuridici* cur. C. Storti (Napoli 2010) 3 ss.

<sup>20</sup> L. CALBOLI MONTEFUSCO, *La dottrina degli "status" nella retorica greca e romana*<sup>2</sup> (Hildesheim-Zürich-New York 1986) 35 ss. illustra il sistema ermagoreo, ricostruito sulla base delle citazioni esplicite di Ermagora di Temno, trattatista greco di retorica che, ponendosi in linea di continuità con la tradizione aristotelica, introdusse importanti novità, tra cui una distinzione dei discorsi retorici sulla base degli *status causae*, dividendoli in genere razionale e genere legale. Entrambi i generi si componevano di quattro sottogruppi e, in particolare, gli *status legales* si distinguevano in *scriptum et sententia*, *leges contrariae*, *ratiocinatio* e *ambiguitas*. Cfr. M. GRECO, *Introduzione*, in CICERONE, *De inventione* (Galatina 1998) 7 ss.; R. MARTINI, *Antica retorica giudiziaria (gli status causae)*, in *Studi Senesi* 116 (2004) 30; L. MAGANZANI, *La sanctio e i rapporti fra leggi*, in *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana* cur. J. L. Ferrary (Pavia 2012) 83 ss. Per un'ampia bibliografia sul tema della *ratiocinatio* si v. CALBOLI MONTEFUSCO, *La dottrina* cit. 190 nt. 104 e DILIBERTO, *Il testamento* cit. 179 nt. 3.

duare una legge che regoli un'analogia fattispecie, facendo leva sulla categoria della similitudine<sup>21</sup>.

La vicenda si colloca intorno al 102-101<sup>22</sup> e doveva aver suscitato scalpore, tant'è che se ne trova un riferimento anche in:

Liv. *perioch.* 68:

*Publicius Malleolus matre occisa primus in culleo insutus in mare praecipitatus est.*

e se ne conserva il ricordo sino a:

Oros. 5.16.23:

*Publicius siquidem Malleolus servis adnitentibus matrem suam interfecit; damnatus parricidii insutusque in culleum et in mare proiectus est.*

Un tale Malleolo uccide la madre e viene immediatamente condannato alla terribile *poena cullei*: i piedi chiusi in ceppi di legno e il volto coperto da un cappuccio di pelle di lupo, attende in carcere l'esecuzione. Raggiunto dai congiunti (quelli che si erano schierati dalla sua parte nel processo) con le tavole cerate, Malleolo redige un testamento *per aes et libram* trascurando il fratello minore, a lui ostile durante il processo. Avvenuta l'esecuzione, sorge una controversia tra gli eredi *in tabulis scriptis* e il fratello del matricida, unico erede civilmente legittimo in quanto

<sup>21</sup> DILIBERTO, *Il testamento* cit. 182. Si veda inoltre CALBOLI MONTEFUSCO, *La dottrina* cit. 187 ss. la quale riconosce l'origine filosofica del procedimento della *ratio*, poiché come "il sillogismo filosofico prova per mezzo di dimostrazioni vere ciò su cui verte l'indagine, così in questo genere di controversia per mezzo di discorsi persuasivi ciò che non è scritto viene ricondotto allo scritto". Il caso affrontato da Cicerone e l'*Auctor* è emblematico al riguardo: Cicerone descrive la *ratio* come l'operazione tramite la quale si deduce ciò che non è scritto da nessuna parte da ciò che da qualche parte è scritto (*cum ex eo quod uspiam est ad id quod nusquam scriptum est venitur*). L'*Auctor*, dal canto suo, focalizza l'attenzione sulla categoria della similitudine con altre leggi quando giunge in giudizio un caso sprovvisto di disciplina (*cum res sine propria lege venit in iudicium, quae tamen ab aliis legibus similitudinem quondam aucupatur*).

<sup>22</sup> DILIBERTO, *Il testamento* cit. 195; F. ZUCCOTTI, *Il testamento di Publicio Malleolo* (*Cic., De Inv.* 2,50,148 s.; *Auct. ad Her., Rbet.* 1,13,23), in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi VI* (Milano 1987) 233 nt. 5.

*adgnatus proximus*. Appare immediatamente chiaro che il punto controverso è rappresentato dalla *testamenti factio* attiva del matricida<sup>23</sup>, ovvero se egli – già condannato per il matricidio – potesse o meno redigere il testamento: *quare potuerit, aut non potuerit iure testamentum facere*, come si evince dai testi in esame.

Le norme citate dai due autori, al fine di provare a giungere alla risoluzione della controversia, sono (almeno) tre<sup>24</sup>: tab. V, 7,

<sup>23</sup> Sulle conseguenze della condanna a morte sulla *testamenti factio* attiva e, più in generale, dei diritti politici e della cittadinanza si veda ora A. McCLINTOCK, *Servi della pena. Condannati a morte nella Roma imperiale* (Napoli 2010) 59 ss. e ivi letteratura precedente.

<sup>24</sup> L'*Auctor* cita in sequenza, subito dopo la norma relativa al *furiosus*, anche la '*lex cullei*: qui parentem necasse iudicatus erit, is obvolutus et obligatus corio, debebatur in profluentem. La pena prevedeva che il colpevole di parricidio fosse rinchiuso in un sacco con una vipera, un cane, un gallo e una scimmia e venisse gettato in mare o in un fiume [Cic. *pro Sex. Rosc. Amer.* 70-72; D. 48.9.9 pr. (Modest. 12 *pand.*)]. Nonostante numerosissime fonti tramandino il ricordo di questa pena [si veda per tutti E. NARDI, *L'oltre dei parricidi e le bestie incluse* (Milano 1980) 1 ss. e ivi lett. e da ultimo E. CANTARELLA, *I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma* (Milano 2005) 215 ss.], regna una generale incertezza in merito alla sua origine, se venne o meno introdotta da una legge e in quale periodo. Taluni autori ritengono che essa fosse già presente nelle XII tavole, altri credono in una fonte legislativa diversa, altri ancora che la *poena cullei* sia derivata dal costume (bibliografia in NARDI, *L'oltre cit.* 59 nt. 1). Al riguardo, è stato osservato da quest'ultimo studioso (*op. cit.* 59 ss.) che "tutti i testi letterari utilizzabili per rispondere all'interrogativo parrebbero nel primo senso (introduzione per legge), ma non specificando essi mai quale e di quando sarebbe stata la legge, inducono alla fine a pensare che usino il termine 'legge' nella generica accezione di una norma giuridica o diritto". Modestino, nel brano sopra richiamato, afferma che la pena per i parricidi venne introdotta *more maiorum* e Cic. *pro Sex. Rosc. Amer.* 69-70 sembra confermare la notizia: *qua re hoc quo minus est credibile, nisi ostenditur, eo magis est, si convincitur vindicandum. Itaque cum multis ex rebus intellegi potest maiores nostros non modo armis plus quam ceteras nationes verum etiam consilio sapientiaque potuisse, tum ex hac re vel maxime quod in impios singulare supplicium invenerunt. Qua in re quantum prudentia praestiterint eis qui apud ceteros sapientissimi fuisse dicuntur considerate. Prudentissima civitas Atheniensium, dum ea rerum potita est, fuisse traditur; eius porro civitatis sapientissimum Solonem dicunt fuisse, eum qui leges quibus hodie quoque utuntur scripserit. Is cum interrogaretur cur nullum supplicium constituisset in eum qui parentem necasset, respondit se id neminem facturum putasse. Sapienter fecisse dicitur, cum de eo nihil sanxerit quod antea commissum non erat, ne non tam prohibere quam admonere videretur. Quanto nostri maiores sapientius! qui cum intellegerent nihil esse tam sanctum quod non aliquando violaret audacia, supplicium in parricidas singulare excogitaverunt ut, quos natura ipsa retinere in*



V, 3 e V, 4-5, cioè la norma concernente il *furiosus* e quelle tradizionalmente riferite alla successione testamentaria e legittima. Si tratta, è appena il caso di ricordare, di tre leggi decemvirali la cui ricostruzione è, anche se in diversa misura, controversa e di cui una, quella relativa alla successione testamentaria, particolarmente nota per la circostanza che di essa si conservano almeno tre differenti versioni<sup>25</sup>.

È stato messo in luce da Diliberto<sup>26</sup> che le norme in materia successoria “sembrerebbero comunque applicabili al caso in esame, indipendentemente da una loro interpretazione fondata sulla *similitudo*” e, dunque, l’argomento *ex ratiocinatione* riguarderebbe esclusivamente la norma sul *furiosus*<sup>27</sup>. Se ne deduce che

---

*officio non potuisset, ei magnitudine poenae a maleficio summoventur. Insui voluerunt in culleum vivos atque ita in flumen deici.* Sembrerebbe, pertanto, essere nel giusto Nardi quando afferma che “i *mores maiorum* non sono tecnicamente leggi, ma hanno carattere e forza di norme giuridiche, e possono quindi, dai non addetti ai lavori, essere tranquillamente indicati come il ‘diritto’, ‘la legge’ o le ‘leggi’, in senso generico” e di conseguenza “il ricorso al culleo deve la sua introduzione all’affermarsi d’un costume al quale poi i giudicanti sono rimasti fedeli per secoli”. Per un approfondimento del tema, si rinvia inoltre ai lavori di J. D. CLOUD, *Parricidium: from the lex Numaie to the lex Pompeia de parricidiis*, in *ZSS* 88 (1971) 1 ss.; L. FANIZZA, *Il parricidio nel sistema della ‘lex Pompeia’*, in *Labeo* 25 (1979) 265 ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale* cit. 27-28, 148-149, 161-162, 291-292 e all’ulteriore bibliografia rinvenibile in DILIBERTO, *Il testamento* cit. 181 nt. 7; U. AGNATI, *Sequenze decemvirali. Analisi di Cicerone De Inventione 2.148 e Rhetorica ad Herennium 1.23* in *Le Dodici Tavole. Dai decemviri agli umanisti* cur. M. Humbert (Pavia 2005) 248 e ivi nt. 40; E. CANTARELLA, *I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma* (Milano 2005) 333 ss.

<sup>25</sup> La letteratura sul punto è sterminata. Mi limito pertanto, in questa sede, semplicemente a rinviare ai recenti contributi in materia di P. ARCES, *Riflessioni sulla norma “uti legassit” (Tab. V, 3)*, in *Rivista di Diritto Romano* 4 (2004) 1 ss.; G. CRIFÒ, *Modelli e funzioni della lettura di D.50.16 De verborum significatione*, in *Per saturam. Studi per S. Caprioli* (Spoleto 2008) 253 ss. e F. TERRANOVA, *Ricerche sul testamentum per aes et libram. I. Il ruolo del familiae emptor (con particolare riguardo al formulario del testamento librato)* (Torino 2011) 238 ss.

<sup>26</sup> DILIBERTO, *Il testamento* cit. 182.

<sup>27</sup> *Contra* F. ZUCCOTTI, *Il “furor” del patricida e il testamento di Malleolo*, in *Labeo* 37 (1991) 176 ss. il quale ritiene, al contrario, corretta una linea interpretativa alternativa, in forza della quale la soluzione della fattispecie andrebbe ricercata nella combinazione analogica di tutte le norme ricordate: “non avrebbe pressoché senso alcuno se la *ratiocinatio* esemplificata dalla fattispecie di Malleolo fosse da risolvere non

il fratello di Malleolo, conscio della priorità logica della dichiarazione di nullità del testamento ai fini dell'apertura della successione legittima e ben consapevole, altresì, che il testamento del *furiosus* è nullo, utilizza in giudizio tab. V, 7 sostenendo, come a me sembrerebbe più che verosimile, la (presunta) follia del congiunto. Ma quali elementi analogici possono aver indotto a formulare una simile petizione? Zuccotti ha sostenuto l'assimilabilità del parricida al *furiosus* sulla base di considerazioni afferenti il diritto sacro: entrambi, *furiosus* e parricida, appunto, apparirebbero – secondo l'autore – individui esclusi da ogni rapporto con la collettività, “morti civili che non esistono più per il diritto umano”<sup>28</sup>. In tal guisa, il testamento di Malleolo è da considerarsi una sorta di *monstrum* giuridico<sup>29</sup> e, al fine di risolvere la

tanto attraverso un'analogia in senso più o meno proprio, ma sulla base di una *similitudo* tra la situazione psicologica del parricida e quella del *furiosus*. Lo studioso ritiene, infatti, che il punto focale della controversia sia la soggettività giuridica in generale del parricida, non semplicemente la capacità di agire poiché “la tematica del *furor* [...] rinviava in ogni caso a una originaria condizione di 'morte civile' e quindi a una situazione di empietà e di appartenenza al sovranaturale e alla sua vendetta” e, in questo senso, la '*lex cullei*' “lungi dal limitarsi a descrivere per sommi capi lo scontato rituale della *poena cullei*, doveva in realtà presentarsi come un pressoché compiuto e tendenzialmente tecnico profilo della situazione giuridica del parricida di fronte alla *civitas* romana e al suo diritto”. L'autore si spinge oltre, individuando nel *furor* l'unico elemento di contatto fra le tre *leges* sulla *potestas testamenti faciendi* e la '*lex*' che commina al parricida tale supplizio. La tesi sostenuta, pur suggestiva, mi pare non colga però la sostanza della struttura giuridica del discorso condotto dai retori. Il senso di essi, al contrario, mi appare chiaro: Cicerone e l'*Auctor* ricordano *tutte* le norme applicabili al caso, compresa (eventualmente, secondo il solo *Auctor*) la '*lex cullei*' che, con tutta evidenza, è ininfluenza in merito alla questione centrale della controversia, la *testamenti factio* attiva di Malleolo. Ugualmente, le norme decemvirali sulla successione testamentaria e legittima vengono in considerazione poiché citate rispettivamente dagli eredi *in tabulis scriptis* e dal fratello del matricida per sostenere le loro pretese in giudizio. L'unica norma, dunque, da interpretare (in senso analogico), onde inferire la presenza o meno della capacità di fare testamento di Malleolo è proprio tab. V, 7.

<sup>28</sup> ZUCCOTTI, *Il testamento* cit. 256 ss.

<sup>29</sup> ZUCCOTTI, *Il "furor"* cit. 207 ss., ha precisato che “la norma sulla *cura furiosi* permette di muovere, dall'ambito gius-civilistico in cui essa si situa al pari della *potestas testamenti faciendi*, al contesto giuridico-sacrale in cui è da collocare, insieme a impii, vestali *incestae* e nel caso di *monstra vel prodigia*, la figura del parricida”. Si veda anche ID., “... *Ast ei custos nec escit...*”. *Considerazioni estemporanee sulla successione del furiosus nel diritto romano arcaico*, in *Studi in onore di Antonino Metro VI* (Milano 2010) 555 ss.

spinosa questione, “diventava pressoché inevitabile il richiamarsi all’unica norma scritta che, nel sistema normativo, prendesse in considerazione, sia pur implicitamente, la *potestas testamenti faciendi* di un individuo che [...] la sua particolare situazione distingueva, di fronte allo *ius civile*, dagli altri uomini”<sup>30</sup>. Zuccotti coglie l’analogia tra il *furiosus* e il parricida in una dimensione sacrale in forza della quale “il parricidio era assimilabile al *furor* sotto la specie dell’empietà dell’azione e appunto perciò comportava l’esclusione del reo dalla categoria degli umani, con conseguente sua incapacità di fare testamento”<sup>31</sup>. L’interpretazione analogica non è apparsa del tutto convincente a Guarino, il quale ritiene viceversa che la *similitudo* operi tra la condizione giuridica del *furiosus* e la condizione giuridica del parricida giudicato tale: quest’ultimo, avendo leso “l’unità e la dignità della sua *familia* è da ritenere privo della potestà di esserne il capo e di conseguenza manca della *testamenti factio activa*”<sup>32</sup>.

Le ipotesi interpretative suggerite dai due autori, seppure evidenziano alcuni aspetti autenticamente legati alla vicenda (quale, ad esempio, l’empietà del parricida), giungono a conclusioni che non riescono compiutamente a spiegare, a mio giudizio, la logica dello schema giuridicamente funzionale elaborato dai retori e in merito al quale è necessario, a questo punto, svolgere alcune considerazioni. La controversia sembra, infatti, proprio presentare gli elementi di quella causa civile<sup>33</sup> che diventerà,

<sup>30</sup> ZUCCOTTI, *Il testamento* cit. 260 ss.

<sup>31</sup> A. GUARINO, *Le XII tabulae e il caso di Malleolo* con il titolo *Variazioni sul tema di Malleolo*, in *Labeo* 35 (1989) 79 ss. [= *Pagine di diritto romano IV* (Napoli 1994) 176 ss.].

<sup>32</sup> GUARINO, *Le XII tabulae* cit. 177 ss.

<sup>33</sup> Secondo MARRONE, *Lezioni* cit. 43 ss., il congiunto escluso dall’eredità avrebbe dovuto intentare, nella forma di una *legis actio sacramento in rem* o una *legis actio per sponsionem*, al fine di farsi attribuire l’eredità, la *vindicatio hereditatis* contro l’erede testamentario. Durante la fase *in iudicio* dinanzi ai centumviri, i litiganti avrebbero ribadito di essere l’uno l’erede *ab intestato* del *de cuius* e l’altro, invece, avrebbe addotto l’esistenza di un testamento valido che lo istituiva erede e che escludeva l’avversario dall’eredità. L’erede legittimo avrebbe replicato poi che il testamento era nullo perché redatto da un pazzo e i centumviri, constatata l’inefficienza del testamento sulla base dell’argomento dell’*insania*, avrebbero proclamato l’erede legittimo *heres*, attribuendo-

in prosiegua di tempo, la *q.i.t.* classica: esiste un testamento che viene attaccato dall'erede legittimo preterito sulla base della presunta follia del testatore<sup>34</sup>. Diliberto<sup>35</sup> ha osservato come nel caso in questione “non si possa configurare una violazione dell'*officium pietatis* perché l'esclusione dal testamento del fratello si giustifica – nell'ottica del testatore – per il fatto che il fratello stesso aveva sostenuto l'accusa nel corso del processo”.

L'obiezione può essere, a mio modo di vedere, superata. In effetti, la considerazione dell'autore, in forza della quale legittimamente Malleolo preterisce l'*adgnatus*, si basa su una prospettiva soggettivistica che non coglie completamente l'essenza del concetto di inofficiosità, il quale compiutamente dispiega il suo significato in una dimensione sociale. Nel caso di matricidio o di

---

gli il patrimonio ereditario. Mi sembra evidente che le norme, eventualmente richiamate dai litiganti a sostegno delle loro tesi, dovevano essere proprio quelle che troviamo espone nel caso di Malleolo: tab. V, 3, 4-5 e 7 poiché quelle relative, rispettivamente, alla successione testamentaria, legittima e all'incapacità del *furiosus*. La tesi sostenuta da Marrone, la *querela* come incidente della *vindicatio hereditatis*, sembrava tuttavia non spiegare come i *cognati* potessero vedersi attribuita l'eredità, essendo la *legis actio sacramento in rem* esperibile esclusivamente dagli eredi legittimi. Lo studioso ha in proposito ipotizzato un percorso alternativo che, nell'ultimo secolo della Repubblica, si offre alle parti: la *legis actio per sponsionem*, azione che avrebbe consentito al congiunto che non fosse né *suus* né *adgnatus* di attaccare il testamento inofficioso nel ruolo di convenuto, ruolo nel quale il *cognatus* si sarebbe ritrovato nel caso in cui il pretore gli avesse attribuita la *bonorum possessio* – inizialmente *decretalis* e, successivamente, *edictalis* (*bonorum possessio de inofficioso*) –, inducendo così l'erede testamentario ad agire con la *legis actio per sponsionem*. Esula, peraltro, dai limitati intendimenti di questo contributo svolgere un'analisi approfondita della *querela* nei suoi diversi aspetti, sostanziale e processuale. Basti qui avere operato il necessario collegamento tra la struttura processuale e le argomentazioni addotte dalle parti – così come dettagliate da Marrone – con l'episodio relativo al matricida Malleolo.

<sup>34</sup> L'importanza delle fonti retoriche ricordate nella ricostruzione del processo formativo della *q.i.t.* a me pare, dunque, piuttosto chiara. GAGLIARDI, *Decemviri* cit. 284 ritiene inverosimile la tesi sostenuta da Marrone in merito al *color insaniae* quale elemento originario dell'azione poiché “è quantomeno singolare che nessuna delle fonti letterarie finora da noi incontrate, le quali risalgono ai *primordia* della *querela inofficiosi testamenti*, menzioni mai l'elemento dell'*insania*”. I brani retorici analizzati in questo contributo potrebbero, pertanto, introdurre una nuova prospettiva nello studio della *q.i.t.*, rappresentando il primo episodio – storicamente avvenuto – in cui l'erede legittimo preterito attacca il testamento inofficioso, sostenendo la follia del *de cuius*.

<sup>35</sup> DILIBERTO, *Il testamento* cit. 195 nt. 50.

atto che violasse una norma esclusivamente religiosa, la collettività si preoccupava di prendere le distanze<sup>36</sup> dalla persona e dal gesto empio da essa compiuto, con lo scopo di tutelarsi dalle conseguenze nefaste che si sarebbero riversate sulla comunità in ragione della violazione della *pax deorum*. In questa ottica, che potremmo definire oggettiva, la circostanza che il testatore fosse matricida è assorbente rispetto al motivo della preterizione. In altri termini, è assai probabile che con una dichiarazione di nullità del testamento si volesse evitare l'ulteriore *inofficiosa* conseguenza – oltre quella, evidentemente, del matricidio – di privare il fratello dei beni di Malleolo: giustamente infatti (nell'ottica della comunità) egli ha osteggiato il congiunto matricida durante il processo, male avrebbe fatto in caso contrario.

La rilevanza sociale dell'inofficiosità è, inoltre, confermata dalla stessa composizione del collegio giudicante, quello dei centumviri, competente in materia ereditaria. Rappresenta una suggestione molto forte, infatti, la circostanza che una così larga composizione del tribunale potesse in qualche misura – e quale che ne fosse il concreto funzionamento – richiamare una sorta di assemblea in qualche modo rappresentativa della collettività.

Alla luce di ciò, è opportuno, dunque, che il testamento di Malleolo venga caducato e la soluzione che si offre ai retori proviene proprio dal contesto culturale dell'epoca e si fonda sulla contrapposizione tra *furor* e *pietas*, rispetto alla quale ora, per pervenire ad una conclusione soddisfacente, è necessario proporre alcuni ulteriori elementi di analisi che a me pare rendono ancor più convincente l'ipotesi prospettata.

### 3. *Il furor del parricida*

È stato osservato da Diliberto, sulle orme di D'Ors<sup>37</sup> (ma distaccandosene nelle conclusioni), come fosse tema ricorrente considerare il parricida alla stregua di un *furiosus*, poiché chi si mac-

<sup>36</sup> Si veda *infra* medesimo capitolo § 3.

<sup>37</sup> X. D'ORS, *Sobre XII Tab. V, 7 a: "Si furiosus escit..."*, in *AHDE* 50 (1980) 797 ss.

chia di un simile, odiosissimo crimine è destinato ad essere tormentato dalle *Furiae*<sup>38</sup>, successivamente e a causa del delitto. Analizziamo una fonte su cui si concentra l'attenzione dello studioso:

Cic. *pro Sex. Rosc. Amer.* 66-68:

*Videtisne quos nobis poetae tradiderunt patris ulciscendi causa supplicium de matre sumpsisse, cum praesertim deorum immortalium iussis atque oraculis id fecisse dicantur, tamen ut eos agitent Furiae neque consistere umquam patiantur, quod ne pii quidem sine scelere esse potuerunt? Sic se res habet, iudices: magnam vim, magnam necessitatem, magnam possidet religionem paternus maternusque sanguis; ex quo si qua macula concepta est, non modo elui non potest verum usque eo permanat ad animum ut summus furor atque amentia consequatur. Nolite enim putare, quem ad modum in fabulis saepe numero videtis, eos qui aliquid impie scelerateque commiserint agitari et perterrerī Furiarum taedis ardentibus. Sua quemque fraus et suus terror maxime vexat, suum quemque scelus agitat amentiaque adficit, suae malae cogitationes conscientiaeque animi terrent; hae sunt impiis adsiduae domesticaeque Furiae quae dies noctesque parentium poenas a consceleratissimis filiis repetant. Haec magnitudo malefici facit ut, nisi paene manifestum parricidium proferatur, credibile non sit, nisi turpis adulescentia, nisi omnibus flagitiis vita inquinata, nisi sumptus effusi cum probro atque dedecore, nisi prorupta audacia, nisi tanta temeritas ut non procul abhorreat ab insania. Accedat huc oportet odium parentis, animadversionis*

---

<sup>38</sup> È nota la credenza, esistente soprattutto in epoca arcaica, che i disturbi mentali fossero provocati da stati di possessione indotti dalle divinità. F. STOK, *Follia e malattie mentali nella medicina romana*, in ANRW II.37.3 (Berlin-New York 1996) 2282 ss. sviluppa un saggio di grande interesse che conferma – in alcuni punti, particolarmente 2304 ss. – la tesi dell'intimo legame esistente tra la *pietas* e il *furor*. L'autore, infatti, esplorando alcune fonti plautine (Plaut. *menaech.* 282, 288-90, 290-92, 310-15), evidenzia come si ritenesse che terapia per la malattia mentale potesse essere di *piari*, cioè di offrire sacrifici alle divinità. In tal senso, molto chiaramente anche Festo s.v. *Piari* (Lindsay 232): *piari eos velut proprio verbo, ait Verrius, qui parum sint animati: cum mantis suae non sunt, per quaedam verba liberantur incommodo.*

*paternae metus, amici improbi, servi conscii, tempus idoneum, locus opportune captus ad eam rem; paene dicam, respersas manus sanguine paterno iudices videant oportet, si tantum facinus, tam immane, tam acerbum credituri sunt.*

La condizione del parricida è angosciosamente descritta come dominata dall'intervento delle *Furiae*, le quali tormenteranno l'omicida facendolo precipitare nella follia<sup>39</sup>. La lettura della fonte è determinante nel dirimere un nodo centrale nella vicenda di Malleolo: come è conciliabile il fatto che i retori in giudizio sostengano la sua follia con la circostanza che egli viene giustiziato? Diliberto<sup>40</sup> ritiene compatibile l'esecuzione di Malleolo con l'eventuale dichiarazione di nullità del testamento da lui redatto perché alla sanità mentale iniziale che caratterizza la condizione psichica del matricida al momento dell'omicidio (e dunque anche la sua condanna penale), si sostituirebbe poi una condizione di follia dovuta all'intervento successivo delle *Furiae*.

La contrapposizione tra empietà e follia rappresenta, d'altra parte, un *trait d'union* nella narrazione di altri matricidi<sup>41</sup>. I tra-

<sup>39</sup> Sarà utile notare come nel brano si presenti una contrapposizione, quella tra *furor/pietas*, sulla quale ci si soffermerà fra breve (*infra* § 4). Compagno, infatti, nel passo in questione tre termini inerenti alla *pietas* (*pī, impie* e *impius*) e quattro direttamente collegati al *furor* (*Furiae, furor, Furiarum* e *Furiae*), senza contare i due *amentia* e l'unico *insania*.

<sup>40</sup> DILIBERTO, *Il testamento* cit. 191 ss.

<sup>41</sup> DILIBERTO, *Il testamento* cit. 187 ss. analizza un brano di Cic. *Tusc.* 3.5.11 nel quale il retore si propone di illustrare la differenza fra il *furor* e l'*insania* e, così facendo, porta dei celebri esempi di uomini colti da *furor*. Tra essi annovera i matricidi Oreste e Alcmeone, perseguitati – dopo il delitto – dalle temibili Erinni e sconvolti, pertanto, da attacchi di follia intervallati da momenti di lucidità. Cicerone stabilisce, dunque, un ulteriore collegamento diretto tra empietà, *furor* e parricidio. L'opera, come noto, composta solo due anni prima della sua morte e poco dopo la scomparsa dell'amata figlia Tullia, è una dissertazione filosofica. Tema centrale di essa, lungamente studiata soprattutto sotto il profilo dell'intreccio tra cultura greca e romana [M. CITRONI, *I proemi delle Tusculanae e la costruzione di un'immagine della tradizione letteraria romana*, in M. CITRONI, *Memoria e identità. La cultura romana costruisce la sua immagine* (Firenze 2003) 149 ss.], è una riflessione svolta in forma dialogica sulla filosofia come terapia dell'anima. Narducci [E. NARDUCCI, *Introduzione*, in CICERONE, *Tuscolane*<sup>6</sup> (Milano 2007) 22 ss.] ha così sintetizzato i cinque libri di cui si compongono le *Tusculanae*: la morte non è un male (libro I); il dolore non è un male (libro II); il

## gici greci affrontarono sovente il tema dell'alienazione mentale

saggio è inaccessibile all'afflizione e all'angoscia (libro III); il saggio è inaccessibile alle diverse passioni (libro IV); la virtù è la sola sufficiente alla felicità (libro V). L'uomo Cicerone ormai politicamente sconfitto cerca una consolazione ai dolori che la vita pubblica e privata gli vanno infliggendo e la filosofia è sostegno che serve per superare finanche la paura della morte. L'*aegritudo*, condizione di afflizione e angoscia, è una delle emozioni più invisibili, "cedimento della volontà che spalanca le porte all'opera distruttiva delle passioni" (NARDUCCI, *Introduzione* cit. 23). Seguendo un *topos* diffuso che vede la malattia del corpo appannaggio della medicina e la malattia dell'anima curabile esclusivamente dalla filosofia, Cicerone introduce il tema dell'*aegritudo* nel terzo libro nel quale riporta e sviluppa il paradosso stoico secondo il quale "ogni stolto è pazzo": Cic. *Tusc.* 3.4.8-9: *mibi vero isto modo. Haecine igitur cadere in sapientem putas? Prorsus existimo. Ne ista gloriosa sapientia non magno aestimanda est, liquide non multum differt ab insania. Quid? Tibi omnine animi commotio videtur insania? Non mihi quidem soli, sed id quod admirari saepe soleo, maioribus quoque nostris hoc ita visum intellego multis saeculis ante Socratem, a quo haec omnis quae est de vita et de morbus philosophia manavit. Quonam tandem modo? Quia nomen insaniae significat mentis aegrotationem et morbum, id est insanitatem et aegrotum animum, quam appellarunt insaniam. (Omnis autem perturbationes animi morbos, philosophi appellant negantque stultum quemquam his morbis vacare. Qui autem in morbo sunt, sani non sunt; et omnium insipientium animi in morbo sunt: omnes insipientes igitur insaniunt). Sanitatem enim animorum positam in tranquillitate quadam constantiaque censebant; his rebus mentem vacuam appellarunt insaniam, propterea quod in perturbato animo sicut in corpore sanitas esse non posset.* Con questo dialogo tra Cicerone e uno dei suoi ospiti della villa di Tuscolo, si apre un brano piuttosto corposo nel quale l'autore indaga il contenuto dell'*insania* che egli sintetizza come la mente turbata dalle emozioni (Cic. *Tusc.* 3.4.11: *eos enim sanos quoniam intellegi necesse est, quorum mens motu quasi morbo perturbata nullo sit, qui contra adfecti sint, hos insanos appellari necesse est*) e che perde il controllo sull'anima. Questa *insania*, sostiene Cicerone, va tenuta separata dalla pazzia furiosa (*furor*): Cic. *Tusc.* 3.5.11: *quo genere Athamantem, Alcmaeonem, Aiacem, Orestem furere dicimus. Qui ita sit adfectus, eum dominum esse rerum sua rum vetant duodecim tabulae; itaque non est scriptum "si insanus", sed "si furiosus escit".* Il *furor* è qualcosa di diverso dell'*insania quae iuncta stultitiae patet latius*: quest'ultima, infatti, pur rappresentando una mancanza di equilibrio, consente di far fronte agli ordinari doveri della vita, mentre la pazzia furiosa è un accecamento totale della mente. La norma di tab. V, 7 si riferisce alla pazzia furiosa e come esempi di essa Cicerone cita nell'ordine: Atamante, Alcmeone, Aiace ed Oreste. Atamante, reso pazzo da Giunone, uccide il figlio Laerco; Alcmeone e Oreste, come già anticipato in precedenza, sono due matricidi che – perseguitati dalle Furie – impazziscono dopo il delitto; Aiace, come noto, perde il giudizio per l'assegnazione delle armi di Achille e, impazzito per il dolore, si suicida. È davvero significativo che Cicerone, volendo far capire ai suoi lettori la differenza esistente a suo giudizio tra *insania* e *furor*, citi come esempi di pazzia furiosa tutti protagonisti di tragedie greche, uccisori di figli o matricidi, escluso l'isolato caso di Aiace. A questi esempi egli riconduce la norma delle Dodici Tavole rela-



(μανία<sup>42</sup>), sia come causa che come conseguenza di un gesto em-

tiva al *furiosus* operando un collegamento diretto tra la patologia mentale che determina l'incapacità di agire e quelle che ne sono le cause: *quasi vero atra bili solum mens ac non saepe vel iracundia graviore vel timore vel dolore moveatur*. In aperta dialettica col mondo greco (Cic. *Tusc.* 3.5.11: *Graeci autem μανία unde appellant, non facile dimeri; eam tamen ipsam distinguimus nos melius quam illi*), tacciato di ricollegare le cause della pazzia furiosa ad un'alterazione della bile, Cicerone rinviene la distinzione tra *insania* e *furor* in un accesso più violento di collera, timore o dolore che determina una totale perdita di raziocinio a cui segue la curatela. L'*insania* non implica altrettante e gravi conseguenze dal punto di vista mentale e giuridico, ma rappresenta una mancanza di equilibrio e di saggezza (Cic. *Tusc.* 3.5.11: *furor in sapientem cadere possit, non possit insania*). Lasciarsi trasportare dalle perturbazioni dell'anima quali l'ira è *initium insaniae* (Cic. *Tusc.* 4.23.52: *an est quicquam similius insaniae quam ira? Quam bene Ennius "initium" dixit "insaniae"*) di cui la *fortitudo* [definita come "la capacità di conservare un giudizio fermo nell'affrontare e respingere quelle situazioni che paiono spaventose" (Cic. *Tusc.* 4.24.53)] non abbisogna: l'ira può essere utile ad un centurione o ad alfiere, non certamente ad un sapiente (Cic. *Tusc.* 4.25.55). Sotto l'influsso dell'ira Aiace viene colto da *furor* e si uccide (Cic. *Tusc.* 4.23.52); Atreo, per vendicarsi del tradimento del fratello Tieste con sua moglie, gli fa mangiare con l'inganno i tre figli da lui avuti con una ninfa (Cic. *Tusc.* 4.36.77). A proposito di quest'ultima vicenda, Cicerone afferma che l'ira è una forma di *insania* che può spingersi sino a diventare pazzia furiosa, cioè perdita di controllo, di giudizio, di mente. Ugualmente accade con il c.d. *furor amoris* (Cic. *Tusc.* 4.35.75) che porta allo stupro, alla seduzione, all'adulterio e all'incesto, nonché allo sconvolgimento della mente stessa. Il mancato controllo dell'emotività è, dunque, innanzitutto segno di *insania* (solo gli stolti non hanno il dominio dell'anima) che può degenerare in una pazzia furiosa. Tuttavia, come è già stato posto in evidenza da Stok (Stok, *Follia* cit. 2357 ss.), Cicerone pecca di coerenza e sistematicità: non si comprende appieno se ritenga esista una *insania* che si distingue dalla stoltezza o se l'identità sia assoluta, come sembrerebbe da ritenersi. Cicerone inoltre colloca *insania* e pazzia furiosa in diverse categorie (solo il *furor* determina la curatela), ma in taluni luoghi i due concetti sembrano confondersi tra loro. Discorrendo, infatti, di come l'ira conduca all'*insania* (*Tusc.* 4.23.52) cita come esempio Aiace che dall'ira fu condotto al *furor* e compì un'impresa eccezionale, raddrizzando le sorti della battaglia: *proelium restituit insaniens: dicamus igitur utilem insaniam* (*Tusc.* 4.23.53)? Aiace è dunque esempio di *furor*, ma è alternativamente indicato come *insanus*. Ad ogni modo, le considerazioni svolte da Cicerone sul tema dell'*insania* e del *furor* mi sembra confermino il legame esistente tra pazzia furiosa ed empietà ed il legame tra cultura greca e romana, giacché quel *furor* già disciplinato dalle Dodici Tavole è esemplificativamente evocato da noti protagonisti delle tragedie greche. Sul tema vastissimo dell'alienazione mentale di Oreste, mi limito a rinviare in questa sede a E. MEDDA, *Introduzione* in EURIPIDE, *Oreste* (Milano 2001) 5 nt. 1.

<sup>42</sup> Per una definizione di *mania* si veda il recente S. SCONOCCHIA, s.v. «*Malattie mentali*», in *Dizionario della scienza e della tecnica di Grecia e Roma* cur. P. Radici Colace, S. M. Medaglia, L. Rossetti, S. Sconocchia (Pisa-Roma 2010) 651 ss.

pio<sup>43</sup>. Per limitarsi agli esempi più significativi, basti ricordare le vicende di Eracle e Oreste protagonisti delle omonime tragedie di Euripide. Nella prima delle due opere, presumibilmente rappresentata tra il 423 e il 420 a.C., Eracle impazzisce a causa di Era, la quale, sua nemica giurata, invia Lyssa<sup>44</sup>, demone della follia, con lo scopo di far uscire di senno il tebano, inducendolo a sterminare la propria famiglia. In questa vicenda il *furor*, la cieca follia, è il *presupposto* del compimento dell'azione empia: l'assassinio dei propri congiunti. Nell'*Oreste* (408 a.C.), invece, la follia è la *conseguenza* dell'empietà dell'azione: il protagonista viene perseguitato dalle Erinni a causa del matricidio compiuto. La riprovazione sociale colpiva il colpevole di un simile gesto – che contravveniva ad una legge di natura – ἀνόςιός (Eur. *Or.* 546-547), ritenendolo empio: in quanto tale, il matricida veniva isolato dal resto della comunità ed ogni contatto sociale gli era inibito per evitare la 'contaminazione':

Eur. *Or.* 46-48:

ἔδοξε δ' Ἄργει τῶδε μήθ' ἡμᾶς στέγαις,  
μὴ πυρὶ δέχεσθαι, μηδὲ προσφωνεῖν τινα  
μητροκτονούντας·

L'isolamento in cui Elettra e Oreste vengono lasciati (nessuno può parlare con loro e sono, inoltre, fisicamente separati dal resto della comunità) è esemplare e simboliche appaiono anche le pene tra cui gli Argivi sono chiamati a scegliere per punire Oreste ed Elettra: la lapidazione o il suicidio con spada. In entrambi i casi, le modalità di esecuzione assicurano che non ci sia alcun contatto diretto con il colpevole<sup>45</sup>.

<sup>43</sup> Le tragedie cui ci si riferisce erano certamente note in Roma già dal III sec. a.C., come testimoniano le opere di Ennio e Pacuvio che da esse traggono ispirazione (v. appresso nel testo).

<sup>44</sup> Lyssa è, peraltro, contraria alla richiesta di Era. Le motivazioni che adduce, con lo scopo di convincere la dea a desistere, sono significative. Ai vv. 843-854, infatti, Lyssa descrive Eracle come un uomo pio, poiché ha ripristinato il culto divino messo in pericolo da uomini empì.

<sup>45</sup> Occorre, al riguardo, evidenziare le notevoli somiglianze con le modalità di carcerazione ed esecuzione del condannato alla pena del culleo. I parricidi, come anti-

Tanto è resa evidente la pericolosità del contatto con l'em-pio matricida in Euripide, che il gesto di avvicinamento fisico compiuto da Pilade verso Oreste, quando lo sostiene – accompagnandolo – ad ascoltare il giudizio dell'assemblea, assume una forte carica emotiva (790-795).

La pena per il matricida è, quindi, innanzitutto, divina: si tratta della follia. Sin dalle origini, i tragici greci sembrano farsi interpreti di una tradizione che li precede<sup>46</sup>, in base alla quale il matricida – in seguito al delitto – è perseguitato dalle Erinni, divenendo pazzo. Già Eschilo, d'altra parte, aveva interpretato in tal modo il mito di Oreste nelle *Coefore*, opera in cui è descritto il momento stesso in cui comincia la follia del colpevole, con la prima apparizione delle Erinni (vv. 1048-1049).

Ugualmente, nell'*Oreste* di Euripide, il nesso di causalità tra l'insorgere della malattia e la persecuzione delle Eumenidi, non è posto in dubbio:

---

cipato, avevano il capo coperto con un cappuccio di pelle di lupo e, ai piedi, delle *soliae lignae* per impedire che toccassero il terreno; entrambi questi provvedimenti, al di là di eventuali significati simbolici, evidenziano la preoccupazione di tenere il colpevole separato dal resto del mondo. Il reo, inoltre, prima di essere gettato nelle acque del Tevere o del mare, è chiuso in un sacco per proteggere il mondo circostante (aria, terra, acqua): cfr. CANTARELLA, *I supplizi* cit. 234. Si legge, infatti, nell'epitome della *Storia romana* di Cassio Dione, gli *Annales* di Zonara, che i parricidi venivano rinchiusi nel sacco e gettati in mare o, in mancanza, in un gorgo, affinché terra, acqua e sole non fossero inquinati dalla loro morte (7.11.4). Cicerone, nell'arringa per *Sexto Roscio Amerino* 71-72, afferma che non si volle gettare i parricidi alle fiere per evitare che quelle, a causa del contatto, diventassero ancora più feroci e che non fossero gettati nudi nel fiume, onde evitare che, giunti al mare, lo contaminassero. È il caso di ricordare che un uguale pericolo era avvertito nei confronti dei nati deformi, esseri 'mostruosi' cui veniva riservato un trattamento del tutto simile a quello subito dal parricida. Livio 27.37.5, ad esempio, tramanda il ricordo di un bambino nato nel frusinate, grosso come uno di quattro anni e di sesso incerto. Il fatto, accaduto in un momento politicamente delicato (l'arrivo di Asdrubale in Italia) unitamente ad altri prodigi, aveva preoccupato gli aruspici i quali avevano consigliato di cacciare il neonato dal territorio romano, lontano dal contatto con la terra e di affogarlo. Così fu fatto: il bambino venne chiuso vivo in una cassa e gettato in alto mare. Anche in questo caso, pertanto, la comunità si difende con modalità simbolicamente rilevanti. Sull'episodio si v. G. CRIFÒ, "Prodigium" e diritto: il caso dell'*ermafrodita*, in *Index* 27 (1999) 114; CANTARELLA, *I supplizi* cit. 232 ss.

<sup>46</sup> MEDDA, *Introduzione* cit. 21.

Eur. *or.* 407-411:

Με: ἐκ φασμάτων δὲ τάδε νοσεῖς ποίων ὕπο;

Ορ: ἔδοξ' ἰδεῖν τρεῖς νυκτὶ προσφερεῖς κόρας.

Με: οἶδ' ἄς ἔλεξας, ὀνομάσαι δ' οὐ βούλομαι.

Ορ: σεμναὶ γάρ· εὐπαίδευτα δ' ἀπετράπου λέγειν.

Με: αὐταὶ σε βακχεύουσι συγγενῆ φόνον.

Il dialogo<sup>47</sup> si svolge tra Oreste e Menelao e attiene al primo manifestarsi della malattia mentale del matricida, la notte successiva all'assassinio. Le temute divinità persecutrici sono menzionate allusivamente ai vv. 408-410 ed è Menelao a rendere esplicito il nesso causale tra l'omicidio e la follia arrecata dalle Erinni al verso 411, in cui "si esprime al tempo stesso la causa della follia di Oreste e l'elemento essenziale attraverso cui essa si manifesta, e cioè il ricordo incancellabile del sangue materno versato"<sup>48</sup>.

La tragedia era molto nota a Roma: testimoniano la sua conoscenza non solo Pacuvio (in Serv. *Aen.* 4.473), ma anche Hor. *sat.* 2.3.140-141 che, in questi versi, richiama esplicitamente la scena in cui Oreste, sconvolto dalla follia, si libera dall'abbraccio della sorella, scambiata per una delle Erinni (*Electran, tantum maledicit utrique vocando hanc Furiam, hunc aliud, iussit quod splendida bilis*).

La diffusione in Roma del tema della μανία come conseguenza dell'assassinio di un genitore è confermata anche dall'*Alcmeo* di Ennio – presumibilmente ispirata dall'*Alcmeone a Psofis* di Euripide<sup>49</sup> – di cui ci rimangono alcuni frammenti. Alcmeone è un matricida, esattamente come Oreste e, come lui, viene perseguitato dalle Erinni in ragione del crimine commesso. Cicerone (*acad. pr.* 2.52 e 88-89) descrive, riportando i versi enniani, Alcmeone che, in un lucido intervallo dal *furor*, asserisce "il disaccordo fra la sua ragione e le visioni che gli si presentano"<sup>50</sup>, con ciò confermando che il protagonista soffriva di allucinazioni.

<sup>47</sup> MEDDA, *Introduzione* cit. 19.

<sup>48</sup> MEDDA, *Introduzione* cit. 195, nt. 70.

<sup>49</sup> Il tema è controverso. Si veda ancora MEDDA, *Introduzione* cit. 69 ss.

<sup>50</sup> MEDDA, *Introduzione* cit. 68.

In una serie di frammenti dell'opera tratti da un *canticum*<sup>51</sup> si ripropone, inoltre, l'apparizione delle Erinni che si scagliano contro il matricida, ribadendo il *topos* eziologico della patologia mentale.

Il tema dell'empietà è stato, pertanto, sin dai tempi più antichi collegato indissolubilmente con quello della follia e del parricidio, sia nel mondo greco che in quello romano<sup>52</sup>. Si deve ritenere, dunque, che Malleolo sia stato artificialmente considerato pazzo in un momento successivo al delitto; in ragione di ciò egli può essere condannato (era capace al tempo dell'omicidio), ma il suo testamento può essere dichiarato nullo poiché redatto – quello – quando ormai le *Furiae* avevano preso il sopravvento su di lui. Appare, peraltro, chiaro che l'argomentazione dei retori è del tutto fittizia: si sostiene l'intervenuta pazzia di Malleolo – tutti sanno che le *Furiae* perseguitano i parricidi – non perché si sia realmente convinti che egli sia pazzo, ma perché è l'unico e concreto argomento in forza del quale si può attaccare il testamento altrimenti valido<sup>53</sup>.

#### 4. *La contrapposizione tra furor e pietas fondamento culturale del color insaniae*

L'azione di inofficiosità ha, peraltro, come noto, tra le sue peculiarità più significative, la contrapposizione tra l'*officium*

<sup>51</sup> MEDDA, *Introduzione* cit. 68 ss.

<sup>52</sup> RIZZELLI, *Dinamiche* cit. 243 ss. tratta dell'influenza della dottrina stoica per ciò che concerne il fenomeno passionale nelle tragedie di Seneca, evidenziando la tendenza dello stoicismo ad associare chi è preda di passioni al folle, secondo un modello che trascura il nesso tra la follia e la sua base biologica e riconduce così ogni atteggiamento socialmente valutato come anomalo ad una nozione indifferenziata di alterazione psichica. Tuttavia, è sotto il profilo della responsabilità che le due situazioni vengono distinte: il *furiosus* reso tale da una passione non perde la possibilità di scelta, mentre il malato mentale è incapace di discernere. In questo senso, la Medea di Seneca è folle in quanto preda delle passioni, Ercole è, invece, il malato mentale per cause organiche. La protagonista, in particolare, viene definita dall'autore come "terreno metaforico di uno scontro – minuziosamente descritto da Seneca anche nei suoi sintomi fisici – che si svolge tra ira, *dolor*, *demens furor*, da una parte, e *pietas* dall'altra, fra la *coniux* offesa e la madre che ama i propri figli" (*op. cit.* 262). Sul punto si veda anche E. CANTARELLA, *L'amore è un dio. Il sesso e la polis* (Milano 2007) 55 ss.

<sup>53</sup> Val. Max. 7.8.2 su cui, diffusamente, *infra* capitolo quarto § 6.

*pietatis* e la presunta follia di colui che a tale dovere morale – appunto – non ottempera.

A ben vedere, il legame oppositivo tra *furor* e *pietas* (per cui ove v'è l'uno, non può esservi l'altra) è – come detto – culturalmente diffuso e paradigmaticamente rappresentato dal caso di Malleolo. L'ambiente retorico si mostra perfettamente coerente con il generale contesto culturale dell'epoca, dove la *pietas* era divenuta un valore politicamente funzionale, sulla base del quale è lecito supporre si orientassero anche le decisioni giuridiche. Certamente non è un caso che la *querela inofficiosi testamenti* porti questo nome, indicando già dal titolo – per così dire – la sostanza. È chiaro – come è ben rilevato in dottrina – che questa azione sia nata con l'intento di rafforzare, tutelandolo maggiormente, il vincolo parentale, ricompattandolo intorno al rispetto della *pietas*, esattamente come – ad un livello molto più ampio – Augusto stava tentando di riunificare il *populus* dopo i tragici eventi delle guerre civili. Poiché il naturale antagonista della *pietas* è il *furor* (solo la pazzia può indurre allo scontro fraticida, alla guerra civile, a dimenticare i vincoli di parentela), ecco che in tale *topos* culturale era già predisposto l'argomento in forza del quale il testamento inofficioso poteva essere caducato, la presunta follia/empietà del *de cuius*. Sul più vasto tema dell'antitesi tra *furor* e *pietas* occorre, pertanto, soffermarsi, onde avvalorare la tesi prospettata.

La *pietas*<sup>54</sup> è, in effetti, il sentimento doveroso di affetto<sup>55</sup> nutrito dal cittadino romano nei confronti della patria, della fa-

<sup>54</sup> La parola è stata definita come “il più tipico Wertbegriff della cultura romana”: cfr. A. TRAINA, s. v. «*Pietas*», in *EV IV* (Roma 1988) 93. La *pietas* indica dunque l'atteggiamento mentale e il conseguente comportamento che portano a soddisfare i doveri verso le divinità e verso gli altri uomini [F. SALLUSTO, s. v. «*Pietas*» in *EO II* (Roma 1997) 603].

<sup>55</sup> TRAINA, s. v. «*Pietas*» cit. 93 ss. È opportuno, inoltre, ricordare – vista la conoscenza che la cultura e la letteratura romane mostrano avere, da un certo momento in poi, di quella greca – che la ἀνόσιος ha un significato, per certi aspetti, simile a quello della *pietas*, seppur quest'ultimo termine è generalmente ritenuto come intraducibile sia in greco sia nelle lingue moderne (così l'autore ultimo citato). In un'opera sulla quale, vista la pertinenza, ci si è già soffermati, l'*Oreste* di Euripide, i comporta-

miglia, degli dèi e presumibilmente sorto nell'epoca precivica più antica, quando sacralità e *familia* strutturavano la vita sociale e culturale delle popolazioni laziali. Sallusto<sup>6</sup> ha messo in evidenza la natura formalistica e 'comunitaria' della devozione religiosa, perdurante dall'età arcaica fino alla fine della repubblica, dichiarando che "poco importava il sentimento interiore dell'individuo [...] importava soprattutto il rispetto della tradizione, ossia di quelle norme rituali impostesi nel tempo tramite le autorità religiose, trasgredendo le quali si risultava impiù [...], colpevole era non solo la persona che aveva agito scorrettamente, ma tutta la comunità"<sup>57</sup>. Coerentemente, non sembra azzardato ritenere che, in origine, l'azione, dalla quale si sarebbe poi sviluppata la *q.i.t.*, venisse impiegata per rimuovere le conseguenze immorali della diseredazione o preterizione ritenute, in quanto inofficose, 'svantaggiose' e nefaste per tutta la società. Successivamente iscritta nel *clipeus aureus* consegnato ad Augusto nel 27

---

menti contrari al rispetto dei legami familiari vengono definiti empì. È tale Clitemestra (vv. 24-25) che tradisce e uccide il marito Agamennone; empio è il matricidio compiuto da Oreste per vendicare la morte del padre (vv. 285-286, 373-374, 543-546), mentre il corretto modello di comportamento sembra quello delineato dal protagonista ai vv. 296-306 quando, rivolgendosi alla sorella, dice: ὅταν δὲ τὰμ' ἀθυμήσαντ' ἴδης, σὺ μου τὸ δεινὸν καὶ διαφθαρὲν φρενῶν ἴσχναινε παραμυθοῦ θ' ὅταν δὲ οὐ στένης, ἡμᾶς παρόντας χρή σε νουθετεῖν φίλα· ἐπικουρίαι γὰρ αἶδε τοῖς φίλοις καλαί. Ugualmente Menelao, cui Oreste si rivolge per un sostegno, risponde che bisogna venire in aiuto alle difficoltà dei propri parenti, essendo anche pronti a morire e a uccidere gli avversari.

<sup>56</sup> SALLUSTO, s. v. «*Pietas*» cit. 604.

<sup>57</sup> La necessità di rimuovere le conseguenze inofficose della diseredazione o preterizione è del tutto coerente con la mentalità romana che riteneva alcune azioni talmente gravi e impure, da meritare un castigo esemplare. NARDI, *L'otre* cit. 19 ss. e CANTARELLA, *I supplizi* cit. 217 ss. ricordano la tradizione in base alla quale la temibilissima *poena cullei* sarebbe stata, originariamente, inflitta al duumviro M. Atinio, colpevole di aver rivelato i segreti dei sacri riti civili. Esattamente come i parricidi – cui la pena si applicherà successivamente –, Atinio si sarebbe macchiato di empietà, mancando di devozione e rispetto nei confronti della divinità. La vicenda viene descritta da Val. Max. 1.1.13, come un caso di *violatio deorum* e accomunata alla fattispecie del parricidio, successivamente punito con la medesima condanna. Il punto di contatto tra i due crimini è individuato con chiarezza dall'autore nel comportamento empio: *idque supplicii genus multo post parricidis lege inrogatum est, iustissime quidem, quia pari vindicta parentum ac deorum violatio expianda est.*

a.C. unitamente a *virtus*, *clementia* e *iustitia*, la *pietas* diviene – come detto – un valore politico strumentalmente impiegato dal *princeps* per superare le sanguinose guerre civili, drammatica espressione di *furor impius*<sup>58</sup>, e rafforzare l'unità dei cittadini sotto il nascente principato<sup>59</sup>.

L'Eneide, quale poema epico scritto per celebrare la nascita di Roma e legittimare la dinastia imperiale onorandola della discendenza con i fondatori dell'*urbs*, a loro volta di illustre origine troiana, fa della *pietas*, come noto, la virtù principale dell'eroe Enea, per antonomasia il *pius Aeneas*, destinato a generare la stirpe di Roma<sup>60</sup>. L'opera è dominata dall'alternanza e dal confronto tra la passione che svia, il furore empio, e la *pietas* verso gli dèi e la famiglia che guiderà invece Enea nelle sue scelte più difficili, riconducendole alla luce dell'*officium*.

La necessaria supremazia della forza morale sulla pazzia distruttrice si rivela già nell'esordio del poema, quando dinanzi al furore che infiamma il volgo spingendolo ad armarsi emerge la saggezza dell'uomo giusto che seda gli animi:

Verg. *Aen.* 1.148-153:

*Ac veluti cum magno in populo cum saepe coorta est  
seditio, saevitque animis ignobile volgus,  
iamque faces et saxa volant, furor arma ministrat  
tum, pietate gravem ac meritis si forte virum quem  
conspexere, silent arrectisque auribus adstant;  
ille regit dictis animos et pecora mulcet.*

<sup>58</sup> Virgilio definisce così, in un brano sul quale si ritornerà tra breve (*Aen.* 1.294), le guerre civili finalmente domate dalla *pietas* di Augusto.

<sup>59</sup> Per tutti, si veda P. CUTOLO, *Letteratura e civiltà di Roma. Autori, testi e contesti. L'età cesariana e augustea* (Napoli 2003) 323.

<sup>60</sup> È quasi superfluo ricordare quanto sterminata sia la letteratura in merito al personaggio di Enea e alla sua presunta riferibilità (o meno) ad Ottaviano Augusto: in merito, in una sede siffatta, basti quanto ha sottolineato, autorevolmente e di recente, A. LA PENNA, *Introduzione in Virgilio, Eneide I* (Milano 2002) 73: "la coincidenza più rilevante, anzi la sola veramente importante, è quella dei valori etici ben noti di cui i due personaggi sono portatori: la *pietas*, che costituisce già da sola una costellazione di valori".



Gli effetti prodotti dalla *pietas* sono descritti come, direi quasi, portentosi poiché dalla confusione potenzialmente sanguinaria, si passa subitaneamente ad un'immagine di silenzio placido e attento (*silent arrectisque auribus adstant*). Il confronto assume già un risvolto morale, poiché è fuor di dubbio che il *furor*, inteso come totale perdita di controllo e abbandono alle passioni, ha un potenziale lesivo e violento che induce ad infrangere i codici morali. Questo è quel che accade allo stesso Enea che, nonostante sia *pius* in ben venti<sup>61</sup> occorrenze, in un preciso momento del poema si comporta in maniera contraria all'*officium*, colto anch'egli dal furore della battaglia. Il modello di comportamento delineato da Cicerone nel *de officiis*<sup>62</sup> prevede in effetti che siano risparmiati i nemici che non hanno commesso crudeltà e mostruosità durante la battaglia, modello che Enea abbandona, quando immola otto prigionieri come vittime nei funerali di Pallante e sgozza un sacerdote di Apollo e Diana: l'eroe troiano diviene un furioso mostro, il gigante Egeone, poiché "è posseduto dal *furor*, lo spirito di Marte, come i guerrieri italici e come lo furono Cesare e, a Perugia, Ottaviano stesso. Enea incarna in que-

<sup>61</sup> Verg. *Aen.* 1.220, 1.305, 1.378, 4.393, 5.26, 5.286, 5.418, 5.685, 6.9, 6.176, 6.232, 7.5, 8.84, 9.255, 10.591, 10.783, 10.826, 11.170, 12.175, 12.311.

<sup>62</sup> Cic. *de off.* 1.34.35: *Sunt autem quaedam officia etiam adversus eos servanda, a quibus iniuriam acceperis. Est enim ulciscendi et puniendi modus; atque haud scio an satis sit eum, qui lacessierit iniuriae suae paenitere, ut et ipse ne quid tale posthac et ceteri sint ad iniuriam tardiores. Atque in re publica maxime conservanda sunt iura belli. Nam cum sint duo genera decertandi, unum per disceptationem, alterum per vim, cumque illud proprium sit hominis, hoc beluarum, confugiendum est ad posterius, si uti non licet superiore. Quare suscipienda quidem bella sunt ob eam causam, ut sine iniuria in pace vivatur, parva autem victoria conservandi i, qui non crudeles in bello, non inmanes fuerunt, ut maiores nostri Tusculanos, Aequos, Volscos, Sabinos, Hernicos in civitatem etiam acceperunt, at Karthaginem et Numantiam funditus sustulerunt; nollem Corinthum, sed credo aliquid secutos, oportunitatem loci maxime, ne posset aliquando ad bellum faciendum locus ipse adhortari. Mea quidem sententia paci, quae nihil habitura sit insidiarum, semper est consulendum. In quo si mihi esset obtemperatum, si non optimam, at aliquam rem publicam, quae nunc nulla est, haberemus. Et cum iis, quos vi deviceris consulendum est, tum ii, qui armis positis ad imperatorum fidem confugient, quamvis murum aries percusserit, recipiendi. In quo tantopere apud nostros iustitia culta est, ut ii, qui civitates aut nationes devictas bello in fidem recepissent, earum patroni essent more maiorum.*

sto caso l'antico sostrato di violenza e sangue che Roma non ha mai del tutto rinnegato"<sup>63</sup>:

Verg. *Aen.* 10.565-570:

*Aegaeon qualis, centum cui bracchia dicunt  
centenasque manus, quinquaginta oribus ignem  
pectoribusque ardisse, Iovis cum fulminea contra  
tot paribus streperet clipeis, tot stringeret enses:  
sic toto Aeneas desaevit in aequore victor,  
ut semel intepuit mucro.*

È noto, peraltro, che i Romani associavano il furore con la guerra civile e la discordia<sup>64</sup> e proprio ad esse è riferibile il *furor impius* in:

Verg. *Aen.* 1.291-296:

*Aspera tum positis mitescent saecula bellis;  
cana Fides, et Vesta, Remo cum fratre Quirinus,*

<sup>63</sup> P. GRIMAL, s. v. «Enea», in *EV* II (1988) 231. O. DILIBERTO, *Studi sulle origini della 'cura furiosi'* (Napoli 1984) 28-32 dà contezza dell'esistenza delle *Furiae*, quale entità numenica, già in età arcaica. La circostanza sarebbe confermata, tra l'altro, da alcune fonti (Varr. *l. l.* 5.84 e 7.45) che menzionano il ricordo, in epoca risalente, delle *Furrinae*, divinità etimologicamente collegate da Cic. *nat. deorum* 3.18.46 alle *Furiae*. Certamente rilevante ai fini dell'individuazione della nozione arcaica di *furor* la circostanza che G. DUMEZIL, *La religion romaine arcaïque*<sup>2</sup> (Paris 1974) 239 lo colleghi alla violenza bellica, tipica della cultura indoeuropea. Il medesimo autore, peraltro, già in *Horace et les Curiaces* (Paris 1942) 11-33 riconosceva nel *furor* un sentimento comune anche ai Germani, presso la cui lingua trova la traduzione di Wut: "Encore s'agit il d'une fureur transfigurante, d'une frénésie dans laquelle l'homme se dépasse au point de changer de comportement, parfois de forme, devient une sorte de monstre infatigable, insensible ou même invulnérable, infaillible dans son estoc et insoutenable dans son regard". In questo contesto, anche Marte perderebbe la ragione – divenendo *caecus* – nell'esplicazione del *furor* bellico, uccidendo indistintamente chiunque gli si pari dinanzi. Basti, in proposito, ricordare come lo stesso DUMEZIL [*Horace et les Curiaces* cit. 11 ss.] si soffermi sul celeberrimo racconto dell'Orazio superstite (Liv. 1.26) che, di ritorno dalla sanguinosa battaglia contro i Curiazi, incontra la sorella all'altezza di porta Capena. Riconosciuto il mantello del fidanzato sulle spalle del fratello, la ragazza si scioglie i capelli e sommessamente piange la morte del promesso sposo. Orazio, ancora dominato dal furore della battaglia e offeso dal gesto, la uccide. Enea, dunque, sembra posseduto proprio da questo 'spirito' bellico cieco e guerriero, che lo fa trasgredire, lui che è il 'pio' per eccellenza, rispetto al corretto codice di comportamento.

<sup>64</sup> S. FARRON, s. v. «*Furor*» in *EV* III (Roma 1988) 622.

*iura dabunt; dirae ferro et compagibus artis  
claudentur Belli portae; Furor impius intus,  
saeve sedens super arma, et centum vinctus aenis  
post tergum nodis, fremet horridus ore cruento.*

L'allegoria descrive l'avvento della pace augustea come "il regno della *Fides*, di Vesta, di Romolo e Remo riconciliati: essa ha purificato Roma dal *nefas* orribile del fratricidio, che era alla sua origine; ora il tempio di Giano è chiuso. Se il *furor impius* che simboleggia non tanto la guerra in genere, quanto la guerra civile, è stato domato, il domatore è la ragione, il *consilium* che guida la forza ed è unito strettamente alla *pietas*"<sup>65</sup>.

Il *furor* assume, in questo caso, la negativa accezione di empio poiché agito in una guerra civile, in uno scontro che è fratricida, intestino<sup>66</sup>. La sua rappresentazione metaforica nel mostro

<sup>65</sup> LA PENNA, *Introduzione* cit. 59.

<sup>66</sup> La circostanza è confermata da un altro brano di Verg. *Aen.* 6.608-614: *hic, quibus inuisi fratres, dum vita manebat/pulsatusve parens et fraus innexa client/aut qui divitiis soli incubuere repertis/nec partem posuere suis (quae maxima turba est)/quique ab adulterium caesi, quique arma secuti/impia nec veriti dominorum fallere dextras/inclusa poena exspectant [...]*. Il brano è tratto dal sesto libro dell'Eneide e descrive la discesa negli inferi di Enea. Qui il protagonista dell'opera trova, tra gli altri condannati per i propri misfatti in vita, quelli che odiarono i fratelli, percossero il genitore, ordirono una frode a danno dei *clienti*, accumularono ricchezze e non le divisero con i *sui*, furono uccisi per adulterio, seguirono armi empie o tradirono il giuramento fatto ai padroni. Spiccano nell'elenco (per il discorso che vado svolgendo) la citazione degli *inuisi fratres*, della *maxima turba* che non divise le ricchezze con i *sui* e, ovviamente, quella relativa alle armi empie. Il brano è stato di recente attentamente analizzato da R. HASSAN, *Tradizione giuridica antica e ideologia augustea. Il catalogo dei dannati nel Tartaro virgiliano (Aen. 6.608-614)*, in B. SANTALUCIA (cur.), *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione* (Pavia 2009) 493 ss. e mi sembra non si possa più dubitare del tecnicismo anche giuridico di alcuni riferimenti [*pulsatio* del figlio nei confronti del genitore (*Lex Serv. 6 = FIRA I, 17*); *fraus* del patrono contro il cliente (*Lex Rom. 2 = FIRA I, 5*; tab. VIII, 21)] sui quali si è, peraltro, soffermato O. DILIBERTO, *Ut carmen necessarium (Cic. Leg. 2.23.59). Apprendimento e conoscenza della legge delle XII tavole nel I sec. a.C.* in corso di pubblicazione, che ho potuto consultare grazie alla cortesia dell'autore. Più specificamente, con riguardo alla *maxima turba* che, arricchitasi, non divise parte dei beni con i *sui*, ritengo non si possa escludere che il riferimento sia anche ragionevolmente da ascrivere a coloro i quali escludero, con ingiusta diseredazione o preterizione, i figli e/o la cerchia parentale dalla successione ereditaria.

avvinto in cento nodi e fremente con la bocca insanguinata è il simbolo della sofferenza e del disgusto causati dagli scontri fra le diverse fazioni politiche romane, ottimati e *populares*, rispettivamente capeggiati, come noto, da Pompeo e Cesare. L'eccezionale mostruosità del *furor impius* implica, inoltre, un'idea di indomabilità, di cieca follia che conduce a comportamenti efferati, ingiusti e di cui, successivamente, si pagano le conseguenze, anche in termini di salute mentale. Virgilio propone un giudizio morale severissimo, condannando esplicitamente la guerra non in quanto tale, ma in quanto civile, esattamente come si condannano quei comportamenti che, normalmente esperibili, divengono empì se compiuti nei confronti dei familiari. In tal senso, a me sembra particolarmente significativo che proprio Romolo e Remo vengano scelti a rappresentare le opposte fazioni politiche (il fratricidio diviene, evidentemente, metafora della guerra civile), infine pacificate grazie alla *pietas* augustea, vero caposaldo ideologico dell'Eneide e contegno morale cosciente che tutto governa.

Il conflitto si ripropone con uguale significato nel racconto della morte di Sicheo per mano del perfido Pigmalione:

Verg. *Aen.* 1.343-351:

*Huic coniux Sychaeus erat, ditissimus agri  
Phoenicum et magno miserae dilectus amore,  
cui pater intactam dederat primusque iugarat  
omnibus. Sed regna Tyri germanus habebat  
Pygmalion, scelere ante alios immanior omnes.  
Quos inter medius venit furor. Ille Sychaeum  
impius ante aras atque auri caecus amore  
clam ferro incautum superat, securus amorum  
germanae.*

Il *furor* nato tra i due uomini conduce all'assassinio: si può ravvisare qui una duplice valenza dell'aggettivo *impius* riferito al fratello di Didone, autore del delitto. Egli è tale perché uccide un membro della sua famiglia e perché lo uccide dinanzi all'altare: l'offesa è rivolta agli dèi oltre che alla sorella, del cui affetto

egli è talmente *securus* da non avere remora alcuna nel perpetrare l'omicidio del cognato. Esattamente come accade nella guerra civile, l'omicidio assume un carattere di particolare efferezzata e gravità perché agito in ambito familiare: Pigmalione contravviene – peraltro – al volere paterno che quel matrimonio aveva evidentemente sostenuto (*pater intactam dederat*).

In altro contesto, ma in linea di continuità si pone anche la narrazione di Orazio sul mito di Europa:

Hor. *carm.* 3.27.35:

*Pater, o relictum filiae nomen pietasque  
dixit victa furore!*

Zeus si innamora di Europa, figlia del pastore Agenore, e la seduce sotto le sembianze di un toro mansueto e bellissimo: la ragazza si siede in groppa all'animale e questo, repentinamente attraverso il mare, la conduce sull'isola di Creta. I versi tratti dall'ode riportano le parole che Europa rivolge al padre una volta finita la traversata e dalle quali si evince, con tutta evidenza, che lei stessa giudica il gesto compiuto come frutto del *furor*, di un'insana passione che l'ha condotta ad un comportamento contrario alla *pietas* filiale e della quale si pente, tanto da vagheggiare, nei versi successivi, l'intervento di un dio che le conceda la morte.

L'antitesi è inoltre simbolicamente rappresentata dallo scontro tra Didone e l'eroe troiano. Enea, infatti, dopo aver stretto un *coniugium* con la regina cartaginese<sup>67</sup>, raggiunto in sogno da Mercurio, ricorda la sua missione e decide per una rapida fuga. La donna, avvedutasi dei preparativi per la partenza, perde ogni controllo e si agita per tutta la città quasi fosse una baccante: ella incarna il *furor* per eccellenza, tant'è che delle 44 occorrenze in cui compare questo termine nei primi sei libri dell'opera, ben 16 si riferiscono alla regina<sup>68</sup>. Raggiuntolo sul lido del mare, Didone

<sup>67</sup> Al riguardo, occorre rilevare che in ogni caso Enea viola la *fides* che si era stabilita con il *coniugium*, nonostante egli precisi alla regina di non aver fatto promesse di nozze.

<sup>68</sup> FARRON, s. v. «*Furor*» cit. 621.

aggredisce Enea per poi pregarlo di rimanere: compresa l'irremovibilità del troiano, la donna lo redarguisce aspramente. La reazione di Enea è esemplare sotto il punto di vista dell'etica tradizionale romana:

Verg. *Aen.* 4.327-332:  
*saltem si qua mihi de te suscepta fuisset*  
*ante fugam suboles, si quis mihi parvulus aula*  
*luderet Aeneas, qui te tamen ore referret,*  
*non equidem omnino capta ac deserta viderer.*  
*dixerat. Ille Iovis monitis immota tenebat*  
*lumina et obnixus curam sub corde premebat.*

Egli ha pur un moto dell'animo dinanzi alla disperazione di Didone, ma su tutto prevale il monito di Giove (*immota tenebat lumina*) e comprime nel cuore il dolore perché "Enea ha il senso del dovere che prepone ai suoi sentimenti: egli è *pius*"<sup>69</sup>. Al riguardo, il troiano spiega a Didone che è il Fato a decidere della sua vita e che se egli potesse liberamente determinarsi, tornerebbe a Troia per ricostruire la rocca di Pergamo e la reggia di Priamo. Il riferimento di Enea al destino e al volere degli dèi è un modo per prendere le distanze dalle sue personali responsabilità verso Didone, volendo con ciò evidenziare che a guidare la sua vita non è un atto volitivo 'libero', ma un necessario conformarsi al destino che lo attende. Tuttavia, è proprio nel percepire la doverosità del suo destino che Enea rivela di compiere una scelta, quella di rispettare il valore della *pietas*. Lo scontro tra i due protagonisti dell'opera è stato interpretato come un vero e proprio conflitto di civiltà portatrici di opposti valori: "la vittoria di Enea su se stesso rappresenta il trionfo delle forze costruttive della ragione su quelle distruttive del sentimento, dell'ordine augusteo sul caos delle guerre civili"<sup>70</sup>.

<sup>69</sup> CUTOLO, *Letteratura* cit. 319 ss.

<sup>70</sup> CUTOLO, *Letteratura* cit. 323; R. HEINZE, *La tecnica epica in Virgilio*, in *Virgilio* cur. F. Serpa (Roma, Bari 1987) 97 ss.; B. OTIS, *La narrazione virgiliana alla luce dei precursori e dei successori*, in *Virgilio* cit. 141 ss. e A. LA PENNA, *L'Eneide: storia, sentimento, ideologia* in *Virgilio* cit. 173 ss.

Virgilio ripropone, infine, il tema dell'antitesi tra *furor* e *pietas* nel quarto libro delle Georgiche in cui narra la storia di Orfeo ed Euridice e degli effetti deleteri della passione. La Fabre-Serris ha notato, infatti, che “au livre 4 des Géorgiques, Virgile [...] propose de voir dans les amours et la poésie du musicien thrace l'illustration des effets néfastes de la passion et met, plus particulièrement, l'accent sur l'antagonisme qui existe entre *pietas* et *furor*” e questo con l'intenzione “de ce dernier est de contester le choix, fait par les poètes érotiques latins, de mettre l'amour au premier rang de leur vie et de leur pratique de la poésie. Tout son récit est une démonstration de l'antagonisme qui, selon lui, existe entre le *furor* et la *pietas*”<sup>71</sup>.

Riassumendo quel che emerge dalla pur sommaria ricognizione dei passi esaminati, ci troviamo di fronte al riproporsi di alcuni elementi fortemente caratterizzanti, evidenziando i quali si può meglio cogliere il nesso esistente dei brani fra loro e di essi con la medesima azione di inofficiosità. Il *furor* induce comportamenti empì, intendendosi con questo aggettivo atti contrari al doveroso rispetto nei confronti della divinità (Enea che, durante quello che potremmo definire un *raptus*, uccide – tra gli altri – un sacerdote; Pigmaglione che uccide Sicheo dinanzi ad un altare; Enea che, se non fosse stato *pius* e avesse seguito Didone, avrebbe tradito il volere degli dèi), nei confronti della famiglia (Pigmaglione che uccide il cognato; Europa che tradisce il rispetto dovuto al padre) e del *populus Romanus* (la guerra civile; Enea, che se non fosse stato *pius*, non avrebbe potuto generare la stirpe romana). Tuttavia, quel che più colpisce è che queste tre sfere sembrano intrecciarsi spesso tra loro, rinviano le une alle altre di modo che solo unitamente considerate restituiscono il senso ultimo dell'etica romana: il *populus* è in grande ciò che la famiglia è in scala ridotta e il tutto è tenuto insieme da un sentimento di devozione che trae la sua origine dalla sacralità, dal rapporto con il divino.

<sup>71</sup> J. FABRE-SERRIS, *Histoires d'inceste et de furor dans les Métamorphoses 9 et dans le chant en catalogue d'Orphée: une réponse d'Ovide au livre 4 des Géorgiques*, in *Dictynna* 2 (2005) 1.

Lo studio delle fonti letterarie proposte contribuisce, pertanto, ulteriormente a chiarire come possa essere sorta l'argomentazione logica sottesa alla dichiarazione di nullità del testamento inofficioso (contrario all'*officium pietatis*), basata sulla presunta follia del testatore. L'antitesi tra i due concetti (*pietas* e *furor*) era culturalmente nota e socialmente diffusa: è pertanto del tutto naturale che quando i retori si trovarono a comporre esercizi o a perorare cause relative a testamenti inofficiosi (cioè non rispettosi dei doveri verso i familiari) – grazie anche al prezioso tramite loro offerto dal matricida Malleolo, in cui simbolicamente, più che in chiunque altro, veniva rappresentata tale contrapposizione – sostenessero il *furor*, in definitiva, del testatore, dimentico della *pietas* – appunto – nei confronti dei propri congiunti: unico strumento per colpire un testamento altrimenti civilmente perfetto.

## 5. Conclusioni

In conclusione, mi sembra che l'analisi delle fonti proposte, retoriche e letterarie, confermi, ove ve ne fosse ulteriormente bisogno, il debito esistente tra la disciplina classica della *q.i.t.* e la prassi retorica del I sec. a.C.: in tale senso, il *color insaniae* di cui parlano le successive fonti giurisprudenziali, rappresenterebbe l'ultimo momento dell'evoluzione compiuta dall'originaria argomentazione, presumibilmente svolta *ex ratiocinatione* ed incentrata artificialmente sull'asserito *furor* del testatore.

L'episodio di Malleolo potrebbe, dunque, aver rappresentato una tappa decisiva – e in qualche modo fondativa – nella formazione del meccanismo della *q.i.t.* poiché, presumibilmente, si tratta – almeno per ciò che risulta – del primo episodio di scuola, a noi noto, in cui compare quale tema la rescissione del testamento attraverso la finzione di follia: l'*adgnatus proximus* sostiene il *furor* del testatore, onde ottenere la dichiarazione di nullità dell'atto dispositivo ed aprire così la successione legittima. La vicenda non è, peraltro, scelta casualmente dai retori i quali, come noto, di norma scrivevano e costruivano *ad hoc*, inventan-



doli, i casi di cui bisognavano: è evidente, infatti, in questo caso, che l'episodio di Malleolo offriva, da una parte, alle scuole retoriche l'occasione di trattare uno specifico aspetto giuridico (*testamenti factio* attiva del matricida e relativa validità del testamento) e, dall'altra, di riferirsi ad un caso notissimo, la cui eco giunge sino a tempi lontani, costruendo così un esempio paradigmatico cui potersi riferire in analoghe fattispecie.

I retori connettono, dunque, indissolubilmente, a partire da tale episodio, il tema della finzione della follia a quello dell'infirmità, rispecchiando altresì il *topos* culturale che vede il *furor* contrapposto alla *pietas* e contribuendo, in tal guisa, alla formazione di uno degli elementi principali della *q.i.t.* quale giungerà sino alla Compilazione giustiniana: il *color insaniae*.



## CAPITOLO QUARTO

### LA DIALETTICA TRA PAZZIA VERA E ARTIFICIOSA NELLE OPERE RETORICHE E LETTERARIE

SOMMARIO: 1. La dialettica tra pazzia vera e finta nelle opere retoriche. – 2. Il tema della *dementia* nelle *Controversiae* di Seneca Retore. – 2.1. Sen. *contr.* 2.6. – 2.2. Sen. *contr.* 6.7. – 2.3. Sen. *contr.* 7.6. – 2.4. Sen. *contr.* 10.3. – 3. L'arringa di Asinio Pollione per Liburnia: *furiosus* non *inofficiosus*. – 4. Il processo contro Apuleio. – 5. Il testamento di Tiberio. – 6. Tuditano *demens* (Val. Max. 7.8.1), i Tracali di Rimini (Val. Max. 7.7.4) e le *tabulae plenae furoris* di Ebuzia (Val. Max. 7.8.2). – 7. Iuv. 10.232 e Plin. *ep.* 6.33. – 8. Conclusioni.

#### 1. *La dialettica tra pazzia vera e artificiosa nelle opere retoriche*

La vicenda di Malleolo, come si diceva, sembra rappresentare il primo caso noto di uso strumentale della follia nell'invalidazione di un negozio giuridico<sup>1</sup>. Significativa, a me pare, la circostanza che di questa vicenda sia stata fatta menzione in due note opere retoriche<sup>2</sup>: si avrà modo di verificare, infatti, come il tema della follia animi dibattiti retorici incentrati, in particolare, sul problema delle circostanze nelle quali si possa o meno accusare taluno di *dementia*<sup>3</sup>. Queste discussioni in ambito squisitamente retorico vertono sull'*actio dementiae*, identificabile con la

---

<sup>1</sup> Cfr. *supra* capitolo terzo § 2.

<sup>2</sup> Cfr. il capitolo precedente. Sull'attendibilità delle *declamationes* retoriche sul piano tecnico-giuridico, si veda inoltre C. MASI DORIA, *Principi e regole. Valori e razionalità come forme del discorso giuridico*, in *Tra retorica e diritto* cit. 37 e ivi nt. 52 (con lett.).

<sup>3</sup> Cfr. *infra* medesimo capitolo § 2.

richiesta avanzata al pretore di dare un curatore al *pater*<sup>4</sup> e risultano altresì strettamente connesse al tema dei criteri impiegati dal magistrato competente nell'accertamento giudiziale della pazzia, collocandosi lungo la linea di confine già parzialmente tracciata tra follia ed empietà<sup>5</sup>, per cui chi compie un atto contrario alla *pietas* o è (da considerarsi) pazzo, o è a questi assimilabile, o lo può diventare<sup>6</sup>.

Il tema introdotto emerge nella sua complessità e rilevanza nelle *Controversiae* di Seneca Retore: da questo autore e da questa opera, dunque, si inizierà un percorso teso a comprendere il ruolo effettivamente svolto dalla finzione di follia<sup>7</sup> nella viva prassi dei tribunali, le modalità con le quali veniva agita e argomentata e come essa giunga sino ad età severiana ad essere menzionata e valorizzata nelle fonti giurisprudenziali concernenti il testamento inofficioso.

## 2. *Il tema della dementia nelle Controversiae di Seneca Retore*

Nella prefazione alle *Controversiae* Seneca ricorda che:

Sen. *contr. praef.* 11:

*Omnes autem magni in eloquentia nominis exceptio Cicerone videor audisse; ne Ciceronem quidam aetas mihi eripuerat, sed bellorum civilium furor, qui tunc orbem totum pervagabatur, intra coloniam meam me continuit: alioqui in illo atrio, in quo duos grandes praetextatos ait secum declamasse, potui adesse illudque ingenium, quod solum populus Romanus par imperio suo habuit, conoscere et, quod vulgo aliquando dici solet, sed in illo proprie debet, potui vivam voce audire.*

<sup>4</sup> Cfr. *supra* capitolo terzo nt. 13.

<sup>5</sup> Cfr. *supra* capitolo terzo §§ 3 e 4.

<sup>6</sup> Cfr. *supra* capitolo terzo § 3.

<sup>7</sup> Con finzione di follia intendo generalmente indicare la consapevolezza, come anticipato nel caso di Malleolo (*supra* capitolo terzo §§ 2 e ss.), dei retori circa la pretestuosità o l'artificiosità dell'accusa di follia in assenza di una vera e propria patologia psichiatrica. Non di meno, i retori possono avanzare la richiesta di un curatore sulla base di comportamenti (agiti dal presunto *furiosus*) non in linea con quelli etici socialmente accettati dalla comunità di riferimento.

L'autore manifesta un certo rammarico per non avere avuto l'occasione di ascoltare colui che definisce come il solo talento che il popolo romano ebbe pari al suo imperio: Cicerone. Questa nota di rimpianto si accompagna alla descrizione delle contingenze che costrinsero l'autore lontano da Roma, l'infuriare della guerra civile. L'espressione usata per descrivere la guerra civile è particolarmente suggestiva (*bellum civilium furor*), poiché non solo rimanda subitaneamente a quella resa da Virgilio con il ben noto *furor impius*, sul quale mi sono precedentemente soffermata (*Aen.* 1.291-296)<sup>8</sup>, ma conferma ancora una volta la consuetudine ad associare il concetto di *furor* alla guerra civile. Se non vi fosse stata questa terribile pagina della storia romana, Seneca avrebbe potuto senz'altro frequentare lo studiolo dove l'Arpinate insegnava a due *praetexti*, identificati nei consoli Irzio e Pansa<sup>9</sup>.

Sin dalla prefazione, dunque, Seneca opera – seppur con diversi intendimenti – un riferimento al *furor* che si riproporrà come tema principale di alcune controversie (2.3; 2.7; 6.7; 10.3), non distinto peraltro concettualmente dalla *dementia*. Seneca infatti, pur introducendo la controversia 2.3 con un *dementiae sit actio*, nel dispiegarsi del confronto dialettico discorre tranquillamente di *furor*, non mostrando alcun disagio o preoccupazione di distinguere semanticamente, concettualmente ed eziologicamente i due termini.

Prima di addentrarci nello studio delle controversie che possono consentire un approfondimento sull'*actio dementiae* (ribadisco: richiesta di un curatore al pretore), è bene premettere alcune considerazioni essenziali sulla struttura stilistica delle stesse. Ogni *controversia* è divisa in tre parti: la prima contiene le c.d. *sententiae*, frasi sintetizzanti le argomentazioni o una parte di esse per farne emergere gli elementi essenziali; la seconda è costituita dalle

<sup>8</sup> Cfr. capitolo terzo § 4.

<sup>9</sup> A. ZANON DAL BO, *Introduzione*, in SENECA IL VECCHIO, *Oratori e Retori, Controversiae libro I* (Bologna 1986) 24. Sul fenomeno delle scuole di retorica a Roma si veda anche E. MIGLIARIO, *Retorica e storia. Una lettura delle Suasoriae di Seneca Padre* (Bari 2007) 1 ss.

*divisiones*, cioè dalle questioni giuridiche “sollevate dal rapporto tra il caso proposto dal tema e le leggi che il tema stesso citava, e le questioni morali sollevate invece dal rapporto con la legge naturale e le leggi del dovere”<sup>10</sup>; infine i *colores*, cioè una suggestiva presentazione dei fatti favorevole alla difesa.

La prima controversia in cui punto focale dell’esercitazione è rappresentato da una *actio dementiae* è la 2.3. Questo ne è il titolo:

*Raptor raptae patrem exoravit, suum non exorat. Accusat dementiae.*

Un seduttore ha ottenuto il perdono del padre della ragazza sedotta, ma non quello del proprio *pater*. Il perdono di quest’ultimo è indispensabile al fine di escludere l’applicazione della legge<sup>11</sup> che prevede la morte del seduttore se egli non abbia, per l’appunto, ottenuto il perdono del *pater* della ragazza e del proprio, nel termine di trenta giorni dalla seduzione. Con l’approssimarsi della scadenza oltre la quale nessun perdono avrà più alcun rilievo giuridico, il figlio accusa il *pater* di demenza, cioè si presenta dinanzi al pretore per chiederne la sottoposizione a curatela. Gli argomenti sulla base dei quali la richiesta è avanzata attengono ad una presunta empietà del *pater*, ad un suo mancato rispetto degli *officia* nei confronti del figlio<sup>12</sup>. Il legame tra la demenza e l’empietà è nuovamente e in più occasioni posto in evidenza.

Papirio Fabiano, esercitandosi nel perorare la difesa del padre, scrive:

<sup>10</sup> A. ZANON DAL BO, *Introduzione* cit. 11 ss.

<sup>11</sup> La legge, *raptor, nisi et suum et raptae patrem intra dies triginta exoraverit, pereat*, è evidentemente immaginaria.

<sup>12</sup> Sen. *contr.* 2.3.12: *inter has putabat et hanc esse, an pater ob dementiaem, quae morbo fieret, tantum accusari a filio debeat; aiebat enim manifestum esse e lege et de officio patris quaeri et fingi quasdam controversias, in quibus pater furiosus probari non possit, nec absolvi tamen propter impietatem nimiam, libidinem foedam.* Cfr. *infra* medesimo paragrafo.

Sen. *contr.* 2.3.5:

*Demens sum. Vides enim, turpiter vivo, meretricem amo, legem ignoro, dies tuos non numero.*

L'accusa di pazzia è elegantemente ed ironicamente smontata con un gioco retorico in cui il *pater* tende a dimostrare la sua sanità mentale facendo leva sui luoghi comuni: erano ritenuti pazzi coloro che vivevano una vita dissoluta, si accompagnavano con meretrici (dimenticandosi di amici e parenti), ignoravano le leggi e trascuravano i figli. Il *pater* conduceva viceversa una vita rispettabile e nell'evidenziare il contrasto tra la realtà e il luogo comune tende a dimostrare l'assenza della pazzia. Ugualmente fa Publio Asprenate:

Sen. *contr.* 2.3.8:

[...] *demens sum: immo si vis argumentum dabo tibi: filius meus moriturus est, et non dum testamentum meum mutavi.*

Il gioco retorico coinvolge in questo caso il concetto stesso di inofficiosità. Il *pater* – si afferma – è pazzo perché non muta l'istituzione d'erede di un figlio destinato alla condanna a morte: poiché era inofficioso il testamento di chi diseredava ingiustamente i figli ed era ritenuto *quasi demens* il disponente di un tale negozio, un testamento che istituisca correttamente un figlio è valido e redatto da un uomo sano di mente. Anche Publio Asprenate, dunque, tende a dimostrare la sanità mentale del *pater* facendo leva su giochi retorici che coinvolgono associazioni concettuali molto note al pubblico (empietà/follia/inofficiosità), veri e propri *topoi* culturali<sup>13</sup>.

Uno dei punti centrali dell'intera controversia è, d'altra parte, la perplessità manifestata dai retori in merito alle circostanze nelle quali si possa accusare taluno di pazzia. Opportunamente, la questione viene affrontata nella sezione dedicata alle *divisiones*, cioè quella nella quale – come anticipato – venivano poste le questioni giuridiche e morali sottese al caso concreto.

<sup>13</sup> Lo stesso gioco retorico si ritroverà in Apul. *mag.* 100, *infra* medesimo capitolo § 4.

È Latrone ad aprire le *divisiones* e a porre le questioni pertinenti al caso: *a*) sussistenza o meno in capo al *filius* della legittimazione ad agire nel corso dei trenta giorni (*an intra tricesimum diem raptor cum alio agere possit*), posto che vige un divieto in tal senso per coloro i quali siano in custodia o in carcere; *b*) se – pur potendo agire in giudizio – possa farlo nei confronti del *pater* arbitro della sua vita e della sua morte; *c*) se – pur potendo agire contro il *pater* – possa intentare causa per un comportamento (concedere o meno il perdono) *cuius faciendi potestatem lex patri dedit*; *d*) se – pur potendo citarlo in giudizio – lo debba fare e, infine, *e*) se, anche ammesso che non perdonare un figlio sia segno di demenza, possa essere dichiarato pazzo chi è ancora incerto se perdonerà o meno<sup>14</sup>. Fabiano, ponendosi in linea di continuità con le questioni introdotte da Latrone, si concentra su quella che ritiene determinante e afferma con sicurezza che *dementiae non posse agi nisi cum eo qui morbo fureret* e che la legge<sup>15</sup> venne emanata con lo scopo che il figlio si prendesse cura del padre e lo sanasse, *non ut regi*.

Latrone, sulla scia delle considerazioni esposte da Fabiano, introduce il tema cruciale, se cioè il *pater* possa essere accusato

<sup>14</sup> Sen. *contr.* 2.3.11: *LATRO sic divisit: an intra tricesimum diem raptor cum nullo agere possit, sicut non potest qui in custodia est, qui in carcere. etiamsi cum alio potest, an cum patre possit, quoi vitae mortisque arbitrium datum est: an illi accusare eum liberum est, quem mortiferum est non exorasse? etiamsi cum patre potest agere, an ob id possit, cuius faciendi potestatem lex patri dedit: ista enim ratione nihil licet, si aut exorari aut accusari ei necesse est. deinde, si potest agere, an debeat. irascendi causas tractavit, quod rapuit, quod alium prius rogavit, quod eum non rogavit, quod etiam accusat. si non exorari (a) filio dementia est, an tamen dam(nari) dementiae non possit, cum adhuc, an[te] exoretur, incertum sit. hic paternos adfectus tractavit spem facientis. non probabat FVSCVM, qui paulo apertius agebat: est (contra) controversiam promittere. potest nihilominus et bonus agi pater et non exoratus. FABIANVS eam quaestionem fecit et in ea multum moratus est: dementiae non posse agi nisi cum eo, qui morbo fureret. in hoc enim latam esse legem, ut pater a filio sanari deberet, non ut regi.*

<sup>15</sup> Si rinviene, dunque, in tale testo, presumibilmente un primo riferimento a tab. V, 7 relativa alla destinazione dei beni del *furiosus*. È noto, infatti, che quando si discorre genericamente di *lex* essa sia da identificarsi con la legge delle XII tavole. Nel caso specifico Fabiano vuole porre l'accento sullo scopo della curatela del *furiosus*, che non solo viene disposta dinanzi ad una reale malattia, ma ha la finalità precipua di sostenere e assistere la persona che ne è affetta, non di governarla.



di pazzia solo nell'ipotesi in cui manifesti la malattia o non anche (strumentalmente) in assenza di essa. Il dubbio emerge – secondo Latrone – dalla lettura di tab. V, 7, disposizione che egli ritiene si preoccupasse anche della capacità del padre di fare il suo dovere rispettando gli *officia*. Si potevano, dunque, proseguire il retore, immaginare controversie nelle quali il *pater* – pur non risultando manifestamente pazzo – non poteva in ogni caso essere assolto *propter impietatem nimiam, libidinem foendam*<sup>16</sup>:

Sen. *contr.* 2.3.12:

*inter has putabat et hanc esse, an pater ob dementia, quae morbo fieret tantum, accusari a filio debeat; aiebat enim manifestum ius esse ea lege et de officio patris queri, et fingi quasdam controversias, in quibus pater furiosus probari non possit (nec) absolvi tamen propter impietatem nimiam, libidinem foendam. quid ergo, aiebat, numquam utar hac quaestione? utar, cum aliis deficiat.*

Con questa precisazione, Latrone sembra voler porre l'accento su un altro aspetto della curatela del *furiosus*, diverso da quello menzionato da Fabiano. Se è pur vero che la cura viene disposta nell'interesse del malato, vi sono da considerare anche gli interessi dei congiunti (in particolare dei *sui*) a che il padre rispetti gli *officia* e che – in mancanza di tale rispetto – al *pater* non venga riconosciuta la piena capacità di agire. Si ripropone in queste considerazioni il *topos* della dialettica tra follia reale, empietà e inofficiosità per cui, in presenza di un comportamento empio o inofficioso, il collegamento che sembra automaticamente operare è quello con la pazzia. Tuttavia, mi sembra compaia in questa riflessione di Latrone la consapevolezza della strumentalità dell'accusa di follia che egli stesso sceglie di non portare alla cognizione del giudice a meno che non sia a corto di altri argomenti.

Sul punto interviene con una certa severità Asinio Pollione, dileggiando Latrone e appellandolo di essere un mero declamatore di scuola: nessun pretore ha mai dato un curatore al *pater*

<sup>16</sup> Sen. *contr.* 2.3.12.

perché *inicus* o *impius*, *sed quia furiosus*<sup>17</sup>. Ne è prova – prosegue Pollione – che nel foro l’espressione *curatorem petere* ha lo stesso significato di *dementia agere* nella scuola. Ulteriore conferma giunge da:

Quint. *inst. or.* 7.4.11:

*Est et illa ex causis facti ducta defensio priori contraria, in qua neque factum ipsum per se, ut in absoluta quaestione, defenditur, neque ex contrario facto, sed in aliqua utilitate aut rei publicae aut hominum multorum aut etiam ipsius adversarii, nonnumquam et nostra si modo id erit quod facere nostra causa fas sit: quod sub extrario accusatore et legibus agente prodesse numquam potest, in domesticis disceptationibus potest. Nam et filius patri in iudicio abdicationis et maritus uxori si malae tractationis accusabitur et pater filio si dementiae causa erit non inverecunde dicet multum sua interfuisse. In quo tamen incommoda vitantis melior quam commoda petentis est causa. Quibus similia etiam in vera rerum quaestione tractantur. Nam quae in scholis abdicatorum, haec in foro exheredatorum a parentibus et bona apud centumviros repetentium ratio est: quae illic malae tractationis, hic rei uxoriae, cum quaeritur utrius culpa divortium factum sit: quae illic dementiae, hic petendi curatoris. subiacet utilitati etiam illa defensio, si peius aliquid futurum fuit. Nam in comparatione malorum boni locum optinet levius, ut si Mancinus foedus Numantinum sic defendat, quod periturus nisi id factum esset fuerit exercitus. Hoc genus antistasis Graece nominatur, comparativum nostri vocant.*

Quintiliano in questo brano elimina ogni dubbio, a mio parere, in merito alla realtà dell’utilizzo di un concetto ‘esteso’ e strumentale di demenza in particolar modo al fine di porre sotto

<sup>17</sup> Sen. *contr.* 2.3.13: POLLIO ASINUS aiebat hoc Latronem videri tamquam forensem facere, ut ineptas quaestiones circumcideret, se in nulla magis illum re scholasticum deprehendi, remittit, inquit, eam quaestionem, quae semper pro patribus valentissima est. ego [semper] scio nulli a praetor curatorem dari, quia inicus pater sic aut impius, sed quia furiosus; hoc autem in foro esse curatorem petere, quod in scholastica dementia agere.

curatela il *pater*. Ciò che infatti – spiega l’oratore – nelle scuole è una discussione sui figli diseredati, nel foro diventa un processo intentato da diseredati che rivendicano i beni presso i centumviri; ciò che nelle scuole è una discussione teorica sul maltrattamento, in tribunale diventa una controversia sulla dote; infine, ciò che nelle scuole è una discussione teorica sulla demenza, in tribunale diviene un processo avente il fine di nominare un curatore. Così discorrendo, l’autore evidenzia proprio la realtà e la concreta applicazione, nei tribunali, delle discussioni teoriche che si svolgevano nelle scuole retoriche, legando l’esperienza di formazione oratoria alla pratica attuazione di essa, nel concreto dispiegarsi ed attuarsi del diritto nel foro.

Tornando, dunque, alla controversia di Seneca, alle questioni già introdotte da Latrone e Fabiano, ne aggiunse un’altra Gallione: se fosse lecito accusare di demenza un padre per quel che si suppone farà (non concedere il perdono al figlio) e non per quello che ha già fatto. *Neminem – afferma – iniuriarum accusari, quod iniuriarum facturus sit, nec adulteri, quod adulterium commissurus sit; sic nec dementiae quidem, quod demens futurus sit*<sup>18</sup>. Inoltre, come può essere pazzo chi, dicendo una sola parola, guarirà? Si ripropone, sotto diversi profili, la debolezza dell’accusa di follia in questo specifico caso.

Seppur, dunque, l’*actio dementiae* sia ritenuta insostenibile o difficilmente sostenibile in giudizio in assenza di una malattia conclamata, è interessante notare come operi anche nel mondo retorico un’associazione naturale e spontanea tra la mancanza di

<sup>18</sup> Sen. *contr.* 2.3.14: GALLO *et superiores et usus est quaestione et illam adiecit: an agi cum patre dementiae possit ob id, quod fecerit, non ob id, quod facturus sit. Neminem iniuriarum accusari, quod iniuriam facturus sit, nec adulteri, quod adulterium commissurus sit; sic ne dementiae quidem, quod demens futurus sit. Atqui tu non, inquit, mecum agis, quod non exoravisti, sed quod non exoraturus es; puta enim hodie me exorari: demens non ero. Demens videor, qui uno verbo sanari possum? Lex triginta dies dedit, quia iudicavit aliquem duriorum futurum. Etiam si demens est qui non exoratur a filio tricesimo die, numquid et qui vicesimo? Ergo non potes hoc nomine damnare me, quod exoratus non sim; etiam nunc enim exorari possum. Ita, si vis verum, agere mecum hoc crimine non potes; utique intra triginta dies exorari possum, post triginta queri non potes: aut crimen non habeo aut accusatorem.*

un corretto ragionamento e l'inefficienza intesa genericamente come inosservanza degli *officia*.

La controversia in esame, tuttavia, offre al moderno interprete spunti d'analisi ulteriori e – a mio avviso – di particolare interesse.

Di essa, infatti, ci rimangono alcuni estratti. Vi è una sostanziale uniformità tra controversia ed estratti, ma in questi ultimi sono presenti delle particolarità sulle quali è opportuno soffermarsi.

Nel dispiegarsi della difesa paterna, l'accusato si difende chiedendo *quid enim tamquam demens egi?*<sup>19</sup> dove l'aspetto interessante è ovviamente rappresentato dal *tamquam demens*, che ha significato evidentemente non dissimile rispetto al più noto *quasi demens* (come se fosse pazzo). Come ricordato, le fonti giuridiche di epoca severiana relative alla *q.i.t.* discorrono sovente di *quasi pazzia* con riguardo al disponente di un testamento inofficioso<sup>20</sup>. Abbiamo già esaminato, peraltro, una fonte giurisprudenziale che conserva riferimenti ad un contesto collocabile tra il I sec. a.C. e il I d.C. [D. 29.2.60 (Iav. 1 *ex post. Lab.*)] nella quale compare, come si è avuto modo di verificare, esattamente la locuzione *tamquam demens*<sup>21</sup>. Anche il *tamquam demens* trova riscontro, dunque, presso una fonte giurisprudenziale, esattamente come accade al *color insaniae*. Negli estratti, inoltre, si evidenzia in maniera più netta il legame tra questa *quasi pazzia* e l'ira, coerente con il notissimo *topos* per il quale i redattori di testamenti inofficiosi sono genitori irati con i propri figli<sup>22</sup>. Si legge, ad esempio, nell'accusa del figlio verso il padre che *irae tuae detractum est nihil, tempori multum*<sup>23</sup> od anche, nella difesa

<sup>19</sup> Sen. exc. contr. 2.3.1: [...] *Iam, inquit, angustum tempus est: et tibi vacat accusare? Sic aliquis axorat? Sic deprecatur? Apparet nunc te primum rogare. Quid enim tamquam demens egi? Non sum exoratus. Nondum transiit tempus, etiamnunc exorari possum. Quam inicum est nondum esse me nocentem et iam reum!*

<sup>20</sup> Cfr. *supra* capitolo secondo nt. 22.

<sup>21</sup> Cfr. *supra* capitolo secondo §§ 1 e ss.

<sup>22</sup> ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni* cit. 548.

<sup>23</sup> Sen. exc. contr. 2.3.2.

del padre, *sic aliquis exorat? Sic deprecatur?*<sup>24</sup> lasciando intendere che forse una preghiera devota nei confronti del *pater*, più che un'accusa di demenza, avrebbe potuto lenire la sua ira: su cui, come si vedrà appresso, avremo occasione di tornare<sup>25</sup>.

Le *controversiae* senechiane offrono però ulteriori spunti di riflessione per l'indagine qui intrapresa.

## 2.1. *Sen. contr. 2.6*

L'accusa di demenza torna, infatti, in:

*Sen. contr. 2.6:*

*Quidam luxuriante filio luxuriari coepit. Filius accusat patrem dementiae.*

Un figlio, dedito ad una vita dissipata, accusa il padre di demenza poiché anche quest'ultimo, seguendo l'esempio del primo, *luxuriari coepit*. Con capelli madidi di profumi e una toga discinta<sup>26</sup> un padre ormai anziano dedica il suo tempo a sperperare il patrimonio, innamorarsi e bere. Giacché *luxoriosus adulescens peccat at senex luxoriosus insanit*<sup>27</sup>, il figlio decide di chiedere la curatela per il *pater* in quanto pazzo e non perché prodigo. Questo mi sembra uno degli aspetti più rilevati del caso e va – a mio parere – approfondito.

<sup>24</sup> *Sen. exc. contr. 2.3.1.*

<sup>25</sup> Si veda *infra* medesimo capitolo § 6.

<sup>26</sup> *Sen. contr. 2.6.2: ARELLI FUSCI patris. 'Sed tu' inquit 'senex es'. Unde scis te non futurum luxoriosum senem? Omnia a te vitia: quod unguento coma madet, tuum est; quod laxior usque in pedes demittitur toga, tuum est. Quid est aliud, quod non a te senes discant? Quid porro? Domus nostra luxoriosus duos non capit? Indulgentius te abdicare non potui. Ecquid mihi licet seniles annos meliore vita reficere? Hoc novissimum meum meritum est et quod tibi pro maximo imputo: pro te etiam luxoriosus factus sum.*

<sup>27</sup> *Sen. contr. 2.6.4: Sen. contr. 2.6.4: IUNI GALLIONIS. A laudibus patris incipiam. Fuit hic adulescens temperatissimus, et lubricum tempus sine infamia transit; duxit uxorem, filium sustulit, ad aetatem perduxit. Iam senex factus est, nisi quod sibi nondum videtur; in luxuriam usque eo se proiecit, ut accusem. Senex amans, senex ebrius, circumdatus sertis et delibutus unguentis et in praeteritoa annos, nonne portentum est? Luxoriosus adulescens peccat; at senex luxoriosus insanit; cum aetas exhaurit vita lasciviunt.*

Che la controversia concerna anche – e forse centralmente – il tema della prodigalità, risulta da quel che il figlio rimprovera al padre (*bona dissipare*) e da come il padre si difenda dal figlio: *tu consumis patrimonium patris tui, ego accusatoris mei*<sup>28</sup>. A ciò si aggiunga che in D. 27.10.15 (Paul. 3 *sent.*) l'avverbio *luxuriose* descrive la vita di una donna alla quale viene interdetta l'amministrazione dei suoi beni o meglio, rispetto alla quale Paolo sentenza la possibilità dell'interdizione: *et mulieri, quae luxuriose vivit, bonis interdici potest*. L'assimilazione del *luxoriosus* al *prodigus* è confermata anche in D. 4.3.11.1 (Ulp. 11 *ad ed.*), dove si nega che possa essere concessa *l'actio doli mali* al prodigo e al lussurioso *adversus hominem vitae emendatioris*<sup>29</sup>.

Tuttavia, nel caso controverso, il figlio – questo è il punto – sceglie di accusare il padre di demenza e non di prodigalità, perché (si può immaginare) la prima richiesta aveva maggiori probabilità di essere accolta in giudizio. È appena il caso di ricordare, peraltro, come sia la cura del *prodigus* che quella del *furiosus* fossero entrambe disciplinate già nelle Dodici Tavole, ma quella del *prodigus* sia attestata sin dagli antichi *mores*<sup>30</sup>.

<sup>28</sup> Sen. *contr.* 2.6.1: PORCI LATRONIS. *Utriusque tamen comparetur luxuria. Tu consumis patrimonium patris tui, ego accusatoris mei. Naviga, milita, peregrinare, quaere adulescens, senex utere. Accusator meus diversos et inter se contrarios adfectus habet: cupit reum damnari, crimen absolvi*. Lo studio di questa controversia non era sfuggito a suo tempo ad un attento studioso come Audibert, il quale sostenne, alla fine dell'Ottocento, che la curatela dativa del prodigo “a été, comme celle du *mente captus*, une extension de la curatelle du fou” [A. AUDIBERT, *L'histoire du droit romain. I. La folie et la prodigalité* (Paris 1892) 190 ss.]. Alla base della curatela dativa del prodigo sarebbe posta una sorta di dichiarazione artificiosa di follia, non dissimile da quella che sta alla base della *q.i.t.*: entrambi questi istituti avrebbero avuto, infatti, lo scopo “d'empêcher le *paterfamilias* de dépouiller sa famille, soit par la dilapidation de son patri moine, soit par des dispositions testamentaires contraires à l'*officium pietatis*”.

<sup>29</sup> In tal senso v. anche *Rbet. ad Her.* 4.46: *permutatio ex contrario ducitur sic, ut si quis hominem prodigum et luxuriosum inludens parcum et diligentem appellet*.

<sup>30</sup> Cfr. D. 27.10.1 (Ulp. 1 *ad Sab.*) e D. 27.10.13 (Gai. 3 *ad ed. prov.*). Su D. 27.10.1 si vedano: DILIBERTO, *Studi sulle origini* cit. 99 e 102; ID., *L'inesauribile tematica del “furor”*, in *Labeo* 42 (1996) 107; GUARINO, *Variazioni* cit. 89; ZUCCOTTI, *Il “furor”* cit. 186, nonché F. PULITANO, *Studi sulla prodigalità in diritto romano* (Milano 2002) 4 ss., 67 ss., 198 ss. Su D. 27.10.13 in particolare D'ORS, *Sobre XII tab.* cit. 801.

La circostanza che il figlio preferisca l'accusa di follia, rispetto a quella di prodigalità suggerisce spunti interessanti. In primo luogo, è noto che le due fattispecie (e la relativa disciplina) non erano tra loro dissimili; inoltre, conosciamo la difficoltà – ben chiara ai romani – di individuare con precisione la differenza tra il prodigo in senso stretto e l'individuo molto generoso<sup>31</sup>.

Osserviamo, dunque, il testo seneciano. Latrone imposta le *divisiones* nuovamente sulla base dell'*actio dementiae*, stavolta in forma meno dubitativa: *non vitia patris accusari solere, sed morbum*<sup>32</sup>. Tra le altre questioni individuate da Latrone vi è quella relativa alla legittimazione passiva del *pater* ad essere accusato per la sua sregolatezza nonché quella, strettamente connessa, se – pur potendo essere accusato per questo motivo – possa esserlo da un figlio che non è migliore di lui. Infine, se possa essere accusato da un tal figlio anche se è ricorso a questa *extrema solutio* con l'intento – rendendo visibile il vizio – di educare e correggere il figlio<sup>33</sup>.

La questione della demenza torna ad essere ampiamente riscontrabile nella sezione dedicata ai *colori*. Qui Arellio Fusco – esercitandosi nella difesa del figlio – afferma che *in narratione hunc colorem habuit: subito furore conlapsam patri mentem*<sup>34</sup>. Argutamente il retore immagina che un improvviso furore colga il

<sup>31</sup> È noto un brano di Cicerone in cui l'autore differenzia il *prodigus* vero e proprio dall'individuo molto generoso: Cic. *de off.* 2.16.55: *omnino duo sunt genera largorum, quorum alteri prodigi, alteri liberales: prodigi, qui epulis et viscerationibus et gladiatorum muneribus ludorum venationumque apparatu pecunias profundunt in eas res, quarum memoriam aut brevem aut nullam onminosunt relicturi; liberales autem, qui suis facultatibus aut captos a praedonibus redimunt aut aes alienum suscipiunt amicorum aut in filiarum collocatione adiuvant aut opinulantur vel in re quaerenda vel augenda.* Cfr. PULITANO, *Studi sulla prodigalità* cit. 37 ss.

<sup>32</sup> Sen. *contr.* 2.6.5: LATRO sic divisit: *an ob hoc accusari pater possit, quod luxurietes sit. Hic illam volgarem questionem posuit, quam solebat fastidire: scio in foro minime [hoc] patri obici solere luxuriam, non magis quam avaritiam, quam iracundiam; non vitia patris accusare solere, sed morbum [...].*

<sup>33</sup> Sen. *contr.* 2.6.5: [...]. *Etiamsi ob hoc accusari potest, etiamsi a tali filio, an, si ad castigandum filium hoc consilio usus est, damnandus sit [...].*

<sup>34</sup> Sen. *contr.* 2.6.9.

padre che, avendo l'iniziale disegno di redimere il figlio, viene poi irretito dai piaceri che non aveva mai sperimentato in vita sua, venendo colto da una vera e propria malattia mentale (*morbum*):

Sen. *contr.* 2.6.9:

*meretricem vidi pendentem collo senis et parasitorum circumfusum patri gregem, turpes cum rivalibus rixas et ebrietati nocturnae additum diem. Putavi initio et ego consilium esse, non morbum: desii luxuriari; desinet, inquam, si propter me coepit. Permanet in iuvenalibus vitiis et turpis luxuriosus et diutius.*

Il *pater*, dunque, nonostante ottenga il risultato sperato (che il figlio abbandoni la vita smodata) prosegue nelle sue intemperanze, colto da un furore improvviso. Tornano i luoghi comuni a lungo esplorati: la follia è nuovamente associata e caratterizzata da una vita empia cui si abbandona un *senex* che – come noto – già in ragione dell'età<sup>35</sup> può apparire parzialmente invalido a livello psichico. Questo è anche il *color* impiegato da Vibio Rufo per il quale *solutum patrem iam mente eius labente laudare coepisse luxuriam* (Sen. *contr.* 2.6.9).

La figura del *pater* che emerge da questa controversia mi sembra possa essere descritta come quella di un morigerato padre di famiglia che – raggiunta una certa età e solleticato dalla visione del figlio – inizia a godere della vita, abbandonandosi a piaceri sensuali e spendendo un po' di quel patrimonio a lungo accumulato da giovane (Sen. *contr.* 2.6.1: *naviga, milita, peregrinare, quaere adulescens, senex utere*). Il figlio, indispettito dall'atteggiamento paterno e preoccupato che il patrimonio venga dissipato, accusa il padre di demenza, evidenziando come una vita dissoluta da giovane possa essere criticabile, mentre da anziani divenga manifestazione di pazzia. Strumentale la difesa paterna che, per respingere l'accusa, dichiara intenti educativi alquanto dubbi<sup>36</sup>. Ancora una volta, l'argomento della follia è introdotto in un conte-

<sup>35</sup> Plin. *ep.* 6.33: *infra* § 7.

<sup>36</sup> Sen. *contr.* 2.6.4: *supra* nt. 27.



sto descritto come empio, contrario alla morale, per riuscire ad ottenere una definita limitazione della capacità d'agire del *pater*.

## 2.2. *Sen. contr. 6.7*

Nelle controversie di Seneca concernenti l'*actio dementiae*, ritroviamo un riferimento ulteriore (*contr. 6.7*), del quale però ci rimangono solo gli estratti:

*Sen. contr. 6.7:*

*Demens qui filio cessit uxorem. Dementiae sit actio. Qui habebat duos filios, duxit uxorem. alter ex adolescentibus cum aegrotaret et in ultimis esset, medici dixerunt animi vitium esse. intravit ad filium stricto gladio pater, rogavit, ut indicaret sibi causam: ait amari a se novercam. cessit illi uxore sua pater. ab altero accusatur dementiae. Audite rem novam: fratrem crudelem, novercam misericordem. Insanus sum, quia aliquis meo beneficio sanus est? Tradidi illi uxorem, sed eripueram: 'testor' inquit 'praesides pietatis deos, amare antequam duceres coepi.' Ita tu iniuriam vocas, quod fratrem habes, non habes novercam? Transii praeter istius oculos cum ferro; gladium mihi nemo nisi aeger extorsit. Patri, qui periculum filii morientis sustinere non potuit, ignoscendum in qualicumque facto est. Pars altera. Alter lenocinio curavit, alter parricidio convaluit. Quid? hoc adulterium esse non putas, quod marito conciliante committitur? nescio, furiosius uxorem duxerit an habuerit, an dimiserit, an collocarit. Quam demens est cui adulterium pro beneficio imputatum est! Strinxit gladium maritus, non ut vindicaret adulterium sed ut faceret. Mori potius debuit frater quam sanari turpiter; quid enim, si matrem, si sororem concupisset? quaedam remedia graviora ipsis peniculis sunt. Omnia inter privignum et novercam composita; simulatum morbum et derisum mimo turpissimo patrem.*

In breve la storia è questa. Un padre di due figli si risposa e dopo il matrimonio uno dei due giovani si ammala gravemente.

Il medico comunica che la malattia è dell'animo e non del corpo. Allora il padre, spada alla mano, chiede al figlio di rivelare il suo segreto ed egli confessa di essere innamorato della matrigna: il padre rinuncia alla moglie per sanare il figlio e viene, per questo, accusato di pazzia dall'altro suo figlio. La vicenda è costruita sulla storia di Antioco e Stratonice<sup>37</sup>, regina d'Assiria, figlia di Demetrio Poliorcete e di Fila. Stratonice sposò Seleuco I di Siria, ma il figlio di lui, Antioco, se ne innamorò e Seleuco gliela cedette in moglie<sup>38</sup>.

La controversia mostra aspetti interessanti già dall'esordio, poiché cavalca da subito il *topos* culturale della perfidia delle matrigne<sup>39</sup>. Il *pater*, dovendo difendersi da un'accusa di follia, inizia con l'evidenziare la crudeltà (*fratrem crudelem*) del *filius* sano rispetto a quello malato e, contrariamente a quanto ci si aspetterebbe, la misericordia della matrigna. Il gioco retorico prosegue e il *pater* proprio non capisce come il suo atto di generosità che salva un figlio dalla pazzia possa essere considerato un gesto folle dall'altro. Contestualmente al dispiegarsi di un'accusa di demenza, torna la presenza di un riferimento alla *pietas* quando il figlio malato giura di avere iniziato ad amare la matrigna prima che il padre la sposasse (*'testor' inquit 'presides pietatis deos, amare antequam duceres coepi'*). Suggestivo che il giuramento si apra con un *testor*, verbo noto al lessico giuridico sin dalle Dodici Tavole (tab. V, 4-5; VIII, 22).

Il passo prosegue con un riferimento all'*iniuria*, quest'ultima posta alla base dell'accusa di pazzia (*iniuria: ita tu iniuriam*

<sup>37</sup> A. ZANON DAL BO, *Seneca il Vecchio, oratori e retori. Controversie. Libro II. Estratti libri III-VI* (Bologna 1986) 266 ss.

<sup>38</sup> La storia d'amore tra i due venne narrata anche da Val. Max. (5.7 ext. 1), da Luciano (*de Syria dea* 17-18) e colpì l'immaginazione finanche di Petrarca (*Trionfo d'Amore* II 109-126).

<sup>39</sup> Il *topos* è diffuso anche in ambiente giuridico, giacché se ne trova un riferimento anche in D. 5.2.4 (Gai. l. s. ad leg. Glit.): *non est enim consentiendum parentibus, qui iniuriam adversus liberos suos testamento inducunt: quod plerumque faciunt, maligne circa sanguinem suum inferentes iudicium, novercalibus delinquentis investigationisbuve corrupti*. Le matrigne generalmente fuorviano ed inducono il genitore ad agire in danno dei propri figli, diseredandoli ad esempio nel testamento.

*vocas, quod fratrem habes, non habes novercam*), affiorando, così, nel brano in esame, anche il tema dell'offesa subita (*iniuria*, appunto) che – come ben si sa – è elemento anch'esso sicuramente presente nei frammenti giurisprudenziali concernenti la *q.i.t.*<sup>40</sup>.

Il figlio accusatore considera vergognosi il comportamento paterno, così come quello del fratello, e immagina soluzioni ben diverse rispetto a quanto concretamente accaduto (*quam demens est cui adulterium pro beneficio imputatum est! Strinxit gladium maritus, non ut vindicaret adulterium, sed ut faceret*). L'accusa del figlio si fonda sostanzialmente sul riconoscere come indegno il medesimo comportamento paterno che – non punendo l'adulterio – si macchia di lenocinio. Come noto, infatti, si esponevano a tale accusa i mariti che non esercitavano l'*accusatio iure mariti vel patris*<sup>41</sup>.

Il *pater*, dunque, non accusa di adulterio la moglie, né punisce il figlio. In realtà, dai pochi frammenti che ci sono giunti di questa controversia, non abbiamo modo di sapere se un tradimento vi sia stato, giacché l'unica circostanza certa è che il *filius* confessa l'amore per la donna, non l'esistenza di una relazione. Tuttavia l'accusatore, che doveva trarre un vantaggio patrimoniale dall'eventuale uscita di scena del fratello e che, in ogni caso, coglie l'occasione per provare a far dichiarare folle il padre, cavalca l'accusa di demenza evidenziando un comportamento (quello paterno) contrario al *ius* (si macchia del *crimen lenocinii*) e alla morale (*mori potius debuit frater quam sanari turpiter*). Non se la cava meglio il fratello adultero, accusato addirittura di essere guarito con un parricidio. Anche questa controversia si presenta, dunque, ricca di spunti poiché ritornano i temi della follia, dell'empietà, del parricidio, ancorché, evidentemente, non siamo in condizione di conoscere lo svolgimento della controversia stessa, essendoci giunti di essa i soli estratti.

<sup>40</sup> D. 5.2.4 (Gai. *l. s. ad leg. Glit.*); D. 5.2.8 pr. (Ulp. 14 *ad ed.*); D. 5.2.8.14 (Ulp. 14 *ad ed.*).

<sup>41</sup> Per tutti, in questa sede, mi limito a rinviare a TALAMANCA, *Istituzioni* cit. 144.

2.3. *Sen. contr. 7.6*

Ancora. In *contr. 7.6* ci imbattiamo in una richiesta di curatela per un *pater* che – prestando il proprio consenso – concede in sposa (in circostanze del tutto eccezionali) la figlia ad un suo schiavo precedentemente manomesso:

*Sen. contr. 7.6:*

*Tyrannus permisit servis dominis interemptis dominas suas rapere. profugerunt principes civitatis; inter eos qui filium et filiam habebat profectus est peregre. cum omnes servi dominas suas vitiassent, servos eius virginem servavit. occiso tyranno reversi sunt principes; in crucem servos sustulerunt. ille manu misit et filiam conlocavit. accusatur a filio dementiae.*

La vicenda è questa. Un tiranno permette agli schiavi di usare violenza sulle loro padrone. Fra i cittadini più in vista, che subito fuggono dalla città, ve n'è uno la cui figlia viene salvata, poiché lo schiavo stesso si astiene dal commettere il crimine. Ucciso il tiranno, la situazione torna alla normalità e il *pater* della ragazza salva dallo stupro decide di ricompensare lo schiavo del suo gesto: lo manomette e gli concede in sposa la figlia. Il figlio lo accusa di demenza.

Lo scopo del *filius* è presumibilmente quello di invalidare manomissione e nozze, negando che il *pater* fosse sano di mente quando ha prestato il suo consenso, contestualmente recuperando la dote.

Il padre non è pazzo, ma viene accusato di demenza in ragione della decisione assunta di dare in sposa una figlia ad un liberto per ricompensarlo di non aver – sulla scia del permesso accordato dal tiranno – violentato la ragazza. La follia è, dunque, presuntivamente dedotta dal comportamento paterno, considerato dal figlio alla stregua di quello del tiranno (*contr. 7.6.1: sanum putatis esse qui maluit tyrannum imitari quam servum?*), ed è fuori da ogni logica di opportunità patrimoniale, avendo il *pater* – come si diceva – costituito la dote per la figlia (*contr. 7.6.3: eligitur maritus quem sanus pater dotalem dedisset*). Viene nuova-

mente posta da Latrone la questione se il padre, anche se non doveva maritare in tal modo la figlia, possa sol per questo essere condannato per demenza (*contr.* 7.6.13). La difesa del *pater* è – su questo punto – così articolata:

Sen. *contr.* 7.6.13:

*licet, inquit, mihi filiam meam cui velim collocare. isto modo et repudium (si) remisero genero accusabor. male collocavi filiam? et multi alii; quid tibi videntur hi, qui abducunt filias suas auari sed male eam (collocavi)? nec ob hoc damnabor: tu patrem debes dementem accusare, non sanum regere. ego istud an sine ratione fecerim, videbimus; satis est, si sana mente feci.*

L'aver maritato male una figlia non equivale a follia: mi devi accusare di demenza se sono realmente pazzo, dice il padre al figlio, non per governarmi da sano. Torna il tema dello scopo della curatela, disposto nell'interesse del malato e solo in presenza di malattia, non anche con l'intendimento di governare le decisioni non condivise del *pater*.

#### 2.4. Sen. *contr.* 10.3

*Illa calcata quaestio* (se si possa accusare il *pater* di demenza per nessun altro motivo che l'effettiva presenza della malattia) è protagonista anche in:

Sen. *contr.* 10.3:

*dementiae sit actio: bello civili quaedam virum secuta est, cum in diversa parte haberet patrem et fratrem. victis partibus suis et occiso marito venit ad patrem. non recepta in domum dixit: 'quemadmodum tibi vis satisfaciam?' ille respondit: 'morere!' suspendit se ante ianuam eius. accusatur pater a filio dementiae.*

Una figlia devota (*pia*)<sup>42</sup> sia al marito che al padre segue, durante un conflitto civile, il coniuge nella parte avversa a quella

<sup>42</sup> Sen. *contr.* 10.3.1: '*Quemadmodum tibi vis satisfaciam?*' hoc ipso satisfacisse debuerat. *Filiam habuit piam et in maritum et in patrem: alterum usque in mortem secuta*

del *pater*. Dopo la sconfitta e l'uccisione del marito, torna dal padre il quale ne chiede la morte: ella si suicida e il fratello accusa il *pater* di demenza.

La parte centrale della controversia è rappresentata nuovamente dalle divisioni, poste come consueto da Latrone:

Sen. *contr.* 10.3.7-9:

*Latro usus est in hac controversia illa calcata quaestione, an possit dementiae agi cum patre ob ullam aliam rem quam ob dementiae: impotens sum, crudelis sum, immitis; non tamen demens. mores tuos patri debes adprobare, non patris regere. dic: 'desipis, nihil intellegis'; ego sanitatis meae, si potuero, argumenta colligam, dicam: 'in senatu non stulte sententiam dixi'. quid tibi videor fecisse dementer? partes male (el)egi? multa debes dementiae signa colligere. damnare non potes patrem propter verba, immo propter verbum. Si damnari dementiae aliquis pater etiam non demens ob aliquod improbandum factum potest, an hic possit. hoc in duo divisit: an, etiamsi hoc animo dixit, ut filiam mori vellet, damnandus tamen non sit. hic accusatio filiae contrarias partes et patri (et fratri) sequentis, cum illam ipsa natura publicis exceperisset malis. animadvertit Manlius in filium et victorem, animadvertit Brutus in liberos non factos hostes sed futuros; vide, an sub his exemplis patri fortius loqui liceat. Deinde, an non eo animo dixerit, ut illam mori vellet: dixi, inquit, iratus, cum vellem castigare, non occidere.*

Può un *pater* essere accusato di follia per un motivo diverso da questa malattia? Il padre dice di sé di essere crudele, non pazzo, e di poter dare la prova della sua sanità mentale (*in senatu non stulte sententiam dixi*). Difficilmente invece il figlio potrà provare la pazzia paterna rispetto alla quale *multa debes dementiae signa colligere* poiché *damnare non potes patrem propter verba, immo propter verbum*. La richiesta avanzata al pretore di dare un

---

*est, alteri etiam per mortem satisfacit. Quam periculose istum offendo, qui, simul irasci coepit, nescit ignoscere'.*

curatore al *pater* in quanto *furiosus*, andava sostenuta in giudizio con elementi comprovanti l'esistenza della malattia stessa. Mi sembra, questo, un dato di una certa rilevanza, poiché lascia intravedere una *cognitio* approfondita, svolta in contraddittorio fra le parti e basata, in assenza forse di criteri diagnostici scientifici, sulla base della congruità o meno dei comportamenti agiti dall'accusato e valutati in forza del sentire sociale (discorsi e scritti).

Amnesso, peraltro, prosegue Latrone, che un padre possa essere accusato di demenza anche in *assenza* della reale malattia e per la presenza di un qualche *inprobandum factum*<sup>43</sup>, se lo possa essere nel caso specifico. Si paventa la possibilità di una condanna per demenza anche in assenza di malattia, ma in presenza di un comportamento empio, non improntato alla probità morale. L'ipotesi che sino adesso aveva lasciato Latrone dubbioso (*contr.* 2.3) od ostile (*contr.* 2.4) ora viene riconosciuta come possibile esito di un'accusa di demenza: si può essere condannati e vedersi assegnare un curatore sia perché effettivamente pazzi, sia perché empi. Se si è *furiosi*, la condanna si baserà sul *morbium*; se non si è realmente pazzi, la condanna potrebbe giungere sulla base della empietà delle azioni compiute: in entrambi i casi l'esito è la nomina di un curatore. Tuttavia, l'accoglimento da parte del pretore della (in questo caso, esplicita) finzione di follia evidentemente non poteva essere automatico, bensì – come già osservato – assai controverso (*contr.* 2.3.13). Non è certamente un caso, mi pare, che Ulpiano si esprima, seppur in un contesto cronologico più avanzato [D. 27.10.6 (Ulp. 1 *de omn. trib.*)] in questo modo:

D. 27.10.6 (Ulp. 1 *de omn. trib.*):

*Observare praetorem oportebit, ne cui temere citra causae cognitionem plenissimum curatorem det, quoniam plerique vel furorem vel dementiae fingunt, quo magis curatore accepto onera civilia detrectent.*

Il *furor* e la *dementia* possono essere oggetto di simulazione e, pertanto, il pretore deve svolgere un'approfondita cognizione

<sup>43</sup> Cfr. *supra* capitolo secondo nt. 20.

della causa prima di assegnare il curatore. In questo caso la follia non è pretestuosamente invocata dai *sui*, ma dallo stesso interessato, con lo scopo di evitare gli *onera civilia*. L'aspetto che interessa è che, in ogni caso, vi fosse una diffusa consapevolezza di come la follia potesse essere simulata o invocata pretestuosamente per fini che ovviamente nulla avevano a che fare con la curatela del *furiosus*: il che implicava un'attenta indagine da parte del magistrato.

### 3. *L'arringa di Asinio Pollione per Liburnia: furiosus non inofficiosus*

L'esame delle controversie di Seneca Retore ha evidenziato come si cercasse sovente di dimostrare la fondatezza dell'accusa di follia – in assenza di una vera e propria malattia mentale – sottolineando l'empietà (*contr.* 2.3), l'illogicità (*contr.* 6.7), la crudeltà (*contr.* 10.3) del comportamento paterno onde inferire l'opportunità di una pronuncia di incapacità.

Il testamento inofficioso dovette porre lo stesso tema, cioè se un testamento redatto in violazione dell'*officium pietatis* potesse essere invalidato sulla base della presunta follia del *de cuius*: il testamento inofficioso è infatti, come si sa, pienamente valido, ma allo stesso tempo si ritiene *ingiusto* che conservi efficacia e si cerca un pretesto per giungere ad una soluzione più equa. Avremo, peraltro, modo di osservare come nelle diverse fonti retoriche, letterarie e giuridiche a nostra disposizione la (quasi) follia del *de cuius* o è dedotta dal tenore del testamento stesso o da altri comportamenti agiti al di fuori del contesto negoziale.

La tesi, sin qui proposta, trova conforto, a mio modo di vedere, in due noti brani di Quintiliano che è necessario approfondire:

Quint. *inst. or.* 9.2.9:  
*ut Asinius: "Audisne? furiosum, inquam, non inofficiosum testamentum reprehendimus".*



Quint. *inst. or.* 9.2.34-35:

*Ut dicta autem quaedam, ita scripta quoque fingi solent, quod facit Asinius pro Liburnia: "mater mea, quae mihi cum carissima tum dulcissima fuit, quaeque mihi vixit bisque eodem die vitam dedit" et reliqua, deinde "exheres esto". Haec cum per se figura est, tum duplicatur quotiens, sicut in hac causa, ad imitationem alterius scripturae componitur. Nam contra recitabatur testamentum: "P. Novanius Gallio, cui ego omnia meritissimo volo et debeo pro eius animi in me summa voluntate", et adiectis deinceps aliis "heres esto": incipit esse quodam modo parode, quod nomen ductum a canticis ad aliorum similitudinem modulatis abusive etiam in versificationis ac sermonum imitatione servatur<sup>44</sup>.*

Asinio Pollione è il protagonista di questa causa che vede Liburnia ingiustamente diseredata dal figlio. Il retore, coerentemente con la sua convinzione che nessun pretore dispone la curatela di un *pater* che non sia effettivamente pazzo e in ragione della sola empietà, sostiene in giudizio, con lo scopo che il testamento del figlio venga riconosciuto *nullum*, la follia del testatore stesso: *Audisne? furiosum, inquam, non inofficiosum testamentum reprehendimus.*

Il punto a me sembra di grande rilevanza. Il retore distingue nettamente il testamento inofficioso da quello redatto da un vero furioso e a quest'ultima ipotesi riconduce il testamento steso dal figlio di Liburnia, con l'ovvio scopo di vincere la causa. Già Marrone ritenne che "il fatto di considerare comunque infermo di mente l'autore di un testamento inofficioso era un artificio retorico [...] e che qualche volta l'argomento dell'*insania* del testatore abbia potuto non sortire l'effetto desiderato": Asinio avrebbe, dunque, accentuato il carattere *effettivamente* folle del testatore perché insicuro che "l'inofficiosità implicasse automaticamente

<sup>44</sup> Sul brano si veda VON WOESS, *Das römischen Erbrecht* cit. 203; KRÜGER, *Zum römischen Pflichtteilsrecht* cit. 260; RENIER, *Étude* cit. 94 nt. 1 e 104; MARRONE, *Lezioni* cit. 52; DI LELLA, *Querela* cit. 53 nt. 38, 114 ss.

presso i giudici la nullità del testamento per la follia del testatore<sup>45</sup>. In altri termini, Pollione non aveva la certezza che la  *fictio*  di follia sarebbe stata accolta e il testamento inofficioso dichiarato nullo: così, per raggiungere il risultato, asserisce che la disposizione è stata redatta da un vero folle. Ciò appare evidente nel gioco retorico che l'oratore compie, immaginando le parole con le quali, nel testamento, il figlio disereda la madre: mia madre che mi è stata non solo carissima, ma alla quale sono stato anche particolarmente affezionato, e che ha vissuto per me e mi ha dato la vita due volte nello stesso giorno [...] sia diseredata. È evidente che la naturale prosecuzione dell'elogio materno sarebbe stata la formula "*heres esto*" e non il suo contrario, a meno che – evidentemente – il testatore non fosse, come sostiene appunto Pollione, un vero pazzo. Solo un autentico *furiosus* può tessere le lodi della madre, ricordarne tutto l'amore, per poi escluderla dalla successione testamentaria. In questo caso, dunque, la follia è dedotta dal tenore del testamento stesso.

Il passo citato è, a mio modo di vedere, come già accennato, di grande importanza. Se Asinio Pollione, perorando una causa in giudizio con lo scopo di ottenere la dichiarazione di nullità di un testamento, sente la necessità di distinguere l'ipotesi di quello redatto da un (vero) *furiosus* da quello meramente inofficioso, è evidente che l'azione di inofficiosità aveva ad oggetto la follia, ancorché artificiosa, del testatore.

---

<sup>45</sup> MARRONE, *Lezioni* cit. 52 ss. *Contra* GAGLIARDI, *Decemviri* cit. 285 nt. 447, il quale ritiene che la fonte smentisca la tesi di Marrone, poiché il testamento sarebbe stato impugnato attraverso una semplice azione mirante alla sua nullità per incapacità di intendere e di volere del testatore e non attraverso la *q.i.t.*: dunque, ai tempi di Quintiliano, per Gagliardi, l'*insania* ancora non avrebbe portato alla dichiarazione di inofficiosità di un testamento. A me sembra, viceversa, che l'*insania* vera e propria portasse sicuramente alla nullità del testamento, mentre la finzione della follia (implicita nella *q.i.t.*), agita strumentalmente, implicasse, di volta in volta, l'indagine sul singolo caso, per verificare la sussistenza o meno della violazione dell'*officium pietatis* ai danni dei congiunti. Sul tema del rapporto tra Quintiliano e il diritto romano, si veda da ultimo R. QUADRATO, *Retorica e giurisprudenza: da Quintiliano a Gaio*, in *Tra retorica e diritto* cit. 144 ss.

#### 4. *Il processo contro Apuleio*

Un ulteriore esempio di come la finzione di follia costituisse l'originario fondamento dell'azione di inofficiosità è rappresentato dal processo intentato contro Apuleio nel 158-159 d.C.<sup>46</sup>. Ci troviamo, evidentemente, un secolo dopo rispetto al periodo nel quale erano state redatte le fonti sinora analizzate. Tuttavia, il testo che si esaminerà appresso appare particolarmente interessante proprio alla luce di quanto sin qui emerso dall'indagine svolta sulle fonti retoriche, confermando – a posteriori – quanto già sostenuto.

L'opera da cui attingiamo la notizia del processo, i particolari dell'accusa e del suo svolgimento, è il *de magia*. In essa Apuleio versa l'orazione giudiziaria che recitò in sua difesa, l'unica di età imperiale che sia giunta sino ai nostri giorni<sup>47</sup>. L'antefatto è questo. Apuleio, tre anni prima del processo, durante un viaggio per Alessandria, cade malato e si ferma nella città di Oea, l'attuale Tripoli, e rimane ospite dell'amico Sicinio Ponziano. Quest'ultimo, orfano di padre, era da tempo preoccupato per l'intenzione della madre, Emilia Pudentilla, di risposarsi. In effetti, i beni paterni erano ben poca cosa rispetto a quelli materni e Ponziano, insieme al fratello Pudente, non volevano che le loro aspettative successorie venissero vanificate da un matrimonio. Pudente escogita, dunque, un piano e stimola Apuleio, amico fidato, a sposare la vedova. Apuleio, ancorché incerto, al fine conquistato dalle doti della donna, accetta.

La situazione non era, però, semplice. I beni di Pudentilla erano ambiti da loschi personaggi che, in seguito alle nozze, iniziano le loro macchinazioni. Sicinio Emiliano, fratello del defunto marito, e Erennio Rufino, suocero di Ponziano, morto quest'ultimo e portato Pudente dalla loro parte, accusano pubblicamente Apuleio di praticare le arti magiche e di aver indotto in tal modo Pudentilla a sposarlo, irretendola e facendola cadere in una con-

<sup>46</sup> C. MOSCHERINI, *Introduzione*, in APULEIO, *La magia*<sup>2</sup> (Milano 2000) 7 ss.

<sup>47</sup> MOSCHERINI, *Introduzione* cit. 11.

dizione psichica di *insania*, tale da impedirle le consuete capacità di discernimento.

Una delle prove addotte contro Apuleio consiste, infatti, in una lettera, scritta di pugno da Pudentilla, nella quale la donna affermerebbe che il marito è un mago, che si è innamorata di lui in seguito ad un sortilegio e chiede al figlio Pudente di recarsi da lei fin quando è ancora in senno (Apul. *mag.* 82). Apuleio imposta la sua difesa in modo articolato, rilevando anzitutto quella che egli ritiene una contraddizione in termini:

Apul. *mag.* 80:

*postremo quid vis, sanam an insanam fuisse, dum scriberet? Sanam dices? Nihil ergo erat magicis artibus passa. Insanam respondebis? Nesciit ergo quid scripserit, eoque ei fides non habenda est; immo etiam, si fuisset insana, insanam se esse nescisset.*

Pudentilla era sana di mente, conclude Apuleio, perché il vero infermo non sa di esserlo. Chi, dunque, affermi di essere pazzo, conosce la pazzia, ne è consapevole e, proprio in ragione di questo, non ne partecipa. La sanità mentale di Pudentilla scagionerebbe Apuleio dall'accusa di magia, poiché se la donna non è divenuta *insana* è evidente che egli non ha compiuto alcun incantesimo. Tuttavia, anche a volerne sostenere la demenza, Apuleio trova un argomento a proprio favore, poiché – afferma – in tal caso non bisognerebbe prestare fede alle parole della donna.

L'arringa difensiva dell'accusato prosegue, ma il brano che maggiormente desta interesse ai fini della nostra indagine e in cui si rinnova l'impegno di Apuleio nel dimostrare la sanità mentale di Pudentilla (e, conseguentemente, svuotare di significato l'accusa di magia) è:

Apul. *mag.* 100:

*cedo tu testamentum iam inimico filio a matre factum me, quem isti praedonem dicunt, verba singula cum precibus praeunte[m]. Rumpi tabulas istas iube, Maxime: invenies filium heredem, mihi vero tenue nescio quid honoris gratia le-*

*gatum, ne, si quid ei humanitus attigisset, nomen maritus in uxoris tabulis non haberem. Cape ist[a]ut matris tuae testamentum, vere hoc quidem inofficiosum. Qui<d>ni, in quo obsequentissimum maritum exheredavit, inimicissimum filium scripsit heredem, immo enimvero non filium, sed Aemiliani spes et Rufini nuptias, set temulentum illud collegium, parasitos tuos? Accipe, inquam, filiorum optime, et positus paulisper epistulis amatoris matris lege potius testamentum. Si quid quasi insana scripsit, hic reperies et quidem mox a principio: 'Sicinius Pudens filius meus mihi heres esto.' Fateor, qui ho<c> legerit insanum putabit. Hicine filius heres, qui te in ipso fratris sui funere advocata perditissimorum iuvenum manu voluit excludere e domo quam ipsa donaveras, qui te sibi a fratre coheredem relictam graviter et acerbe tulit, qui confestim te cum tuo luctu et maerore deseruit et ad Rufinum et Aemilianum de sinu tuo aufugit, qui <t>ibi plurimas postea contumelias dixit coram et adiuvante patruo fecit, qui nomen tuum pro tribunalibus ventilavit, qui pudorem tuum tuismet litteris conatus est publice dedecorare, qui maritu<m> tuum, quem elegeras, quem, ut ipse obiciebat, efflictim amabas, capitis accusavit? Aperi quaeso, bone puer, aperi testamentum: facilius insaniam matris sic probabis.*

Apuleio incita il proconsole all'apertura delle tavole cerate, nelle quali è redatto il testamento di Pudentilla, per dimostrare che, lungi dall'essere inofficioso, è redatto in favore del figlio superstite, pur *inimicissimus*, istituito – appunto – erede. Prosegue con un gioco retorico, come già accennato, in cui sottolinea che la pazzia della moglie si rivela proprio in ciò, nell'aver istituito erede un figlio ingrato a dispetto di un marito devoto. L'*insania* è, dunque, funzionalmente collegata alla redazione di un testamento inofficioso; Apuleio partecipa, divenendone testimone, dell'associazione automatica tra pazzia presunta e contrarietà all'*officium pietatis*: *fateor, qui hoc legerit insanum putabit*. Significativo anche il fatto che l'accusato stemperi la follia, introducendo per la prima volta – per quel che è dato sapere – quel *quasi* (*si quid quasi insana scripsit, hic reperies et quidem mox a*

*principio: 'Sicinius Pudens filius meus mihi heres esto.'*) che ritroveremo, in epoca successiva, nelle fonti giuridiche<sup>48</sup> e chiamato ad evidenziare l'aspetto fittizio della pazzia in tema di inofficiosità.

Anche Apuleio si difende, come farà il figlio di Tuditano (in un testo che si analizzerà tra breve: Val. Max. 7.8.1<sup>49</sup>), sulla base di quanto scritto nel testamento: poiché il figlio è correttamente istituito, Pudentilla non può essere pazza.

Il *topos* follia/empietà funziona, infatti, in modo biunivoco: se è vero che chi disereda ingiustamente è come se fosse pazzo, è vero pure che chi istituisce correttamente è sano di mente. Proprio questo automatismo consente ad Apuleio di difendersi da un'accusa di magia: si serve del testamento, questa volta *officioso*, per dimostrare che Pudentilla è sana di mente e che, dunque, lui non l'ha irretita, sedotta, circuita.

In una parola, egli non l'ha resa folle.

Quanto è attendibile Apuleio? Non poco, a me pare. Nel corso di tutta l'orazione dimostra padronanza degli strumenti retorici e conoscenza del diritto. Quest'ultima si evince, ad esempio, dalla citazione precisa della formula dell'istituzione di erede (*mag. 100: Sicinius Pudens filius meus mihi heres esto*), della chiamata in giudizio di tab. I, 1 (*mag. 26: sicarium qui in iudicium vocat*), delle formalità in seguito alle quali sorgeva l'*obligatio* nel *votum* (*mag. 54: votum in alicuius statuæ femore signasti*), della norma di tab. VIII, 1 concernente l'incantesimo alle messi (*mag. 47: magia ista, quantum ego audio, res est legibus delegata, iam inde antiquitus XII tabulis propter incredundas frugrum illecebras interdicta*), della *lex Iulia de maritandis ordinibus*, citando l'assenza di una disposizione che vietasse i matrimoni in villa (*mag. 88: lex quidem Iulia de maritandis nusquam sui ad hunc modum interdicat: "uxorem in villa ne ducito"*) e rispetto alla quale l'oratore dimostra una conoscenza del linguaggio giuridico precettivo (nel porre, al termine della frase, l'imperativo futuro tipico, ad esempio, dei versetti delle XII tavole).

<sup>48</sup> Cfr. *supra* capitolo secondo nt. 22.

<sup>49</sup> Cfr. *infra* § 6.

Apuleio era un oratore smaliziato e colto, versato nella letteratura, nella filosofia e nel diritto. Nato a Madaura nella provincia romana di Africa, compì i primi studi nel luogo d'origine per poi completarli in Grecia, ove venne introdotto ai culti misterici (*mag.* 55). Viaggiò molto e quasi certamente risiedette anche a Roma<sup>50</sup> ove svolse l'attività di avvocato<sup>51</sup>. Il suo accenno, dunque, al testamento inofficioso è tutt'altro che casuale e probabile frutto degli studi retorici iniziati a Cartagine e proseguiti in Grecia. Alla luce di ciò, ritengo che il dato corrobori, qualora ve ne fosse ulteriore bisogno, l'impossibilità di accogliere la tesi dell'esistenza di due *querelae* diverse<sup>52</sup>, sia da un punto di vista sostanziale che processuale (*querela centumvirale* e *querela cognitio*). La finzione di follia era nota anche in provincia dove, esattamente come a Roma, era legata al concetto di inofficiosità e pienamente inserita in contesti retorici, quali sin qui analizzati.

### 5. *Il testamento di Tiberio*

L'uso della finzione di follia non sembra, tuttavia, come emerge già dalle fonti retoriche in tema di curatela, limitato alla *q.i.t.* La circostanza merita di essere approfondita, perché potrebbe suggerire nuove prospettive d'indagine in relazione all'impiego del *color insaniae*.

Le fonti conservano, infatti, un episodio per noi di rilevanza tutt'altro che trascurabile e che a me pare non adeguatamente approfondito dalla dottrina gius-romanistica. Mi riferisco alla vicenda del testamento di Tiberio, quale descritta dalle fonti in nostro possesso. Analizziamo:

Cass. Dio. *hist.* 59.2:

ὁ δὲ δὴ Γάιος τὰς διαθήκας αὐτοῦ ἐς τὸ συνέδριον διὰ τοῦ Μάκρωνος ἐσπέμψας ἀκύρους ὑπὸ τε τῶν ὑπάτων καὶ ὑτῶ τῶν ἄλλων τῶν προπαρεσκευασμένων οἱ, ὡς καὶ παρα-

<sup>50</sup> MOSCHERINI, *Introduzione* cit. 6.

<sup>51</sup> F. ADORNO, *La filosofia antica IV. Cultura, filosofia, politica e religiosità II-VI secolo d.C.* (Milano 1992) 50 ss.

<sup>52</sup> Cfr. *supra* capitolo primo § 2.1.

φρονήσαντος ἐποίησεν, ὅτι παιδίῳ, ᾧ μηδὲ ἐσελθεῖν ἐς τὸ βουλευτήριον ἐξῆν, ἄρχειν σφῶς ἐπέτρεψε.

Tiberio, incerto rispetto a chi designare quale suo successore, istituisce nel testamento due eredi, Caligola e Tiberio Gemello. Il primo è, come noto, figlio di Germanico, adottato da Tiberio, e di Agrippina; il secondo è figlio di Druso Minore (figlio a sua volta di Tiberio) e Livilla. Caligola, indiscutibilmente l'uomo in ascesa in quel momento in Roma, si muove, con l'appoggio del potentissimo prefetto del pretorio Macrone<sup>53</sup>, per divenire l'unico detentore del potere politico assumendo, lui solo, il principato.

La modalità escogitata per realizzare tale scopo, fu quella di inviare Macrone, alla morte di Tiberio, in senato affinché producesse il testamento del *princeps* e lo facesse invalidare dai consoli, sostenendo la pazzia del testatore, poiché permetteva ad un fanciullo (Tiberio Gemello), che non aveva neanche l'età per accedere al senato, di governare su tale consesso.

Ora, Dione, parlando del nipote di Tiberio, lo definisce *paidion* (fanciullo) e altre fonti sono concordi nel sottolineare la sua giovane età: Svet. *Cal.* 14 parla di *praetextatus*, giovinetto; Tac. *ann.* 6.46.1 afferma che al momento della scomparsa di Tiberio,

<sup>53</sup> Sulla figura di Q. Naevius Cordus Sutorius Macro si v. A. PASSERINI, *Coorti pretorie* (Roma 1939) 278 ss.; A. E. HANSON, *Publicius Ostorius Scapula: Augustan Prefect of Egypt*, in *ZPE* 47 (1982) 251. Fu *praefectus vigilum* e *praefectus pretorii* sotto Tiberio, come attestano due lastre in calcare, con medesimo testo epigrafico, murate nei lati esterno ed interno dell'entrata sud dell'anfiteatro di *Alba Fucens* (L'Aquila). Si v. l'accurata descrizione di M. BUONOCORE, *Epigrafia Anfiteatrale dell'Occidente Romano*, III, *Regiones Italiae II-V, Sicilia, Sardinia et Corsica* (Roma 1992) 110 che ne riporta l'iscrizione: *Q(uintus) Naevius Q(uinti) f(iulius) Fab(ia) Cordus Sutorius Macro / Praefectus vigilum, praefectus pretorii / Ti(beri) Caesaris Augusti, testamento dedit*. Sappiamo, inoltre, dalle fonti (Tac. *ann.* 6.15.2, 48.2; Cass. Dio. *hist.* 58.18.5) che venne nominato segretamente prefetto del pretorio da Tiberio nel 31 d.C. e che si preoccupò di organizzare la caduta del predecessore Seiano. Al momento del tramonto di Tiberio, Macrone appoggiò Caligola, del quale intuiva la forza e il potere. Proprio con Gaio, egli visse il suo momento di maggior splendore, emblematicamente rappresentato dall'aver comunicato il testamento di Tiberio in senato, unitamente alla richiesta di caducazione del medesimo. Tuttavia, ben presto Caligola si stancò delle sue pretese e, dopo averlo nominato prefetto d'Egitto, gli ordinò di suicidarsi (38 d.C.).



Gemello non era ancora entrato nella pubertà *nondum pubertatem ingressus*; Phil. leg. 23 asserisce che egli stava lasciando l'infanzia per l'adolescenza.

Tuttavia, sappiamo che i due figli di Druso nacquero alla fine del 19 (Tac. *ann.* 2.84)<sup>54</sup> e, dunque, nel 37, anno della morte di Tiberio, Gemello aveva diciassette anni: un'età certo non più associabile alla fanciullezza. Perché mai, dunque, le fonti avrebbero dovuto sottolineare la giovinezza di Tiberio Gemello? A me pare che tale insistenza possa spiegarsi proprio in forza della motivazione impiegata strumentalmente al fine di colpire il testamento di Tiberio: la giovane età, appunto, di Gemello. L'argomento – poi accolto – avrebbe avuto vasta eco, diventando così senso comune nei diversi racconti degli storici, anche indipendentemente dal ricordo del testamento medesimo di Tiberio.

Sul testo val la pena – ai soli fini di questa indagine – soffermarsi. Dione, con dovizia di dettagli, affronta il tema della invalidazione del testamento di Tiberio. Seppur all'epoca, come noto, non si fosse ancora affermato un principio chiaro in merito alla successione imperiale<sup>55</sup>, è di tutta evidenza che l'unico atto *mortis causa* redatto da Tiberio, fosse ritenuto indicativo anche sotto il profilo pubblicitario. Questa è esattamente la ragione che induce Caligola a muoversi per la sua caducazione.

Dione, narrando la vicenda, sottolinea il ruolo svolto da Ma-

<sup>54</sup> Si veda, inoltre, A. A. BARRET, *Caligola. L'ambiguità di un tiranno* (Milano 1992) 43 e ivi nt. 1.

<sup>55</sup> Sul tema dei principi istituzionali in base ai quali si realizzava la successione imperiale, si veda F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*<sup>2</sup> (Napoli 1974) 418 ss. il quale, nella vicenda del testamento di Tiberio e della sua successiva caducazione, riconosce valido il principio dinastico, parzialmente influenzato dalla volontà delle *cohortes* e del senato. Si veda anche, più di recente, BARRET, *Caligola* cit. 73, nonché L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Storia di Roma tra potere e diritto* (Bologna 2009) 331 ss. in cui l'autore afferma che Augusto stesso seguì – ai fini della propria successione – due schemi paralleli: da una parte la logica ereditaria e dall'altra l'istituto dell'adozione. Tuttavia, giacché la successione dell'erede (testamentario, adottivo, etc.) concerneva la sfera privata dei diritti, era necessario che in particolare il senato trasmettesse, con una delibera, la stessa pienezza di poteri e di ruoli del defunto al suo successore. “Nel corso del tempo” – afferma l'autore – “la delibera del senato avrebbe assunto la forma compiuta di una vera e propria *lex de imperio*” (*op. cit.* 333).

crone, prefetto del pretorio e già istruttore di processi<sup>56</sup> con Tiberio, dai consoli in carica, Gnaeus Acerronius Proculus e Gaius Petronius Pontius Nigrinus, e da alcuni senatori con i quali Caligola e Macrone si erano evidentemente già accordati. È, pertanto, assai probabile – come rilevato dal Siber<sup>57</sup> – che il prefetto del pretorio avesse precedentemente esaminato la questione e che questa fosse stata sottoposta ufficialmente all’attenzione di una commissione senatoria, presieduta dai consoli.

È appena il caso di ricordare come il Kunkel<sup>58</sup> avesse individuato nel console Gneo Acerronio Proculo uno dei possibili personaggi con cui identificare il giurista Proculo. Inutile dire che questa ipotesi, assai suggestiva, renderebbe il racconto di Dione ancor più credibile e, per noi, rilevante: un giurista di sicura fama avrebbe, infatti, prestato il suo parere in merito alle modalità da seguire per la dichiarazione di nullità del testamento del *princeps* e attivamente partecipato alla medesima<sup>59</sup>: ma si tratta, come ovvio, di una semplice, ulteriore suggestione.

Il punto di maggior interesse, peraltro, ai fini del tema in esame, è evidentemente rappresentato dall’impiego della finzione di follia ai fini della invalidazione del testamento di Tiberio. Al ri-

---

<sup>56</sup> PASSERINI, *Le coorti* cit. 278 indica le fonti dalle quali apprendiamo la notizia: Flav. Gius., *antiq. Iud.* 18.6-7, Tac. *ann.* 6.47, Cass. Dio. *hist.* 58.21.3; 24.2. Dalla lettura delle fonti si evince come Macrone fosse avvezzo alla risoluzione di questioni personali mediante l’uso dello strumento processuale. Gli episodi narrati riguardano due accuse per lesa maestà nei confronti del *princeps* che avevano visti coinvolti Acuzia, già moglie di Vitellio, Albucilla e, come complici, Gneo Domizio, Vibio Marso e Lucio Arrunzio. I verbali trasmessi al senato, afferma Tacito, indicano che Macrone aveva presieduto *testium interrogationi* e *tormentis servorum* e che, con ogni probabilità, Tiberio non fosse neppure informato della cosa: *invalido ac fortasse ignaro ficta pleraque ob inimicitias Macronis notas in Arruntium*.

<sup>57</sup> H. SIBER, *Zur Entwicklung der römischen Prinzipatverfassung*, in *ABAW* 42 (1933) 42 e BARRET, *Caligola* cit. 91.

<sup>58</sup> W. KUNKEL, *Die römischen Juristen* (Köln-Weimar-Wien 2001) [(rist. ed. 1967<sup>2</sup>) 1952<sup>1</sup>] 126 ss. Gli altri possibili candidati all’identificazione sono L. Voluseius Proculus, *consul suffectus* nel 17 d.C., e P. Sulpicius Proculus.

<sup>59</sup> È evidente che l’episodio apre complesse questioni concernenti l’eventuale *iurisdictio* dei consoli e la procedura, seguita nel caso concreto, per giungere alla dichiaratoria di nullità. Su questi temi, che esulano dallo specifico intento di questo contributo, mi riservo sin d’ora un successivo approfondimento.

guardo, Cassio Dione usa il sostantivo παράφρωνος, impiegato nella letteratura medica<sup>60</sup> e nella filosofia greca con significati sfumati, che procedono dalla follia vera e propria al delirio e alla disennatezza. Più spesso, indica colui che sragiona, è fuori di senno e compie gesti privi di logica. Un esempio lo troviamo in:

Plat. *Soph.*, 228:

Τό γε μὴν ἀγνοεῖν ἐστὶν ἐπ' ἀλήθειαν ὀρμωμένης ψυχῆς, παραφόρου συνέσεως γιγνομένης, οὐδὲν ἄλλο πλὴν παραφροσύνη,

e in:

Erod. 1.109:

Οὐ τῇ ἐνετέλλετο Ἀστυάγης, οὐδ' εἰ παραφρονήσει τε καὶ μανέεται κάκιον ἢ νῦν μαίνεται

In entrambi i passi proposti, si può notare l'uso del verbo, da cui il sostantivo deriva, con il significato ultimo ricordato. Platone afferma che l'ignoranza altro non è che lo sragionare di un'anima che, pur indirizzandosi verso la verità, finisce tuttavia fuori della strada dell'intelligenza. Si può dire, dunque, che in questo caso Platone intenda indicare una deviazione dal giudizio.

Erodoto, invece, narra la storia di Arpago, cui Astiage affidò il compito di uccidere il nipote, perché i Magi, interpretando i suoi sogni, lo avevano avvertito che il bambino avrebbe regnato al suo posto. Arpago, parlando con sua moglie, spiega che non ha alcuna intenzione di uccidere Ciro, anche se Astiage diventasse ancor più folle. In particolare, Erodoto impiega nel passo due verbi, παραφρονήσει e μανέεται, in due proposizioni congiuntive tra loro. Tuttavia, παραφρονέω è termine composto dal verbo φρονέω, giudico rettamente, e *para* che, tra gli altri significati, indica l'andare oltre. La parola, nel suo insieme, esprime l'idea del cattivo ragionamento, della mancanza di saggezza, mentre il verbo μαίνομαι ha l'unico significato di esser pazzo, furioso. L'e-

<sup>60</sup> J. PIGEAUD, *La follia nell'antichità classica. La mania e i suoi rimedi* (Paris 1987), trad. it. cur. A. D'Alessandro (Venezia 1995) 24 ss.

spressione congiuntiva propone, dunque, una sfumatura di significato tra i termini, che non possiamo ritenere sinonimi.

È ben probabile che Cassio Dione avesse colto l'artificiosità dell'argomento impiegato da Macrone (poi accolto dalla commissione senatoria) e, proprio in ragione di questo, abbia impiegato un termine consono ad esprimere uno stato di salute mentale alterato, ma non completamente folle (il che sarebbe stato peraltro gravemente offensivo nei riguardi di Tiberio).

Siamo, come ovvio, nel campo delle ipotesi, ma la preparazione dello storico (come si vedrà appresso) non esclude che egli, edotto anche sulle questioni giuridiche, avesse la capacità di cogliere e correttamente interpretare il riferimento alla finzione di follia contenuto nella fonte dalla quale attingeva. Certamente, una simile interpretazione apre scenari ancor più interessanti nell'ambito dell'azione di inofficiosità, ove le fonti – anche giuridiche<sup>61</sup> – si preoccupano di sottolineare la differenza tra la follia vera e propria, causa di nullità del testamento, e la finzione di essa, strumentalmente impiegata per la rescissione del testamento inofficioso.

In ogni caso, l'argomento utilizzato per caducare le disposizioni di Tiberio (l'accento alla giovane età di Gemello) sembra proprio funzionale a sostenere – per l'appunto – la mancanza di giudizio del *princeps*.

La vicenda di Tiberio costituisce, peraltro, chiaramente un *unicum* giuridico per le sue peculiarità e, quindi, essa è difficilmente inquadrabile nelle categorie privatistiche a noi note. Tuttavia, nella medesima vicenda appaiono argomentazioni senz'altro sovrapponibili a quelle tipiche della *q.i.t.*: la follia (o l'insensatezza) sembra essere il comune denominatore adottato, in situazioni diverse, per ottenere un identico scopo, quello della dichiarazione di nullità di un testamento 'scomodo'. Gli altri argomenti, si riba-

---

<sup>61</sup> Basti qui ricordare D. 5.2.2. (Marcian. 4 *inst.*): *Hoc colore inofficioso testamento agitur, quasi non sanae mentis fuerunt, ut testamentum ordinarent. Et hoc dicitur non quasi vere furiosus <vel demens> testatus sit, sed recte quidem fecit testamentum, sed non ex officio pietatis: nam si vere furiosus esset <vel demens> nullum est testamentum.*

disce, appaiono funzionali al sostegno della tesi della pazzia e, in ogni caso, sono un rafforzativo in vista dell'obiettivo prefisso.

Il racconto di Cassio Dione prosegue adducendo finanche una spiegazione del perché, invece di occultare egli stesso il testamento, Caligola avesse preferito la strada 'ufficiale'. Lo storico afferma che questo accadde perché il contenuto del testamento era noto e, pertanto, nel caso in cui questo fosse semplicemente scomparso, sia Gaio che il senato sarebbero stati accusati della mancata divulgazione del documento (*hist.* 59.1). Inoltre, Caligola agì d'astuzia poiché, nonostante la caducazione del testamento, decise di onorare ugualmente i legati in esso disposti, acquistando fama di magnanimità presso la moltitudine (*hist.* 59.2). Il che, evidentemente, complica ulteriormente la questione: se il testamento, come dice Cassio Dione, è stato dichiarato nullo, sarebbero dovuti infatti cadere anche i legati in esso disposti, nonché l'istituzione stessa di Caligola. Tuttavia, il *princeps* decide di rispettare queste disposizioni testamentarie; alla fine, l'unica che davvero verrà "stralciata", sarà l'istituzione di erede di Tiberio Gemello. Anche in questo caso, sembrano davvero non poche le corrispondenze con la *q.i.t.*, il cui più significativo problema – come ben noto in dottrina – è rappresentato proprio dalla rescissione parziale del testamento inofficioso.

Cassio Dione è – come detto – l'unica fonte ad indicare i motivi (evidentemente pretestuosi) della decisione dei consoli, suffragata dal senato (o da una sua commissione appositamente costituita): a me pare, tuttavia, ancorché isolata, una testimonianza da ritenersi affidabile per diverse ragioni.

Innanzitutto, la stessa biografia dello storico depone per una sua sicura preparazione giuridica. Nacque a Nicea, in Bitinia, presumibilmente nel 155 d.C.<sup>62</sup> da una famiglia agiata; suo padre, Cassio Aproniano, fu senatore e governatore di Cilicia e Dalmazia<sup>63</sup>. Sappiamo, inoltre, per certo, che Dione si applicò allo stu-

<sup>62</sup> L'opinione non è pacifica in dottrina. F. MILLAR, *A study of Cassius Dio* (Oxford 1966) 13 colloca la nascita di Cassio Dione nel 163-164 d.C.

<sup>63</sup> G. NORCIO, *Introduzione, traduzione e note* in CASSIO DIONE, *Storia romana I* (Milano 1999) 11 ss.

dio del diritto, svolgendo la professione di avvocato sotto Pertinace<sup>64</sup> e che fu, inoltre, senatore, pretore e due volte console<sup>65</sup>.

In secondo luogo, l'episodio in sé o, meglio, la precisa e dettagliata descrizione di esso, non appare finalizzato, né in senso valutativo né dispregiativo, ad evidenziare il carattere di Tiberio o quello di Caligola. Si potrebbe sostenere che per quest'ultimo non fosse onorevole accedere al principato disonorando la memoria del nonno adottivo; tuttavia, il racconto di Cassio sul punto è alquanto obiettivo e non vi è alcun giudizio esplicito in merito all'operato di Macrone, legittimato nell'azione da consoli e senato. Inoltre, proprio la dovizia di dettagli riduce la possibilità che Cassio Dione abbia fantasiosamente ricostruito tutto il fatto, anche perché, come detto, non avrebbe avuto alcun buon motivo per farlo<sup>66</sup>. La spiegazione più semplice e credibile è che Cassio Dione abbia rinvenuto il racconto dettagliato della vicenda in una delle proprie fonti.

Proprio con riguardo alle fonti, l'opinione prevalente individua in Servilio Noniano<sup>67</sup>, console nel 35 d.C., il comune autore

<sup>64</sup> Cfr. Cass. Dio. *hist.* 74.12.2.

<sup>65</sup> Cassio fu *consul suffectus*, presumibilmente con Settimio Severo, e *consul ordinarius* con Severo Alessandro. Così tramanda lo stesso autore in diversi luoghi (*hist.* 43.46.6; 60.2.3; 80.5.1).

<sup>66</sup> NORCIO, *Introduzione* cit. 38. L'autore ritiene che, in alcuni casi, Dione avrebbe inventato degli episodi, ma "in vista di un fine ben preciso, spesso artistico, ma talvolta anche politico o morale". I casi 'sospetti' riguardano il discorso tenuto da Cesare a Vesonzio per sventare un ammutinamento e la vittoria di Decimo Bruto sui veneti (*hist.* 38.36-46 e 39.40-43). I particolari aggiunti dallo storico sarebbero, nel primo caso, un ampliamento dell'originario discorso di Cesare, cui aggiunge l'elenco delle battaglie e delle vittorie conseguite; nel secondo, dettagli sull'arrivo di Bruto, accorso in aiuto di Cesare, e sulla battaglia navale contro i barbari. In realtà, nel primo caso Dione amplia il discorso di Cesare, ma narrando comunque fatti storici realmente accaduti; nel secondo caso, i dettagli che aggiunge non rilevano, nuovamente, sotto il profilo storico, offrendo esclusivamente una versione più romanzata dell'evento: l'impeto del vento, il taglio delle funi che legavano le vele agli alberi, l'attacco dei romani etc. Mi sembra, pertanto, che questi due episodi non possano essere assimilati alla descrizione concernente il testamento di Tiberio: i dettagli forniti in proposito non appaiano funzionali al perseguimento di un eventuale scopo 'epico' o politico e sono, inoltre, privi di quell'ampollosità che sembra caratterizzare i passi sopra richiamati.

<sup>67</sup> Per la bibliografia sul tema delle fonti storiche di Cassio Dione si veda M. SORDI, *Introduzione*, in CASSIO DIONE, *Storia romana* VI (Milano 1999) 23.

di cui si sarebbero serviti – per l'epoca in argomento – Svetonio, Tacito e Cassio Dione. Tuttavia, Cassio Dione sovente aggiunge dei dettagli che non compaiono nei racconti degli altri due storici romani – esattamente come accade per il testamento di Tiberio – ed è molto probabile che questo dipenda dal diverso modo con cui ciascun autore approccia le fonti<sup>68</sup> e che induce Cassio Dione a precisare dettagli sul testamento di Tiberio che altri viceversa non menzionano. Tuttavia, non è certo da escludere che Cassio Dione abbia anche consultato autori ed opere ulteriori rispetto alle fonti utilizzate dagli altri due storici<sup>69</sup>.

La vicenda di Tiberio è una conferma, dunque, dell'utilizzo dell'impiego strumentale ed artificioso della follia, e del suo conseguente valore tecnico, nell'attacco ad un testamento altrimenti valido. Nel caso proposto, inoltre, si rileva come la (quasi) follia sia dedotta nuovamente dall'intrinseco tenore del testamento: Tiberio è da considerarsi pazzo in quanto avrebbe consentito ad un giovinetto di governare su Roma.

6. *Tuditano demens* (Val. Max. 7.8.1), *i Tracali di Rimini* (Val. Max. 7.7.4) e *le tabulae plenae furoris di Ebuzia* (Val. Max. 7.8.2)

Una conferma del legame esistente tra la follia e la redazione di testamenti contrari all'*officium* giunge da Valerio Massimo:

Val. Max 7.8.1:

*Quam certae, quam etiam notae insaniae Tuditanus! Utpote qui populo nummos sparserit togamque velut tragicam vestem in foro trahens maximo cum hominum risu conspectus fuerit ac multa his consentanea fecerit. Testamento filium instituit heredem, quod Ti. Longus sanguine ei proximus hastae iudicio subvertere frustra conatus est: magis enim centumviri quid scriptum esset in tabulis quam eas scripsisset considerandum existimaverunt.*

<sup>68</sup> NORCIO, *Introduzione* cit. 8.

<sup>69</sup> NORCIO, *Introduzione* cit. 36 ss.

Valerio Massimo esordisce ricordando come fosse notissima la pazzia di Tuditano. Lancio di monete alla folla e toga trascinata per la città come fosse un costume teatrale sono descritti come indizi ragionevolmente certi di instabilità mentale. A rigor di logica giuridica e per quel che sappiamo del *furiosus*, immagineremmo l'agire di un'automatica curatela e l'assenza di qualsivoglia capacità d'agire. Tuttavia, saremmo subito contraddetti: Tuditano non solo redige testamento, ma lo fa così assennatamente da scongiurarne l'invalidazione. Egli infatti istituisce erede il figlio e inutilmente Tiberio Longo, *sanguine ei proximus*, cerca di attaccare il negozio: i centumviri – in ragione della correttezza della designazione del figlio – giudicano come se fosse sano di mente il *de cuius* e valido il testamento.

Come nel caso di Apuleio<sup>70</sup>, anche in questa causa è dalla *officiosa* disposizione testamentaria che si deduce l'assenza della follia o, meglio, nonostante la conclamata follia del *de cuius*, il testamento conserva efficacia perché si ritiene equo che il patrimonio passi al figlio. Tiberio Longo è descritto come *sanguine ei proximus*, il che fa pensare ad una parentela cognatizia. La causa è portata dinanzi al tribunale dei centumviri ed è un'ulteriore – qualora ve ne fosse bisogno – conferma della competenza di questo collegio in materia ereditaria (*Longus hastae iudicio subvertere frustra conatus est*).

Il brano prosegue con la descrizione di un altro episodio:

Val Max. 7.8.2:

*Vita Tuditani demens, Aebetiae autem, quae L. Meneni Agrippae uxor fuerat, tabulae testamenti plenae furoris: nam cum haberet duas simillimae probitatis filias Pletoniam et Afroniam, animi sui potius inclinatione propecta quam ullis alterius iniuriis aut officiis commota, Pletoniam tantum modo heredem instituit: filiis etiam Afroniae ex admondum amplo patrimonio XX nummun legavit. Afronia tamen cum sorore sacramento contendere noluit testamentumque matris patientia honorare*

<sup>70</sup> Cfr. *supra* medesimo capitolo § 4.



*quam iudicio convellere satius esse duxit, eo se ipsa indigniorem iniuria ostendes quo eam aequiore animo sustinebat*<sup>71</sup>.

La vicenda risale agli ultimi anni della repubblica o, al più tardi, sarebbe collocata sotto il principato di Augusto<sup>72</sup>. Il brano a me sembra particolarmente suggestivo, poiché presenta *in nuce* gli elementi tipici dell'azione di inofficiosità. Una madre, EbuZIA, ha due figlie *simillimae*: il punto è rilevante, perché l'autore sottolinea esplicitamente che non vi è merito o demerito dell'una o dell'altra figlia. Sono sullo stesso piano.

EbuZIA, dunque, essendo vedova, istituisce erede una sola delle figlie (Pletonia) e preterisce l'altra (Afronia), legando, peraltro, al figlio dell'istituita una cospicua parte del patrimonio ereditario. In ragione di ciò, Valerio Massimo sostiene che il testamento di EbuZIA è pieno di furore, contrapponendo – peraltro – la fattispecie a quella immediatamente precedente (Tuditano: Val. Max. 7.8.1), nella quale un pazzo notorio non viene ritenuto tale dal tribunale centumvirale, poiché correttamente istituisce nel testamento il figlio.

L'atto è esplicitamente fonte di *iniuria*<sup>73</sup> per l'esclusa, che – pur potendo agire per la caducazione del testamento – decide di desistere, dimostrando di non meritare l'affronto. È detto, peraltro, che la madre EbuZIA si fa guidare nella scelta più dalla propria personale propensione che dal rispetto dell'*officium* (*quam ... officiis commota*), riproponendo pertanto la correlazione tra pazzia fittizia o comunque sostenuta e comportamento empio, esplorata lungamente nel corso di questo lavoro. I termini chiave della *q.i.t.* ci sono tutti: l'*iniuria* subita dalla preterita, la violazione dell'*officium pietatis*, l'empietà commessa dalla testatrice, il furore che risulta dalle tavole in ragione delle scelte operate.

<sup>71</sup> Si vedano, in proposito, VON WOESS, *Das römische Erbrecht* cit. 192, 203; BOZZA, *Sulla competenza* cit. 99 e nt. 2; RENIER, *Étude* cit. 86; MARRONE, *Sulla natura* cit. 96 e 105; ID., *Lezioni* cit. 52; DI LELLA, *Querela* cit. 38.

<sup>72</sup> MARRONE, *Lezioni* cit. 52.

<sup>73</sup> Sul diverso ruolo attribuito all'*iniuria* nella rescissione del testamento inofficioso cfr. *supra* capitolo primo.

La fattispecie può, pertanto, ascrivere alla disciplina originaria della *q.i.t.* anche se non sembra si possa inferire con chiarezza l'eventuale strada processuale percorribile dalla figlia esclusa, vista la laconicità del testo (*sacramento contendere noluit*). Tuttavia, mi sembra non si possa dubitare – dal tenore letterale del testo – che la procedura si svolgesse nella forma delle *legis actiones* dinanzi al tribunale centumvirale<sup>74</sup>.

Non si può, a mio parere, far discendere dall'espressione impiegata considerazioni chiare in merito alle modalità mediante le quali la preterita avrebbe potuto sottoporre il giudizio al tribunale centumvirale. In base ai principi generali, infatti, Pletonia non avrebbe potuto agire con la *hereditatis petitio*, poiché ella non era, nel I sec. a.C., altro che *cognata* della madre e, in quanto tale, erede esclusivamente per il diritto pretorio a meno di non immaginare che la *mater* fosse *in manu* del marito e, dunque, *loco sororis* rispetto alle figlie<sup>75</sup>.

Ancora. Sempre Valerio Massimo ricorda un'altra vicenda, concernente la preterizione da parte di una madre dei suoi due figli, a vantaggio del secondo marito Publicio che la donna aveva sposato *in contumelia eorum*. Augusto – al quale i figli si erano rivolti – disapprova sia le nozze che il testamento e dispone che i figli ottengano l'eredità:

Val. Max. 7.7.4:

*Septicia quoque mater Trachalorum Ariminensium irata filiis in contumeliam eorum, cum iam parere non posset, Publicio seni admodum nupsit, testamento etiam utroque praeterito. A quibus aditus divus Augustus et nuptias mulieris et suprema iudicia improbavit: nam hereditatem maternam filios habere iussit, dotem, quia non craendorum liberorum causa coniugium intercesserat, virum retinere vetuit. Si ipsa Aequitas hac de re cognosceret, potuitne iustius aut gravius pronuntiare?*

<sup>74</sup> Sull'impiego delle *legis actiones* presso il tribunale dei centumviri, si veda in particolare Gai 4.31 su cui MARRONE, *Querela* cit. 65 ss. e Gell. 16.10.8 su cui da ultimo O. DILIBERTO, *Il «diritto penale» nelle XII Tavole: profili palinogenetici*, in *Index* 37 (2009) 20 ss.

<sup>75</sup> Cfr. DI LELLA, *Querela* cit. 48 ss.

*Spernis quos genuisti, nubis effeta, testamenti ordinem violento animo confundis neque erubescis ei totum patrimonium addicere, cuius pollincto iam corpori marcindam senectutem tuam substravisti. Ergo dum sic te geris, ad inferos usque caelesti fulmine daflata es.*

Il testo è molto interessante ed è opportuno, per chiarezza espositiva, distinguere i due piani che si intersecano, quello etico e quello giuridico.

In merito al primo, Valerio Massimo sottolinea lo stato emotivo e passionale di Septicia, evidenziando sia il carattere della donna che i moti dell'animo che l'hanno determinata nelle decisioni. Septicia non aveva un buon rapporto con i figli, è *irata*<sup>76</sup> con essi e, per far loro dispetto, sposa Publicio. L'alterazione passionale è tale che *Septicia testamenti ordinem violento animo confundis* e la locuzione restituisce appieno l'idea di un atto "sovversivo" quale risultato di una mente confusa dall'intensità di un'insana e violenta emozione: l'ira. L'ira confonde, svia, agisce – ledendola – sulla corretta capacità di giudizio<sup>77</sup>. La condanna etica di Valerio Massimo (così come quella, evidentemente, dello stesso Augusto) è severissima, anche perché le nozze sono state celebrate in un'età in cui *iam parere non posset*. È così che il *princeps*, sulla base dell'*aequitas*, comanda che siano i figli ricorrenti ad avere l'eredità e proibisce al marito di conservare finanche la dote.

Sotto un profilo giuridico, la scelta della procedura *extra ordinem* è indice della maggiore affidabilità e rapidità che avrebbe garantito il ricorrente, rispetto al rigido formalismo delle *legis actiones*, ancora utilizzate nel processo centumvirale. Peraltro i figli, nel I sec. a.C., erano meri *cognati* della madre e, dunque, – a rigore – non avrebbero neanche potuto, in quanto privi di un titolo *ab intestato*, agire in giudizio per l'inofficiosità. Tuttavia, non sono pochi gli episodi – traditi dalle fonti e risalenti a questo pe-

<sup>76</sup> Sul tema dell'ira, cfr. *supra* medesimo capitolo § 2.

<sup>77</sup> Cic. *inv.* 2.50.148; *Reth. ad Her.* 1.13.23; Val. Max. 7.8.1; Plin. *ep.* 6.33; Iuv. *sat.* 10.232; D. 5.2.4 (Gai. *l. s. ad leg. Glit.*).

riodo – in cui i *cognati* attaccano un testamento che li esclude e rispetto al quale non vi sono adeguate alternative giudiziarie perseguibili, non ultimo il caso di Tuditano appena menzionato. Come noto, d'altra parte, la legittimazione attiva dei *cognati* alla *q.i.t.* rappresenta uno dei temi più dibattuti dalla dottrina<sup>78</sup> e quello che ha suscitato i maggiori problemi nello sforzo di sistematizzazione della procedura di questa azione<sup>79</sup>.

La *cognitio extra ordinem* spazza via ogni incertezza e Augusto accoglie la richiesta dei figli: *hereditatem maternam filios habere iussit*.

Il ricorso al pretesto della follia è qui più velato, ma presente. Che Septicia non sia pienamente in sé, lo si deduce sia da fatti estrinseci rispetto alle scelte testamentarie (aver contratto le nozze in un'età avanzata), sia dall'aver redatto il testamento medesimo in una condizione di tale ira verso i figli, da giungere alla loro esclusione: temi noti e presenti nelle esercitazioni retoriche, dove l'accusa di follia è agita nei confronti di genitori anziani, iracondi, poco rispettosi degli *officia* e delle aspettative successorie dei figli.

## 7. *Iuv. 10.232 e Plin. ep. 6.33*

A conferma di quanto sin qui osservato, si può anche sottolineare che le fonti letterarie romane del periodo considerato, così come quelle giuridiche<sup>80</sup> di un'età successiva, confermano l'idea che la seduzione potesse indurre un uomo o una donna a sragionare e compiere gesti contrari al rispetto degli *officia*, come

<sup>78</sup> Si veda, fra tutti, LA PIRA, *La successione* cit. 412 ss., per il quale proprio l'attenta riflessione sulla tutela offerta dalla *querela inofficiosi testamenti* ai *cognati* fa ipotizzare l'origine pretoria dell'azione; MARRONE, *Querela* cit. 101 ss. ritiene invece che il meccanismo processuale che garantì ai *cognati* l'attacco al testamento inofficioso fosse stato rappresentato dalla concessione da parte del pretore della c.d. *bonorum possessio litis ordinandae gratia*.

<sup>79</sup> Sappiamo con certezza che in epoca classica non esistevano ostacoli a che i *cognati* attaccassero un testamento come inofficioso, seppur con scarse probabilità di vittoria. Si veda, in tal senso, D. 5.2.1 (Ulp. 14 *ad ed.*).

<sup>80</sup> D. 5.2.4 (Gai. *l. s. ad leg. Glit.*).

già posto in evidenza dal processo intentato contro Apuleio, nell'intreccio magia-seduazione.

Il primo autore che viene in considerazione è Giovenale che, in una delle sue *saturae*<sup>81</sup>, propone il tema della diseredazione legato all'incapacità determinata dalla senilità e dalla contestuale influenza seduttiva esercitata dalla prostituta Fiale:

Iuv. 10.232-239:

[...] *Sed omni*

*membrorum damno maior dementia, quae nec  
nomina servorum nec voltum agnoscit amici  
cum quo praeterita cenavit nocte, nec illos  
quos genuit, quos eduxit. nam codice saeuo  
heredes vetat esse suos, bona tota feruntur  
ad Phialen; tantum artificis valet halitus oris,  
quod steterat multis in carcere fornicis annis*<sup>82</sup>.

Il poeta sostiene che non vi sia malattia più dannosa della demenza, che fa dimenticare il volto dell'amico con cui si è cenato la sera prima ed il nome dei figli generati ed allevati, inducendo a lasciare ogni bene alla propria amante piuttosto che ai congiunti. Giovenale segnalava, presumibilmente, un problema diffuso ed avvertito nella società romana, l'ingiusta diseredazione, cui si collega inevitabilmente il tema della *insania*. Il modo di prospettare il fatto tende a mettere in luce l'assurdità del comportamento tenuto dal vecchio *pater* che, diseredando i *sui heredes*, istituisce un soggetto non solo estraneo alla cerchia familiare, ma le cui attività sono descritte in modo tale da non lasciare dubbi sulla ingiustizia dell'istituzione e sui motivi che hanno determinato il testatore a disporre in tale maniera (*tantum artificis valet halitus oris, quod steterat multis in carcere fornicis annis*).

<sup>81</sup> Si hanno indizi piuttosto certi in merito alla datazione dell'opera. La prima satira fa riferimento al processo intentato da Plinio il Giovane contro Mario Prisco nel 100 d.C., mentre nella satira quindicesima, contenuta nell'ultimo libro, si racconta un fatto accaduto sotto il consolato di Iunco (127 d.C.). Cfr. L. CANALI, *Introduzione* in GIOVENALE, *Satire* (Milano 1992) [1976<sup>1</sup>] 20.

<sup>82</sup> MARRONE, *Lezioni* cit. 53.

La circostanza doveva essere abituale, poiché se ne trovano altri espliciti riferimenti. Più avanti nel tempo, Plinio il Giovane, ad esempio, descrive l'attacco *apud centumviros* promosso da Attia Viriola nei confronti del testamento del padre che, *amore captus*, la disereda a vantaggio della matrigna:

Plin. ep. 6.33:

*'Tollite cuncta' inquit 'coeptosque auferte labores!' Seu scribis aliquid seu legis, tolli auferri iube et accipe orationem meam ut illa arma divinam – num superbius potui? –, re vera ut inter meas pulchram; nam mihi satis est certare tecum. Est haec pro Attia Viriola, et dignitate personae et exempli raritate et iudicii magnitudine insignis. Nam femina splendide nata, nupta praetorio viro, exheredata ab octogenario patre intra undecim dies quam illi novercam amore captus induxerat, quadruplici iudicio bona paterna repetebat. Sedebant centum et octoginta iudices – tot enim quattuor consiliis colliguntur –, ingens utrimque advocatio et numerosa subsellia, praeterea densa circumstantium corona latissimum iudicium multiplici circulo ambibat. Ad hoc stipatum tribunal, atque etiam ex superiore basilicae parte qua feminae qua viri et audiendi – quod difficile – et – quod facile – visendi studio imminebant. Magna exspectatio patrum, magna filiarum, magna etiam novercarum. Secutus est varius eventus; nam duobus consiliis vicimus, totidem victi sumus. Notabilis prorsus et mira eadem in causa, isdem iudicibus, isdem advocatis, eodem tempore tanta diversitas. Accidit casu, quod non casus videretur: victa est noverca, ipsa heres ex parte sexta, victus Suburanus, qui exheredatus a patre singulari impudentia alieni patris bona vindicabat, non ausus sui petere.*

Il brano è stato oggetto di attenta riflessione da parte degli studiosi<sup>83</sup> che si sono occupati della *q.i.t.*, con particolare ri-

<sup>83</sup> MARRONE, *Lezioni* cit. 159 ss.; DI LELLA, *Querela* cit. 14 nt. 29, 140 nt. 27, 141 nt. 28 e 29; RIBAS-ALBA, *Desereditation injustificada* cit. 146 nt. 180, 257. Il brano è stato recentemente approfondito da G. GULINA, *La querela inofficiosi testamenti nella testimonianza di Plinio il Giovane*, in *SDHI* 75 (2009) 261; ID., *Ancora sulla testimonianza*

guardo all'aspetto processuale e alla rescissione parziale del testamento inofficioso. Plinio riporta la notizia di un caso che fece molto clamore e del quale egli fu, almeno in parte, protagonista. La causa intentata da Attia Viriola, descritta come donna di lignaggio e dignità non comuni, contro il testamento paterno, venne perorata da Plinio, il quale valuta l'orazione pronunciata in favore della diseredata come la migliore che egli abbia mai scritta (Plin. *ep.* 6.33.11). In effetti, sappiamo che Plinio si dedicò diffusamente all'attività oratoria, della quale purtroppo ci rimane solo il *Panegyricus*, come lui stesso evidenzia in *ep.* 6.12.2, asserendo che *itaque Bittio Prisco, quantum plurimum potuero, praestabo, praesertim in harena mea, hoc est apud centumviros*. Qui Plinio definisce il tribunale dei centumviri addirittura come la sua arena, lasciando chiaramente intendere che doveva particolarmente essere versato nel perorare cause dinanzi a questo tribunale e, dunque, in materia ereditaria. Questo conferisce una maggiore attendibilità ai riferimenti che troviamo nell'opera, che andranno, dunque, attentamente valutati.

Plinio invia all'amico Romano una copia della sua orazione a favore di Attia Viriola, allegandola all'epistola che leggiamo, nella quale narra brevemente lo svolgimento del processo e il suo esito. Non si può fare a meno di notare, a mio parere, che il caso avesse suscitato scalpore e venisse seguito con grande interesse – diremmo oggi – dall'opinione pubblica (*magna exspectatio patrum, magna filiarum, magna etiam novercarum*). La descrizione dello scrittore è ricca e dettagliata nel ricordare il numero dei giudici componenti il collegio centumvirale (centottanta), degli avvocati e dei contendenti: il *tribunal* era *stipatum* e gremito di spettatori era anche il piano superiore della basilica. Plinio allude anche esplicitamente al motivo di tanto interesse: la causa era seguita dai padri (potenziali diseredatori a vantaggio di schiave, amanti e giovani mogli), dalle figlie (eventuali disere-

---

*pliniana circa il regime processuale della querela inofficiosi testamenti* (Plin. *ep.* 6.33.2-6 e 9), in *Scritti in onore di Generoso Melillo II* (Napoli 2009) 555 ss.; ID., *Il pretore qui centumviralibus praesides in Plin. ep. 5.9.1-5*, in *Studi in Onore di Antonino Metro III* (Milano 2010) 268 ss.

date) e dalle matrigne (possibili istituite). Tutti avevano, dunque, interesse a seguire il processo e a conoscere la sentenza del collegio centumvirale che, accogliendo o respingendo la causa di Attia, avrebbe reso chiaro l'orientamento dei giudici su una fattispecie che afferiva, evidentemente, alla vita di molti.

L'aspetto sul quale occorre brevemente soffermarsi concerne i motivi della diseredazione paterna ai danni di Attia, riassunti in una frase ad effetto di Plinio, che segue l'elogio della donna: *exheredata ab octogenario patre intra undecim dies quam illi novercam amore captus induxerat*. Colpisce, in particolar modo, il fatto che venga citata l'età dell'ottuagenario padre, che doveva essere ritenuta una già parziale infermità, cui si aggiunge la passione amorosa che determina una scelta del tutto irrazionale. L'irrazionalità stessa è anch'essa brillantemente posta in risalto con quel contrasto tra l'età paterna ed il tempo impiegato a diseredare la figlia: undici soli giorni dall'esplosione della passione amorosa. Si può ben immaginare da queste poche righe quale dovette essere l'argomentazione principale di Plinio, cioè il far leva sull'intervenuta incapacità del *pater*, visto che questa è proprio l'unica cosa che sostanzia all'amico nell'epistola.

La causa si chiude con due giudizi favorevoli alla querelante e due negativi e la circostanza doveva essere apparsa decisamente strana allo stesso Plinio, nonostante egli fosse – come detto – non nuovo alle controversie dinanzi ai centumviri. Egli afferma, infatti, che era sorprendente tanta diversità in una causa in cui vi erano identità di persone, luogo e tempo.

Questa testimonianza a me sembra, dunque, conferma del possibile esito parzialmente rescissorio della *q.i.t.* e della contestuale eccezione all'applicazione del principio *nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest*.

La rescissione parziale del testamento inofficioso sarà d'altra parte testimoniata dagli stessi giuristi di epoca classica<sup>84</sup>, ma il testo pliniano sembra poter consentire una sorta di retrodatazione del fenomeno di formazione dell'istituto in esame.

<sup>84</sup> Mi riferisco a due noti brani: D. 5.2.15 pr. (Pap. 14 *quaest.*) e D. 5.2.19 (Paul. 2 *quaest.*).



## CAPITOLO QUINTO

### CONSIDERAZIONI FINALI E NUOVE PROSPETTIVE NELLO STUDIO DELLE ORIGINI DELLA Q.I.T.: ANCORA SU D. 29.2.60 (IAV. 1 EX POST. LAB.)

SOMMARIO: 1. Consapevolezza della distinzione tra pazzia vera ed artificiosa. – 2. Il ruolo della finzione di follia nella dichiarazione di invalidità di un testamento. – 3. Le disposizioni testamentarie come prova della *insania* o meno del *de cuius*. – 4. D. 29.2.60: motivo del riconoscimento della sanità del *pater*. – 5. Lo stretto legame tra inofficiosità e follia.

#### 1. *Consapevolezza della distinzione tra pazzia vera ed artificiosa*

È tempo di concludere.

Nel capitolo che precede sono state analizzate fonti retoriche e letterarie concernenti il legame tra la follia reale e quella solo strumentalmente asserita (fittizia, assimilabile ad essa, etc.), sia con riguardo all'attribuzione della curatela al *furiosus* (*actio dementiae*), sia in ambito testamentario, legato o meno, esplicitamente, alla nozione di inofficiosità.

Proviamo, dunque, a riassumere, per sommi capi, i risultati sin qui raggiunti.

In primo luogo, non credo si possa dubitare, alla luce di quanto precede, che retori e giuristi fossero pienamente consapevoli che, in tema di testamento inofficioso, l'argomento della follia rappresentasse un mero *artificio*, strumentale alla declaratoria di invalidità.

Infatti, la tendenza a distinguere la pazzia vera da quella finta e, conseguentemente, il testamento del (vero) *furiosus* da quello meramente inofficioso, è esplicitamente rintracciabile in

Quint. *inst.* 9.2.9 e 9.2.34-35 ove è descritta la causa perorata da Asinio Pollione nel I secolo a.C. a favore di Liburnia, diseredata dal figlio. Il retore, con lo scopo evidente di ottenere un'immediata declaratoria di invalidità del testamento, distingue quello *realmente* redatto da un pazzo, da quello inofficioso (“*Audisne? furiosum, inquam, non inofficiosum testamentum reprehendimus*”)<sup>1</sup>.

La *dementia* era, d'altra parte, uno degli argomenti più dibattuti nel foro, così come è testimoniato da Seneca il Retore, nelle cui *Controversiae* si riscontrano numerose fattispecie che implicano l'uso dell'*insania* nel tentativo di invalidare atti giuridici (2.32.12-13; 2.3.8): la dimostrazione della (presunta) follia – in assenza della maletta mentale vera e propria – era, infatti, tutt'altro che semplice<sup>2</sup>. La forzatura era avvertita dagli stessi re-

<sup>1</sup> Cfr. *supra* capitolo quarto § 3.

<sup>2</sup> Il *pater* accusato di demenza in Sen. *contr.* 2.3.5 (*supra* capitolo quarto § 2) enuncia come chiari segni di infermità mentale la turpitudine, l'amore per una meretrice, la violazione della legge e l'indifferenza nei confronti della sorte del figlio. Segnali, dunque, giuridicamente rilevanti di infermità mentale venivano considerati lo stile di vita (tra cui la sostanziale prodigalità: Sen. *contr.* 2.6: *supra* capitolo quarto § 2.1), il mancato rispetto degli *officia* e la violazione della legge. Con riguardo a quest'ultimo indizio di follia, si è visto come in Sen. *contr.* 6.7 (*supra* capitolo quarto § 2.2) il *pater* venga accusato di demenza dal figlio poiché, lungi dall'aver denunciato l'adulterio della moglie con l'altro figlio, lascia la consorte per consentire al giovane di svolgere una vita affettiva con essa, correndo il rischio di essere accusato di lenocinio. In Sen. *contr.* 7.6 (*supra* capitolo quarto § 2.4) l'accusa di demenza verso il *pater* è determinata dalla congiunta decisione di manomettere e far sposare alla figlia lo schiavo che l'aveva rispettata. In Sen. *contr.* 10.3.7-9 (*supra* capitolo quarto § 2.4), invece, l'accusa di demenza si basa sulla richiesta avanzata dal *pater* verso la figlia di uccidersi, avendo ella seguito il marito (in occasione della guerra civile) nella fazione opposta a quella del padre stesso. In questo caso la pazzia non si desume da un comportamento giuridicamente rilevante, ma da una richiesta definita da Latrone come un *inprobandum factum*. Il *pater* è però sicuro del fatto suo e sostiene che il figlio *multa debes dementiae signa colligere* e che egli stesso raccoglierà, viceversa, indizi in merito alla propria sanità mentale, citando quale esempio in tal senso, che *in senatu non stulte sententiam dixi*. Per quanto riguarda, dunque, le controversie relative alla richiesta di sottoposizione a cura, prove della presunta pazzia sono rappresentate dallo stile di vita (amare meretrici, sperperare il patrimonio), da atti giuridici di dubbia eticità (mancato perdono del figlio seduttore, manomissione e consenso alle nozze con lo schiavo così liberato), discorsi o anche semplici comportamenti ritenuti riprovevoli. In proposito LANFRANCHI, *Il diritto nei retori* cit. 198 ss. ha affermato che “in tema di demenza, in-

tori che si ponevano il problema di quando, concretamente, questo argomento potesse essere sostenuto in giudizio con maggiori probabilità di successo (con contrapposte opinioni tra Fabiano, Latrone ed Asinio Pollione)<sup>3</sup>. A questo proposito, Quintiliano asserisce (*inst.* 7.4.11) che ciò che nelle scuole rappresentava una semplice discussione teorica sulla demenza, in tribunale diveniva un processo avente il fine di nominare un curatore<sup>4</sup>.

## 2. *Il ruolo della finzione di follia nella dichiarazione di invalidità di un testamento*

Soffermiamoci, quindi, questa volta in materia strettamente testamentaria, sul meccanismo che prevedeva la finzione o l'assimilazione al folle di chi in realtà non lo era: e ciò allo scopo di attaccarne il testamento *come se* fosse stato redatto da un *furiosus*.

Si ricorderà che la menzione del concetto di inofficiosità è presente in due note fonti (più volte richiamate: Cic. *Verr.* 2.1.107 e Quint. *inst.* 9.2.6, che ricorda a sua volta un'orazione di Asinio Pollione), la più antica delle quali ci riporta al 70 a.C. Ma si è provato a dimostrare come il meccanismo dell'assimilazione del testatore al folle (non essendo egli realmente tale, dunque strumentalmente, al solo scopo di attaccarne il testamento) si possa intravedere anche nei due notissimi testi retorici di Cic. *inv.* 2.50.148 e *Rhet. ad Her.* 1.13.23<sup>5</sup>, che trattano del caso del matricida Malleolo: il che ci porta ad una datazione collocabile tra il 102 e il 101 a.C.

Lo schema che emerge dalle fonti concernenti il testamento del matricida, sembra essere proprio quello tipico della *q.i.t.*, in cui il testamento inofficioso viene attaccato dall'erede escluso sulla base della finzione di follia (*color insaniae*). In questo caso, la follia di Malleolo è evidentemente frutto di un artificio reto-

---

fine, i retori esprimono in diversi passi che la demenza deve essere provata non da un unico elemento ma da più”.

<sup>3</sup> Cfr. *supra* capitolo quarto §§ 1 e ss.

<sup>4</sup> Cfr. *supra* capitolo quarto § 2.

<sup>5</sup> Cfr. *supra* capitolo terzo § 2.

rico, che si fonda peraltro su un diffusissimo *topos* letterario, di origine greca, ma ben conosciuto a Roma (il mito di Oreste, narrato da Eschilo ed Euripide, presente in Pacuvio e Orazio; la vicenda del matricida Alcmeone, ricordata da Ennio): quello del parricida (matricida, in questo caso) perseguitato dalle *Furiae* per il terribile misfatto compiuto e divenuto per ciò stesso *furiosus*: il cui testamento è, come si sa, nullo<sup>6</sup>.

Sembrerebbe, dunque, che nella vicenda concernente Malleolo si possa rintracciare il primo impiego strumentale – a noi noto – della asserita (artificiosa) follia del testatore, in ambienti retorici, al fine di colpire un testamento altrimenti perfettamente valido dal punto di vista civilistico.

Non sembra, peraltro, infondata l'idea che l'emersione della *q.i.t.* sia legata anche al recupero – fortemente voluto da Augusto – del valore della *pietas*, notoriamente contrapposta nelle fonti proprio al *furor*. In particolare, a mio giudizio, la *q.i.t.* sembra esser sorta con l'intento di rafforzare, tutelandolo maggiormente, il vincolo parentale, ricompattandolo intorno al rispetto della *pietas* (*officium pietatis*, appunto), esattamente come – ad un livello più ampio – Augusto stava tentando di riunificare il *populus* dopo i tragici eventi delle guerre civili. Poiché il naturale antagonista della *pietas* è il *furor* (nelle fonti a noi note, infatti, viene sottolineato come solo la pazzia può indurre allo scontro fratricida, alla guerra civile, a dimenticare i vincoli di parentela), l'argomento in forza del quale il testamento inofficioso poteva essere attaccato sembra esser rappresentato dalla presunta follia/empietà del *de cuius*. A questo proposito, sono espliciti i testi, soprattutto virgiliani, da me sottoposti all'attenzione degli studiosi (Verg. *Aen.* 1.148-153; 1.291-296; 1.343-351; 4.327-332; 10.565-570)<sup>7</sup>.

I retori, dunque, a partire dall'episodio di Malleolo, utilizzano l'unica disposizione rintracciabile e funzionale allo scopo di invalidare i testamenti contrari all'*officium*: tab. V, 7, relativa alla condizione del *furiosus*, ma il cui disposto, a mio parere, viene

<sup>6</sup> Cfr. *supra* capitolo terzo § 3.

<sup>7</sup> Cfr. *supra* capitolo terzo § 4.

ampliato, essendo la norma interpretata – proprio a partire dalla controversia di Malleolo – in via analogica, per inferire l'assenza della *testamenti factio* attiva in capo al matricida.

Tuttavia, a mio giudizio, l'uso della finzione o dell'assimilazione alla follia era più esteso di quanto non si sia sinora considerato, né limitato alle ipotesi di inofficiosità. Le fonti conservano, in proposito, un episodio di rilevanza tutt'altro che trascurabile: mi riferisco alla vicenda del testamento di Tiberio (Cassio Dione, *hist.* 59.2). Il *princeps*, incerto rispetto a chi designare quale suo successore alla guida dell'impero, istituisce nel testamento due eredi, Caligola e Tiberio Gemello. Caligola, dunque, allo scopo di divenire l'unico detentore del potere politico, attacca il testamento del *princeps* scomparso. La modalità escogitata per realizzare lo scopo fu di inviare il prefetto del pretorio Macrone in senato, affinché producesse il testamento di Tiberio e lo facesse invalidare dai consoli, sostenendo la pazzia del testatore: il motivo addotto – evidentemente del tutto strumentale – sarebbe stato rappresentato dalla circostanza che permetteva ad un fanciullo (Tiberio Gemello), che non aveva neanche l'età per accedere al senato, di assumere il potere politico del *princeps* (ancorché in posizione duale). Il punto di maggior interesse della fonte è, dunque, rappresentato, ai fini di questa indagine, proprio dall'impiego dell'evidente finzione della follia ai fini della caducazione del testamento, comune denominatore impiegato, sia nella *querela* che nel caso di specie, per ottenere un identico scopo: la dichiarazione di nullità di un testamento<sup>8</sup>.

### 3. *Le disposizioni testamentarie sono prova della insania o meno del de cuius*

Il contenuto del testamento, dunque, in quanto tale, può esso stesso rappresentare prova della (asserita) *insania* mentale del *de cuius*: nel caso di Tiberio, ne sarebbe, infatti, prova (ancorché, evidentemente, in modo strumentale) aver istituito erede un ragazzo troppo giovane.

<sup>8</sup> Cfr. *supra* capitolo quarto § 5.

La circostanza è confermata anche dall'esame delle altre fonti, svolto in precedenza. Nel caso già ricordato di Liburnia, è Quintiliano (*inst. or.* 9.2.34-35)<sup>9</sup> che immagina le parole scritte nel testamento e dalle quali si sarebbe potuto evincere la pazzia del disponente ("*mater mea, quae mihi cum carissima tum dulcissima fuit, quaeque mihi vixit bisque eodem die vitam dedit*" et reliqua, deinde "*exheres esto*").

Nel *de magia* di Apuleio una delle prove addotte dall'accusa a sostegno dell'impiego da parte dello scrittore di arti magiche per far impazzire Pudentilla è il tenore di una lettera (Apul. *de mag.* 80-82)<sup>10</sup> scritta da quest'ultima: ma Apuleio si difende rompendo le tavole cerate del testamento della medesima Pudentilla ed invitando il magistrato a leggerlo. Dimostrando l'officiosità del testamento, Apuleio dimostra anche la sanità mentale di Pudentilla e riesce a scagionarsi dall'accusa di esercitare le arti magiche.

In *Iuv. sat.* 10.232<sup>11</sup> istituire erede una prostituta e dimenticare i figli è considerato segno di demenza, così come in Plinio *ep.* 6.33<sup>12</sup> l'ottuagenario disponente che esclude la figlia a vantaggio della giovane *noverca* è *amore captus* (oltre che affetto da demenza senile). In questi ultimi due casi, dunque, una causa esterna (influenza di una donna) e una causa interna (la senilità) conducono all'incapacità e il contenuto del testamento è, in quanto tale, prova di ciò.

In Val. Max. 7.8.2<sup>13</sup> è il testamento di Ebuzia ad essere definito pieno di furore (*tabulae plenae furoris*), mentre nella vicenda dei Tracali di Rimini (Val. Max. 7.7.4)<sup>14</sup> un'ingiusta ira nutrita dalla madre verso i figli determina un matrimonio che si pone al di fuori dei comuni canoni etici e l'esclusione testamentaria a danno degli stessi figli.

Nelle fonti appena richiamate, dunque, l'intrinseco tenore

<sup>9</sup> Cfr. *supra* capitolo quarto § 3.

<sup>10</sup> Cfr. *supra* capitolo quarto § 4.

<sup>11</sup> Cfr. *supra* capitolo quarto § 7.

<sup>12</sup> Cfr. *supra* capitolo quarto § 7.

<sup>13</sup> Cfr. *supra* capitolo quarto § 6.

<sup>14</sup> Cfr. *supra* capitolo quarto § 6.

del testamento può dimostrare o meno la follia (strumentalmente agita) del testatore.

La circostanza appare quanto mai evidente, tuttavia, a mio avviso, alla luce di un testo ulteriore, già analizzato: Val. Max. 7.8.1<sup>15</sup>. Tuditano è considerato da tutti come realmente pazzo, in ragione dei suoi bizzarri comportamenti, ma i centumviri la pensano diversamente, proprio perché, ancora una volta, il testamento risulta rispettoso dell'*officium*, avendo egli istituito eredi i propri figli<sup>16</sup>. In questo caso, dunque, la correttezza del contenuto del testamento, fa sì che esso, per quanto redatto da un (vero) folle, sia ritenuto perfettamente valido. Il che conferma quanto già osservato a proposito di Apul. mag. 100<sup>17</sup>, in cui l'accusa di follia del testatore (Pudentilla, moglie di Apuleio: a sua volta accusato di magia) è respinta in ragione della corretta istituzione d'erede dei figli.

Il punto è, a mio modo di vedere, di grande rilevanza.

Credo si possa, infatti, a questo punto dell'indagine, concludere che l'intrinseco contenuto del testamento potesse avere valore, per così dire, duplice e biunivoco: nel senso che se esso era stato redatto senza rispettare l'*officium* verso i più diretti congiunti, ciò avrebbe potuto rappresentare prova della (artificiosa) follia del testatore, ancorché egli fosse, in realtà, sano di mente; ma se il testamento medesimo, viceversa, era stato redatto in conformità del rispetto verso i figli, esso rimaneva pienamente valido, ancorché il *de cuius* fosse realmente pazzo: il testamento diveniva, pertanto, esso stesso, prova di sanità mentale.

#### 4. D. 29.2.60: motivo del riconoscimento della sanità del pater

A questo punto, dunque, val la pena tornare sul frammento giurisprudenziale conservato in D. 29.2.60 (Iav. 1 *ex post Lab.*), dalla cui esegesi è mossa l'indagine<sup>18</sup>.

<sup>15</sup> Cfr. *supra* capitolo quarto § 6.

<sup>16</sup> Cfr. *supra* capitolo quarto § 6.

<sup>17</sup> Cfr. *supra* capitolo quarto § 4.

<sup>18</sup> Cfr. *supra* capitolo secondo § 1.

Il passo – si ricorderà – concerne il caso di un testamento nel quale è istituito erede il figlio emancipato, disponendosi anche una sostituzione a beneficio di uno schiavo, che viene contestualmente manomesso. Il figlio istituito, tuttavia, non adisce l'eredità ma, al contrario, chiede la *bonorum possessio ab intestato*, attaccando il testamento *tamquam pater demens fuisset*. È ipotizzabile che il patrimonio fosse stato disperso in disposizioni a titolo particolare, tali da indurre il figlio a cercare di ottenere i beni per altra via. Il pretore accoglie la richiesta (*filius [...] bonorum possessionem ab intestato petit et ita hereditatem possedit*), sulla base della finzione (*tamquam pater demens*) proposta dal figlio. Per lo schiavo, tuttavia, la libertà e la possibilità di succedere dipendono proprio dalla validità del testamento, avendo il primo istituito rinunciato (*filium emancipatum pater solum heredem instituit et, si is heres non esset, servum liberum et heredem esse iusserat*). Il *servus* agisce, dunque, in giudizio per veder riconosciuto il suo diritto alla libertà e all'eredità: vince, riuscendo a provare la sanità mentale del *de cuius*.

Ma, si ricorderà ancora, ci eravamo chiesti in forza di quale argomento si poteva sostenere la sanità mentale del testatore e ci si era ripromessi di tornare sull'argomento al termine dell'indagine concernente la dialettica tra follia vera e follia strumentalmente sostenuta che abbiamo affrontato nelle pagine che precedono<sup>19</sup>.

Bene, proprio alla luce delle conclusioni sin qui raggiunte, io credo si possa sostenere, con ragionevole sicurezza, che proprio l'istituzione di erede del figlio – *l'istituzione in quanto tale* – postuli la sanità mentale del padre: in altre parole, si poteva agire contro un testamento ove esso fosse intrinseca prova di *insania* verso i congiunti, a causa di una diseredazione e di una preterizione (ingiuste), ma ciò era escluso se, appunto, l'istituzione di erede escludesse tale comportamento *inofficioso*.

Il caso ricordato nel testo di Giavoleno, riferibile all'età di Labeone, sembra peraltro appartenere ad una fase ancora incerta di formazione del meccanismo della medesima inofficiosità. Il

<sup>19</sup> Cfr. *supra* capitolo primo §§ 1 e 4.



pretore, infatti, concede al figlio emancipato la *b.p.* intestata, come se il padre fosse pazzo (*tamquam demens fuisset*), ma un giudizio successivo – che richiama alla mente in modo, a mio avviso, piuttosto chiaro, le controversie retoriche e i casi di processi testamentari sopra analizzati – stabilisce la sanità mentale del *de cuius*: il testamento era rispettoso dell'*officium* verso i congiunti, dunque il testatore è sano di mente e il suo testamento, di conseguenza, è perfettamente valido ed efficace.

Che il frammento in esame possa rappresentare un precedente significativo dello stato di formazione, in sede giudiziale, del meccanismo della *q.i.t.*, è testimoniato, tra l'altro, anche dalla circostanza intrinseca che esso fa scuola proprio in relazione all'istituto in esame: se ne conserva, infatti, il ricordo in due successivi frammenti, in questo caso esplicitamente relativi alla *q.i.t.*, che mostrano una sorprendente affinità tra loro: D. 5.2.8.9 (Ulp. 14 *ad ed.*) e *Pauli Sent.* 4.5<sup>20</sup>.

D'altro canto, il riferimento contenuto in D. 29.2.60 al *tamquam demens*, se da un lato si richiama in modo evidente agli schemi retorici (si rinviene, infatti, la medesima espressione in *Sen. ex. contr.* 2.3.1<sup>21</sup>, volta ad indicare la condizione di colui che, pur non essendo pazzo, può essere ad esso assimilato) dall'altro evidenzia intrinsecamente un ulteriore collegamento con lo svolgimento storico successivo della *q.i.t.*: le fonti giurisprudenziali concernenti l'istituto descrivono, infatti, l'autore di un testamento inofficioso come *quasi demens*, *quasi furiosus* o *quasi non sanae mentis* [D. (Marcian. 4 *inst.*); D. 5.2.5 (Marcell. 3 *dig.*); D. 5.2.13 (Scaev. 3 *resp.*); D. 5.2.19 (Paul. 2 *quaest.*); D. 32.36 (Tryph. *not. ad Scaev.* 18 *dig.*)].

##### 5. *Lo stretto legame tra inofficiosità e follia*

Alla luce di quanto precede, a me pare confermata la diretta correlazione tra inofficiosità e follia, nel duplice senso proposto in queste pagine.

<sup>20</sup> Cfr. *supra* capitolo secondo §§ 2 e 3.

<sup>21</sup> Cfr. *supra* capitolo quarto § 2.

Ritengo altresì vada ribadita, alla luce dell'analisi sin qui svolta, la tesi delle origini retoriche del *color insaniae*, peraltro retrodatando la formazione del meccanismo della finzione della follia perlomeno al caso di Malleolo. Peraltro, il *topos* culturale della contrapposizione tra *pietas* e *furor* trova il suo corrispettivo nell'animata discussione, in ambiente retorico, su quando (e in base a quali motivi) si possa accusare taluno di pazzia e, in particolare, se l'accusa non sia lecita, oltre che in presenza di una reale patologia psichiatrica, anche nell'ipotesi di comportamenti contrari al rispetto degli *officia* o, ancora, più semplicemente, riprovevoli rispetto all'etica sociale.

## ABSTRACT

La travagliata origine della *querela inofficiosi testamenti* viene affrontata in un'ottica parzialmente innovativa. Il lavoro si dispiega dall'esegesi di un frammento giurisprudenziale (D. 29.2.60, di Giavoleno, che conserva un parere di Labeone) e di due noti brani retorici (Cic. 2.50.148 e *Rhet. ad Her.* 1.13.23) che consentono di fissare la nascita dell'azione nel I sec. a.C., nonché di rivelarne la stretta connessione con il mondo retorico e la prassi di accusare di *insania* il testatore che avesse redatto disposizioni *contra officium*. Attraverso l'analisi di numerose cause ereditarie, si conclude che il riconoscimento della follia del *de cuius* sembra essere affidato a considerazioni riguardanti, oggettivamente, il tenore del testamento stesso: se redatto correttamente, con l'istituzione di erede dei figli, esso è ritenuto perfettamente valido ed efficace, anche in presenza di una reale patologia mentale del *de cuius*; se, viceversa, esso presenta diseredazioni o preterizioni *contra officium pietatis*, esso può essere attaccato come se il testatore fosse (artificiosamente) folle (*tamquam demens fuisset*).

Parole-chiave: testamento, diseredazione, inofficiosità, insania.

The tormented origin of *querela inofficiosi testamenti* is dealt with an innovative point of view. The work starts up from the exegesis of a jurisprudential fragment (D. 29.2.60 of Javolenus, which includes Labeo's opinion) and of two well known rhetorical texts (Cic. 2.50.148 and *Rhet. ad Her.* 1.13.23) which allow to fix the birth of the action in the I century b.C. and to reveal the tight connection between the rhetorical world and the

practice of accusing of insanity the *testator* who would draw up dispositions *contra officium*. Through the analysis of numerous hereditary cases, the work concludes that the recognition of *de cuius* insanity seems to be entrusted to objective considerations related to the same testament tone: if correctly drawn up, with the heir institution of sons, it is considered perfectly valid and effective, also in presence of a real *de cuius* mental pathology; if, vice versa, the testament presents disinheritances or preteritions *contra officium pietatis*, it can be attached as if the *testator* was (artificially) mad (*tamquam demens fuisset*).

Key words: testament, disinheritance, *inofficiosus*, insanity.

## INDICE DELLE FONTI

APULEIUS		68			58
<i>De magia</i>		69		52 nt. 24	
26	106	70		52 nt. 24	
47	106	71		52 nt. 24	
54	106	72		52 nt. 24	
80	104, 130				
82	104, 130				
88	106				
100	83 nt. 13; 104; 106; 131				
CASSIUS DIO					
<i>Historiae Romanae</i>					
24.2	110 nt. 56				
38.36	114 nt. 66				
38.46	114 nt. 66				
39.40	114 nt. 66				
39.43	114 nt. 66				
43.46.6	114 nt. 65				
58.18.5	108 nt. 53				
58.21.3	110 nt. 56				
59.1	113				
59.2	107; 113; 129				
60.2.3	114 nt. 65				
74.12.2	114 nt. 64				
80.5.1	114 nt. 65				
CICERO					
I. Orationes					
<i>In Verrem</i>					
2.1.107	2; 17; 21; 25 nt. 1 e 2; 38 nt. 20; 45 nt. 4; 127				
<i>Pro Sex. Roscio Amerino</i>					
66	58				
II. Opera philosophica					
<i>Academica priora</i>					
		2.52		64	
		2.88		64	
		2.89		64	
		<i>De legibus</i>			
		2.23.59		71 nt. 66	
		<i>De natura deorum</i>			
		3.18.46		70 nt. 63	
		<i>De officiis</i>			
		1.34.35		69 nt. 62	
		2.16.55		91 nt. 31	
		<i>Tusculanae disputationes</i>			
		3.4.8		60 nt. 41	
		3.4.9		60 nt. 41	
		3.4.11		60 nt. 41	
		3.5.11		60 nt. 41	
		4.23.52		61 nt. 41	
		4.24.53		61 nt. 41	
		4.25.55		61 nt. 41	
		4.35.75		61 nt. 41	
		4.36.77		61 nt. 41	
III. Opera rhetorica					
<i>De inventione</i>					
		2.50.148		43 nt. 2; 48; 49; 119 nt. 77; 127; 135	

CORPUS IURIS CIVILIS		29.4	27 nt. 9
Codex		32.36	22 nt. 93; 40 nt. 22; 133
6.28.4.2	23	37.4.8 pr.	23
Digesta		37.4.8.11	28 nt. 10
4.3.11.1	90	48.9.9 pr.	52 nt. 24
5.2	36		
5.2.1	46 nt. 9; 120 nt. 79	EURIPIDES	
5.2.2	14; 22 nt. 93; 40 nt. 22; 47; 112 nt. 61	<i>Phoeniciae</i>	8 nt. 30
5.2.3	22 nt. 93	1645	
5.2.4	4 nt. 10; 94 nt. 39; 95 nt. 40; 119 nt. 77; 120 nt. 80	<i>Orestes</i>	
5.2.5	14; 40 nt. 22; 46 nt. 9; 133	24	67 nt. 55
5.2.7	4 nt. 11	25	67 nt. 55
5.2.8 pr.	95 nt. 40	46	62
5.2.8.2	36	48	62
5.2.8.8	22	285	67 nt. 55
5.2.8.9	IX; 25; 27 nt. 8; 32; 33; 36; 133	286	67 nt. 55
5.2.8.13	22	296	67 nt. 55
5.2.8.14	38; 95 nt. 40	306	67 nt. 55
5.2.8.17	30 nt. 11	373	67 nt. 55
5.2.13	22 nt. 93; 40 nt. 22; 133	374	67 nt. 55
5.2.15 pr.	124 nt. 84	407	64
5.2.17.1	22 nt. 93	408	64
5.2.19	22; 22 nt. 93; 40 nt. 22; 124 nt. 84; 133	410	64
5.3.7 pr.	25 nt. 4; 29 nt. 11	411	64
27.10.1	90 nt. 30	543	67 nt. 55
27.10.6	99	546	67 nt. 55
27.10.13	90 nt. 30	843	62 nt. 44
27.10.15	90	854	62 nt. 44
29.2.60	IX; X; 25; 26; 88; 125; 131; 133; 135	FESTUS GRAMMATICUS	
		<i>De verborum significatu cum Pauli Epitome (ed. Lindsay)</i>	
		s.v. <i>Piari</i> (232)	58 nt. 38
		GELLIUS	
		<i>Noctes Atticae</i>	
		16.10.8	116; 118 nt. 74
		HERODOTUS	
		1.109	111

HORATIUS		<i>Periochae</i>	
<i>Carmina</i>		68	51
3.27.35	73		
<i>Saturae</i>		LUCIANUS SAMOSATENSIS	
2.3.140	64	<i>De Syria dea</i>	
2.3.141	64	17-18	94 nt. 38
IUVENALIS		OROSIUS	
<i>Saturae</i>		5.16.23	51
10.232	X; 79; 119 nt. 77; 120; 121; 130	PAULI SENTENTIAE	
		4.5	IX; 25; 35; 133
JOSEPHUS FLAVIUS		PHILO ALEXANDRINUS	
<i>Antiquitates Iudaicae</i>		<i>Legatio ad Gaium</i>	
18.6	110 nt. 56	23	109
18.7	110 nt. 56		
LEX DUODECIM TABULARUM		PLATO	
I, 1	106	<i>Sophistes</i>	
V, 3	53; 53 nt. 25; 56 nt. 33	228	111
V, 4	53; 56 nt. 33; 94	PLAUTUS	
V, 5	53; 56 nt. 33; 94	<i>Menaechmi</i>	
V, 7	52; 54; 54 nt. 27; 56 nt. 33; 60 nt. 41; 84 nt. 15; 85; 128	282	58 nt. 38
VIII, 1	106	288	58 nt. 38
VIII, 21	71 nt. 66	290	58 nt. 38
VIII, 22	38 nt. 20; 39 nt. 20; 94	292	58 nt. 38
		310	58 nt. 38
		315	58 nt. 38
LIVIUS		PLINIUS MINOR	
<i>Ab Urbe condita libri</i>		<i>Epistulae</i>	
1.26	70 nt. 63	5.1.1	11; 11 nt. 44
10.9.3	38 nt. 20	6.12.2	123
10.9.5	38 nt. 20	6.33	X; 79; 92 nt. 35; 119 nt. 77; 120; 122
27.37.5	63 nt. 45	6.33.2	22
		6.33.11	123

QUINTILIANUS		2.6.5	91 nt. 32 e 33
<i>Institutiones oratoriae</i>		2.6.9	91 nt. 34; 92
3.10.3	24	6.7	X; 47 nt. 13;
4.1.11	24		79; 81; 93; 100;
4.2.5	24		126 nt. 2
7.2.4	24	7.6	X; 79; 96; 126
7.2.5	24		nt. 2
7.2.27	24	7.6.1	96
7.4.11	22; 86; 127	7.6.3	96
9.2.6	127	7.6.13	97
9.2.9	25 nt. 1; 100;	10.3	X; 47 nt. 13;
	126		79; 81; 97; 97
9.2.34	101; 126; 130		nt. 42; 100
9.2.35	101; 126; 130	10.3.1	97 nt. 42
		10.3.7	98; 126 nt. 2
RHETORICA AD HERENNIIUM		10.3.9	98; 126 nt. 2
1.13.23	43 nt. 2; 48; 119		
	nt. 77; 127; 135	SERVIUS GRAMMATICUS	
4.46	90 nt. 29	<i>In Vergilii Aeneida</i>	
		4.473	64
SENECA RHETOR			
<i>Controversiae</i>		SOPHOCLES	
<i>Praef.</i> 11	80	<i>Antigona</i>	
2.3	47 nt. 13; 81;	469	8 nt. 29
	82; 99; 100		
2.3.1	40 nt. 21; 88 nt.	SVETONIUS	
	19; 89 nt. 24,	<i>Vitae Caesarum</i>	
	133	<i>Caligula</i>	
2.3.2	88 nt. 23	14	108
2.3.5	83; 126 nt. 2	TACITUS	
2.3.8	83; 126	<i>Annales</i>	
2.3.11	84 nt. 14	2.84	109
2.3.12	82 nt. 12; 85;	6.15.2	108 nt. 53
	85 nt. 16	6.46.1	108
2.3.13	47 nt. 13; 86 nt.	6.47	110 nt. 56
	17; 99	48.2	108 nt. 53
2.3.14	87 nt. 18		
2.4	99	<i>Dialogus de oratoribus</i>	
2.6	X; 79; 89; 126	38	11
	nt. 2		
2.6.1	90 nt. 28; 92		
2.6.2	89 nt. 26		
2.6.4	89 nt. 27; 92 nt.		
	36		



VALERIUS MAXIMUS		1.296	70; 81; 128
		1.305	69 nt. 61
<i>Facta et dicta memorabilia</i>		1.343	72; 128
1.1.13	67 nt. 57	1.351	72; 128
5.7	94 nt. 38	1.378	69 nt. 61
7.7	2	4.327	74; 128
7.7.1	9 nt. 34	4.332	74; 128
7.7.2	9 nt. 34; 21; 22; 23; 45 nt. 4	4.393	69 nt. 61
		5.26	69 nt. 61
7.7.4	X; 79; 115; 118; 130	5.286	69 nt. 61
		5.418	69 nt. 61
7.7.5	3; 3 nt. 7; 19; 21 nt. 89; 23	5.685	69 nt. 61
		6.176	69 nt. 61
7.8.1	X; 79; 106; 115; 117; 119 nt. 77; 131	6.232	69 nt. 61
		6.608	71 nt. 66
		6.614	71 nt. 66
7.8.2	X; 11; 65 nt. 53; 79; 115; 116; 130	6.9	69 nt. 61
		7.5	69 nt. 61
		8.84	69 nt. 61
VARRO		9.255	69 nt. 61
		10.565	70; 128
<i>De lingua Latina</i>		10.570	70; 128
5.84	70 nt. 63	10.591	69 nt. 61
7.45	70 nt. 63	10.783	69 nt. 61
		10.826	69 nt. 61
VERGILIUS		11.170	69 nt. 61
		12.175	69 nt. 61
<i>Aeneis</i>		12.311	69 nt. 61
1.148	68; 128		
1.153	68; 128		
1.220	69 nt. 61	ZONARAS	
1.291	70; 81; 128	<i>Annales</i>	
1.294	68 nt. 58	7.11.4	63 nt. 45



## INDICE DEGLI AUTORI

- ADORNO F., 107 nt. 51  
AGNATI U., 53 nt. 24  
ARANGIO-RUIZ V., 1; 1 nt. 1; 88 nt. 22  
ARCES P., 53 nt. 25  
AUDIBERT A., 90 nt. 28
- BARRET A. A., 109 nt. 54 e 55; 110 nt. 57  
BARTHES R., 45 nt. 6  
BEDUSCHI C., 26 nt. 5  
BEHREND S., 16; 16 nt. 67  
BIONDI B., 30 nt. 11  
BOZZA F., 16; 16 nt. 68; 117 nt. 71  
BRUTTI M., 2 nt. 3  
BUONOCORE M., 108 nt. 53
- CALBOLI G., 49 nt. 16; 50; 50 nt. 17 e 18  
CALBOLI MONTEFUSCO L., 50 nt. 20; 51 nt. 21  
CANALI L., 121 nt. 81  
CANCELLI F., 50 nt. 16  
CANTARELLA E., 44 nt. 2; 45 nt. 4; 52 nt. 24; 53 nt. 24; 63 nt. 45; 65 nt. 52; 67 nt. 57  
CAPOGROSSI COLOGNESI L., 109 nt. 55  
CASCIONE C., 49 nt. 15  
CHABRUN C., 5; 5 nt. 16 ss.; 6  
CIPRIANI G., 50 nt. 19  
CITRONI M., 59 nt. 41  
CLOUD J. D., 53 nt. 24  
CRIFÒ G., 53 nt. 25; 63 nt. 45  
CUTOLO P., 68 nt. 59; 74 nt. 69 e 70
- D'ORS X., 57 nt. 37; 90 nt. 30  
D'ALESSANDRO A., 111 nt. 60
- DE GIOVANNI L., 36 nt. 18  
DE MARTINO F., 109 nt. 55  
DI LELLA L., IX; 1; 8; 10; 10 nt. 39 e 40; 11 nt. 41 e 42; 12; 12 nt. 45 ss.; 13; 13 nt. 48 ss.; 22; 25 nt. 3 e 4; 26 nt. 6; 28 nt. 10; 30 nt. 11; 45 nt. 4 e 5; 101 nt. 44; 117 nt. 71; 118 nt. 75; 122 nt. 83  
DI OTTAVIO D., XI, 1 nt. 2; 42 nt. 1  
DILIBERTO O., XI; XII; 43 nt. 2; 48 nt. 14; 50 nt. 20; 51 nt. 21 e 22; 53; 53 nt. 24 e 26; 56; 56 nt. 35; 57; 59; 59 nt. 40 e 41; 70 nt. 63; 71 nt. 66; 90 nt. 30; 118 nt. 74  
DUMEZIL G., 70 nt. 63
- EISELE F., IX; 1; 3; 3 nt. 9; 4; 5; 6; 46 nt. 11
- FABBRI P., 45 nt. 6  
FABRE-SERRIS J., 75; 75 nt. 71  
FADDA C., 5; 5 nt. 13 ss.  
FANIZZA L., 53 nt. 24  
FARRON S., 70 nt. 64; 73 nt. 68  
FINAZZI G., 27 nt. 7  
FIORI R., 44 nt. 2
- GAGLIARDI L., 22; 22 nt. 94; 23; 23 nt. 95 ss.; 24; 24 nt. 100 ss.; 30 nt. 11; 44 nt. 2; 56 nt. 34; 102 nt. 45  
GERMINO E., 49 nt. 15  
GLÜCK C. F., 2; 2 nt. 4 ss.; 3; 3 nt. 8; 21; 21 nt. 91; 31 nt. 12; 34 nt. 17  
GRECO M., 50 nt. 20  
GRIMAL P., 70 nt. 63

- GUARINO A., 55; 55 nt. 31 e 32; 90 nt. 30  
 GULINA G., 122 nt. 83  
 HANSON A. E., 108 nt. 53  
 HASSAN R., 71 nt. 66  
 HEINZE R., 74 nt. 70  
 HELLWIG H., 4; 4 nt. 12  
 HUMBERT M., 53 nt. 24  
 IMPALLOMENI G., 30 nt. 11  
 INTRONA F., 50 nt. 19  
 JOBBÉ-DUVAL E., 6; 6 nt. 20  
 KELLY J. M., 16; 16 nt. 63  
 KRÜGER P., 44 nt. 2; 101 nt. 44  
 KUNKEL W., 16; 16 nt. 62; 110; 110 nt. 58  
 LANFRANCHI F., 44 nt. 2; 126 nt. 2  
 LA PENNA A., 45 nt. 6; 68 nt. 60; 71 nt. 65; 74 nt. 70  
 LA PIRA G., IX; 1; 17; 18; 18 nt. 75 ss.; 19; 19 nt. 79 ss.; 20; 20 nt. 82 ss.; 43 nt. 2; 120 nt. 78  
 LA ROSA F., 16 nt. 61  
 LEIST B. W., 31 nt. 12 e 13  
 LEVY E., 36 nt. 18  
 LIEBS D., 36; 36 nt. 18 e 19  
 LOVATO A., 44 nt. 2  
 LUZZATTO G. I., 16; 16 nt. 66  
 MAGANZANI L., 50 nt. 20  
 MANTELLO A., 50 nt. 19  
 MANTOVANI D., 44 nt. 2  
 MARINONE N., 25 nt. 2  
 MAROTTA V., 44 nt. 2  
 MARRONE M., XII; 2 nt. 5; 6; 6 nt. 21; 7; 7 nt. 23 ss.; 22; 30 nt. 11; 43; 43 nt. 2; 44 nt. 3 e 4; 45 nt. 5; 46 nt. 11 e 12; 55 nt. 33; 56 nt. 33 e 34; 101; 101 nt. 44; 102 nt. 45; 117 nt. 71 e 72; 118 nt. 74; 120 nt. 78; 121 nt. 82; 122 nt. 83  
 MARTINI R., 50 nt. 20  
 MASI DORIA C., 49 nt. 15; 79 nt. 2  
 MASIELLO T., 49 nt. 15  
 MCCLINTOCK A., 52 nt. 23  
 MEDAGLIA S. M., 61 nt. 42  
 MEDDA E., 8 nt. 30; 61 nt. 41; 63 nt. 46; 64 nt. 47 e ss.; 65 nt. 51  
 MERCOGLIANO F., 26 nt. 5  
 MIGLIARO E., 81 nt. 9  
 MILLAR F., 113 nt. 62  
 MOSCHERINI C., 103 nt. 46 e 47; 107 nt. 50  
 NARDI E., 52 nt. 24; 53 nt. 24; 67 nt. 57  
 NARDUCCI E., 59 nt. 41; 60 nt. 41  
 NORCIO G., 113 nt. 63; 114 nt. 66; 115 nt. 68 e 69  
 OTIS B., 74 nt. 70  
 PADUANO G., 8 nt. 29  
 PASSERINI A., 108 nt. 53; 110 nt. 56  
 PETRONIO U., XI  
 PIGEAUD J., 111 nt. 60  
 PULITANÒ F., 90 nt. 30; 91 nt. 31  
 QUADRATO R., 102 nt. 45  
 QUERZOLI S., 44 nt. 2  
 RADICI COLACE P., 61 nt. 42  
 RENIER E., IX; 1; 8; 8 nt. 27 e 28; 9; 9 nt. 31 ss.; 10; 10 nt. 35 ss.; 30 nt. 11; 43 nt. 2; 45 nt. 4; 101 nt. 44; 117 nt. 71  
 RIBAS-ALBA J. M., IX; 1; 8; 14; 14 nt. 51 ss.; 15; 15 nt. 57 ss.; 16; 16 nt. 65; 17; 17 nt. 69 ss.; 30 nt. 11; 39 nt. 20; 44 nt. 2; 122 nt. 83  
 RIZZELLI G., 44 nt. 2; 65 nt. 52  
 ROSSETTI L., 61 nt. 42  
 SALLUSTO F., 66 nt. 54; 67; 67 nt. 56  
 SANTALUCIA B., 39 nt. 20; 44 nt. 2; 53 nt. 24; 71 nt. 66  
 SCHIAVONE A., 44 nt. 2  
 SCIORTINO S., 30 nt. 11  
 SCOGNAMIGLIO M., 50 nt. 19

- SCONOCCHIA S., 61 nt. 42  
SERPA F., 74 nt. 70  
SIBER H., 110; 110 nt. 57  
SIMON D., 30 nt. 11  
SORDI M., 114 nt. 67  
STOK F., 58 nt. 38; 61 nt. 41  
STOLFI E., 44 nt. 2  
STORTI C., 50 nt. 19
- TALAMANCA M., XIII; 2 nt. 3; 45 nt. 4;  
46 nt. 10; 95 nt. 41  
TASSI SCANDONE E., 39 nt. 20  
TERRANOVA F., 53 nt. 25  
TRAINA A., 66 nt. 54 e 55
- VACCA L., 26 nt. 5  
VINCENTI U., 44 nt. 2
- VOCI P., IX; 1; 6; 6 nt. 22; 17; 20; 20 nt.  
85 e 86; 21; 21 nt. 87; 21 nt. 90; 22;  
22 nt. 92 e 93; 33 nt. 15; 34 nt. 17;  
43 nt. 2; 45 nt. 4  
VOLTERRA E., 30 nt. 11; 46 nt. 9; 46 nt.  
11  
VON WOESS F., 18; 18 nt. 74; 43 nt. 2;  
101 nt. 44; 117 nt. 71
- WESENER G., 43 nt. 2  
WŁASSAK M., IX; 1; 16; 16 nt. 64; 17;  
17 nt. 73; 18; 22
- ZANON DAL BO A., 81 nt. 9; 82 nt. 10;  
94 nt. 37  
ZUCCOTTI F., 51 nt. 22; 53 nt. 27; 54; 54  
nt. 28 e 29; 55; 55 nt. 30; 90 nt. 30

